

GLOSSARIO

Vengono di seguito elencati alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

Definizione	Descrizione
<i>Allocazione</i>	Il processo attraverso il quale il Gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari Utenti.
<i>Anno Termico</i>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
<i>Apparecchiature DMDU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile alla fine della giornata il dato di consumo giornaliero (DMDU = Daily Metered Daily Updated); tale categoria corrisponde con quella individuata dall'Impresa Maggiore mediante la sigla: MG
<i>Apparecchiature DMMU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento (DMMU = Daily Metered Monthly Updated)
<i>Apparecchiature DMMUC</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante raccolta (ad esempio tramite una stampante) delle registrazioni del flow computer installato (DMMUC = Daily Metered Monthly

Definizione	Descrizione
	Updated Computer)
<i>Apparecchiature NDM</i>	Apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo). (NDM= Non Daily Metered).
<i>Area di Influenza</i>	Area geografica all'interno della quale viene consumato il Gas Naturale immesso in rete da una determinata centrale di trattamento di produzioni locali.
<i>Area di Prelievo</i>	Ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il territorio nazionale raggiunto dalla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore e dall'Impresa Maggiore.
<i>Area Omogenea di Prelievo (AOP)</i>	Porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al $\pm 2\%$.
<i>Capacità di Trasporto disponibile o Capacità Disponibile</i>	E' la quota parte di Capacità di Trasporto non conferita.
<i>Capacità di Trasporto</i>	E' la capacità di trasporto così come definita al capitolo: "Conferimento di capacità di trasporto".
<i>Codice di Rete</i>	Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<i>Conferimento</i>	L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di Gas che ciascun Utente può immettere in o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni

Definizione	Descrizione
	standard.
<i>Contratto di Trasporto o Contratto</i>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rete.
<i>Decreto Legislativo o Decreto</i>	Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale".
<i>DM 18/06/2010</i>	Decreto ministeriale 18/06/2010 – trasporto e stoccaggio di gas naturale
<i>Delibera</i>	La Delibera n. 137/02 "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete".
<i>Delibera 336/16</i>	Delibera 336/2016/R/gas: "Avvio di un progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica"
<i>Delibera 487/17</i>	<i>Delibera 487/2017/R/gas:</i> "Disposizioni in materia di corrispettivi per supero di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di distribuzione di gas per autotrazione"
<i>Delibera 512/17</i>	Delibera 512/2017/R/gas: "Completamento del progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica"
<i>Delibera 120/01</i>	La Deliberazione 30 maggio 2001, n°120 "Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL"
<i>Delibera 40/14</i>	Delibera 40/2014/R/gas che ha approvato disposizioni in

Definizione	Descrizione
	materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas
<i>Delibera 192/09</i>	Delibera ARG/gas/192/09 recante modifiche della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 per la definizione di criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento
<i>Delibera 249/12</i>	Delibera 249/2012/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso Punti di Riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente"
<i>Delibera 361/2013</i>	Delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale e di erogazione del servizio di default"
<i>Delibera 555/2012</i>	Delibera 555/2012/R/gas dell'Autorità recante "Ulteriori disposizioni funzionali all'avvio della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale, disciplinata dal TISG"
<u>Delibera 512/21</u>	<u>Delibera 512/2021/R/gas dell'Autorità, e relativo Allegato A (RMTG), recante "Riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto"</u>
<i>Densità relativa</i>	Si intende il rapporto tra la densità del Gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
<i>Dispacciamento</i>	L'unità operativa del Trasportatore che svolge l'attività di dispacciamento – così come definita all'art. 2 del Decreto Legislativo - del Gas sulla rete di trasporto da questi

Definizione	Descrizione
	gestita.
<i>Gas combustibile</i>	Il Gas utilizzato per alimentare le centrali di compressione.
<i>Gas o Gas Naturale</i>	Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.
<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende Gas Naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas</i>	Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.
<i>GJ</i>	Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>Operatore Prudente e Ragionevole</i>	Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze simili, e che tengono conto degli interessi dell'altra

Definizione	Descrizione
	parte.
<i>Misura MG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore giornalmente, effettuata con impianti automatizzati.
<i>Misura NMG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore solo al termine di un periodo di tempo superiore al giorno (di solito mensilmente), effettuata con impianti tradizionali. Gli impianti NMG per la misurazione del Gas possono essere di tipo: DMMU, DMMUC oppure NDM.
<i>MQP</i>	Massimo Quantitativo Programmato, di cui ai sottoparagrafi 8.3.3 e 8.4.2.
<i>Parte o Parti</i>	Si intendono il Trasportatore e l'Utente, rispettivamente singolarmente e collettivamente.
<i>Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico</i>	E' il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, art. 9 comma 2, e sue successive modificazioni; per la zona climatica F, definita all'art. 2 comma 1 del medesimo Decreto, si assume convenzionalmente come Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno.
<i>Periodo di punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.
<i>Periodo fuori punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.
<i>PIG</i>	Dispositivi utilizzati per verificare l'integrità delle condotte che percorrono l'interno delle tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del loro passaggio. La tipologia di strumentazione in oggetto consente pertanto al Trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo "stato di salute" del

Definizione	Descrizione
	metanodotto ispezionato.
<i>Potere Calorifico Superiore o PCS</i>	Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di Gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).
<i>Potere Calorifico Superiore effettivo o PCSe</i>	Il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.
<i>Produzione Locale o Produzioni Locali</i>	Produzioni che immettono in Rete Regionale e che non transitano attraverso la Rete Nazionale di Gasdotti,
<i>Programma giornaliero o prenotazione giornaliera</i>	Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di Gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone " <i>nomination</i> ").
<i>Punto di consegna</i>	Il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.
<i>PCT o Punto di Consegna al Trasportatore</i>	L'aggregazione di più Punti di consegna. Tale Punto può essere: <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore; • il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore; • un Punto di Consegna da Produzione Locale; • un Punto di Immissione da impianto di produzione

Definizione	Descrizione
	di biometano.
<i>Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore alle reti gestite dal Trasportatore.
<i>Punto di Consegna da Produzione Locale</i>	Ciascun aggregato, determinato secondo il criterio delle Aree di Influenza dei flussi di Gas, delle Produzioni Locali presenti sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore.
<i>Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore o Punto di Entrata RN</i>	<p>Punto di consegna della Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà del Trasportatore, o un aggregato di Punti di consegna.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Entrata virtuale dai principali campi di produzione o dai loro centri di raccolta e trattamento; a loro sono aggregati i campi di produzione di minore entità; • il Punto di Entrata virtuale dai campi di stoccaggio, dato dall'aggregazione dei Punti di consegna da ciascun campo di stoccaggio.
<i>Punto di Interconnessione Virtuale</i>	Punto di Uscita dalla Rete Nazionale costituito dal sottoinsieme dei Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete gestita dal Trasportatore e facenti parte delle relative Aree di Prelievo.
<i>Punto di Riconsegna</i>	<p>E' il punto fisico della rete (o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi a valle) nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dal Trasportatore all'Utente e la sua misurazione.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Riconsegna su RR: in tal caso tale Punto è un punto di prelievo presso un Operatore

Definizione	Descrizione
	<p>allacciato;</p> <ul style="list-style-type: none"> un Punto di Riconsegna su RN: in tal caso tale Punto è il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore oppure il Punto di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalle reti gestite dal Trasportatore alla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio</i>	L'aggregato dei Punti di Riconsegna a ciascun campo di stoccaggio.
<i>Punti di riconsegna termoelettrici</i>	Punti di Riconsegna su RR che alimentano impianti termoelettrici definiti ai sensi del paragrafo 5.8.3
<i>Punto di Rugiada</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
<i>Punto di Uscita o Punto di Uscita RN</i>	Ciascuno dei punti virtuali (derivanti dall'aggregazione di più stacchi) di uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti Ossia un punto di interconnessione con l'estero, di uscita verso stoccaggi o di riconsegna.
<i>Rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica</i>	L'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente.

Definizione	Descrizione
<i>RN o Rete Nazionale</i>	Rete Nazionale di Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.
<i>RR o Rete Regionale</i>	Rete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale di Gasdotti.
<i>RQTG</i>	Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale"
<i>RTTG</i>	Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione
<u><i>RMTG</i></u>	<u>"Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale", approvata con Delibera dell'Autorità 512/21.</u>
<i>Servizio di Default Trasporto</i>	Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi della Delibera 249/12/R/gas, e s.m.i. da erogare nei casi in cui su un determinato Punto di riconsegna non sia identificabile l'Utente responsabile dei prelievi afferenti a tale Punto per effetto del mancato conferimento della capacità di trasporto, dell'assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'art. 21 del TISG, ovvero dell'intervenuta risoluzione del Contratto di Trasporto a seguito di inadempienza dell'Utente.
<i>Sm³</i>	Standard metro cubo, cioè un metro cubo di Gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di

Definizione	Descrizione
	101,325 kPa (= 1,01325 bar).
<i>Specifica di qualità</i>	Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale.
<i>TIB</i>	Testo integrato del bilanciamento istituito con delibera 312/2016/R/gas
<i>TISG</i>	Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (<i>Settlement</i>),

GLI OPERATORI

Di seguito vengono elencati in ordine alfabetico e descritti i principali “attori” il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto.

I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può infatti ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo, più compiti contemporaneamente.

Definizione	Descrizione
<i>Autorità</i>	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas <u>di regolazione per energia reti e ambiente</u> , istituita con legge 14 novembre 1995, n.481, è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas. Ha sede a Milano, Piazza Cavour 5.
<i>Cliente Finale o Cliente</i>	La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza il Gas per proprio consumo.
<i>Cliente Idoneo</i>	La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto Legislativo, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore o distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema.
<i>Distributore/ Impresa di Distribuzione</i>	La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del Gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.
<i>Operatore Allacciato</i>	Operatore allacciato immediatamente a valle del Punto Fisico di Riconsegna. Al Punto Fisico di Riconsegna possono essere allacciati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Clienti Finali; ➤ Imprese di Distribuzione; ➤ Altre Reti.

Definizione	Descrizione
<i>Impresa di Stoccaggio</i>	L'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.
<i>Impresa di Trasporto</i>	L'impresa che svolge l'attività di trasporto di Gas Naturale.
<i>Impresa Maggiore</i>	La società Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Produttore di Gas/ Impresa di Produzione</i>	La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del Gas prodotto <u>ovvero la persona fisica o giuridica che ha la disponibilità di un impianto di produzione di biometano.</u>
<i>Trasportatore</i>	La società S.G.I. S.p.A. che fornisce secondo le regole definite nel Codice di Rete il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla rete di metanodotti da lei gestita/operata ai sensi dall'art.2 lettera t) del Decreto.
<i>Utente</i>	Utilizzatore del sistema Gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.
<u><i>Fornitore Transitorio</i></u>	<u>L'Utente o gli Utenti selezionati che a seguito dell'attivazione del Servizio di Default Trasporto, assumono la qualifica di Utente con riferimento ai Punti di Riconsegna per i quali non risulti conferita capacità di trasporto e non sia ancora avvenuta la relativa discatura, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto a seguito di inadempienza dell'Utente e ai relativi prelievi.</u>
<u><i>Fornitore di Ultima Istanza o FUI</i></u>	<u>Il soggetto selezionato attraverso procedure definite dall'Autorità, che a seguito dell'attivazione del Servizio di Fornitura di Ultima Istanza, assume la qualifica di Utente con riferimento ai Punti di Riconsegna nella titolarità dei Clienti Finali di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG.</u>

CONTESTO NORMATIVO

1.1 LA DIRETTIVA n. 98/30/CE	2
1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00 ...	2
1.3 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO DEI TERZI ALLA RETE	3
1.4 LA DELIBERA N. 137/02	4
1.5 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA	4
1.6 I CLIENTI FINALI E I CLIENTI IDONEI	5
1.7 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.....	5
1.8 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	5
1.8.1 <i>Le leggi del governo</i>	6
1.8.2 <i>I decreti ministeriali</i>	7
1.8.3 <i>Le Delibere dell'Autorità</i>	7
1.8.4 <i>Parlamento e Consiglio Europeo</i>	98

1.1 LA DIRETTIVA N. 98/30/CE

La Direttiva 98/30/CE, definendo norme comuni per il trasporto, la distribuzione, l'importazione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, ha avviato un'importante fase del processo di completamento del mercato europeo dell'energia attraverso la progressiva liberalizzazione del mercato del gas, allo scopo di creare un mercato unico europeo per il gas naturale, garantendo al contempo parità di condizioni e trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

In Italia il recepimento della Direttiva 98/30/CE è avvenuto con la Legge delega (legge n.144 del 17 maggio 1999) e il Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000.

1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00

Prima del processo di liberalizzazione del mercato, l'industria del gas era caratterizzata dalla presenza di un'impresa dominante verticalmente integrata dalla produzione al trasporto mentre nella distribuzione all'Utente finale operavano singoli operatori di pubblico interesse.

Il Decreto Legislativo n.164/00 avvia e realizza il mercato concorrenziale regolandone i tempi di attuazione e le modalità, attuando quanto disposto dalla Direttiva n° 98/30/CE. L'obiettivo è quello di offrire ai Clienti Finali un servizio a prezzi sempre più competitivi, incentivando da un lato la presenza di più operatori nell'approvvigionamento del Gas e dall'altro stimolandone i consumi.

Il Dlgs n.164/00 dispone per l'attività di trasporto la predisposizione del Codice di Rete e la sua adozione. S'individuano di seguito i principali aspetti del Dlgs n.164/00:

- a) l'individuazione della rete nazionale di gasdotti da parte del Ministero delle Attività Produttive;

- b) la determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di criteri che consentano a tutti gli Utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e gli obblighi dei soggetti che svolgono tali attività;
- c) l'adozione da parte delle società di trasporto di un proprio Codice di Rete da redigere entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera, che fissa i criteri d'accesso, e da trasmettere poi all'Autorità per la verifica di conformità ai predetti criteri;
- d) la regolamentazione dell'attività di trasporto e dispacciamento attraverso la definizione di criteri per il calcolo delle tariffe massime consentite;
- e) Il principio di idoneità, le soglie di consumo minimo e la sua estensione a tutti i Clienti Finali a partire dal 1° gennaio 2003;
- f) la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività della filiera gas, eccetto che per l'attività di stoccaggio, che può essere separata solo contabilmente e gestionalmente dall'attività di trasporto.

Il Dlgs n.164/00, imponendo alle imprese del gas verticalmente integrate la separazione societaria dell'attività di trasporto dalle altre attività della filiera, consente la presenza di più operatori nell'approvvigionamento, l'offerta di un servizio più competitivo a vantaggio dei Clienti Finali e la regolamentazione degli aspetti operativi ed economici da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1.3 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO DEI TERZI ALLA RETE

La Direttiva 98/30/CE stabilisce per gli Stati Membri la possibilità di scelta tra un regime di accesso regolato o negoziato per l'accesso al sistema delle reti di trasporto. L'Italia ha recepito nel Dlgs n.164/00 il regime dell'accesso regolato nel quale le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto sono caratterizzate da un'attività di ottimizzazione del gestore della rete che coordina le capacità necessarie agli Utenti e propone delle tariffe applicabili, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla quale compete successivamente un controllo di conformità. Pertanto il funzionamento complessivo del sistema dovrebbe essere atto a favorire condizioni economiche più vantaggiose per tutti gli Utenti.

L'accesso al sistema gas: rete di trasporto, rete di distribuzione, stoccaggio e GNL, rappresenta uno dei punti chiave della liberalizzazione del settore. Il sistema è costituito da una rete interconnessa tra stoccaggio, GNL, trasporto e distribuzione all'Utente. A tale scopo il Dlgs n.164/00 obbliga le imprese che gestiscono le infrastrutture di gas a fornire l'accesso al sistema ai soggetti terzi, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le norme e regole operative che garantiscano a tutti gli Utenti la libertà di accesso a parità di condizioni e sulla base dei quali i trasportatori predispongono il Codice di Rete.

Sono previsti casi nei quali le società di trasporto possono rifiutare l'accesso al sistema: la mancanza di capacità, l'impedimento nello svolgere gli obblighi di servizio pubblico ed il sorgere in capo ad imprese del gas di gravi difficoltà economico-finanziarie derivanti dall'esecuzione di contratti di tipo "Take or Pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Direttiva 98/30/CE. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese per il gas di produzione nazionale. Ha diritto all'accesso al sistema l'Utente che sostenga il costo per costruire un'infrastruttura gas nel caso in cui vi sia carenza di capacità.

1.4 LA DELIBERA N. 137/02

In attuazione dell'art. 24 comma 5 del Dlgs n.164/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il 26 luglio 2002 la Delibera n.137/02. Il documento definisce le "garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione del Codice di rete", ossia un codice che stabilisca le regole e le condizioni generali del contratto di trasporto che il Trasportatore è tenuto a stipulare con tutti gli Utenti e che regola i rapporti che intercorrono tra Trasportatore, Utente ed Autorità di regolazione.

1.5 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA

La Rete di Trasporto Nazionale è stata individuata con decreto del Ministro delle Attività Produttive il 22 dicembre 2000 ed è composta dalle grandi dorsali di trasporto del gas in alta pressione che si dipartono dai punti di immissione, dagli stoccaggi nazionali e dai giacimenti nazionali. Le Reti Regionali, sempre in alta pressione, hanno carattere prevalentemente di collegamento interno tra le regioni e allacciano le reti locali di distribuzione.

Le tariffe di trasporto sono formulate dagli operatori sulla base di criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la Delibera n.120 del 31 maggio 2001 e poi proposte alla stessa Autorità per l'approvazione. La tariffa di trasporto nazionale, avente una struttura di tipo "Entry-Exit", si compone di una quota fissa e di una variabile.

1.6 I CLIENTI FINALI E I CLIENTI IDONEI

Sul lato della domanda, il Dlgs n.164/00 distingue tra cliente idoneo e cliente finale: il primo è definito come la persona fisica o giuridica che è libera di acquistare il gas da qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, mentre il secondo è rappresentato dal consumatore che acquista il gas per uso proprio. Dal 1° gennaio 2003 il Dlgs n.164/00 apre il mercato a tutti i Clienti Finali dando la possibilità di acquistare il gas da qualsiasi operatore del gas.

1.7 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

La Direttiva 98/30/CE all'articolo 21 prevede che gli Stati Membri possano istituire delle autorità di regolazione indipendenti. In Italia l'Autorità di regolazione, Autorità per l'energia elettrica e per il gas, nasce con la legge del 14 novembre 1994 n.481. Questa legge istituisce le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, intese come autorità autonome ed indipendenti con funzioni di regolazione e controllo a livello nazionale, e ne definisce le finalità e le relative funzioni. Infine il Dlgs n.164/00 inquadra l'organizzazione del settore, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la regolamentazione del mercato e al Ministero delle Attività Produttive i compiti di indirizzo e di progressiva armonizzazione del sistema.

1.8 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

I successivi paragrafi, suddivisi secondo il criterio del soggetto che emana i provvedimenti, riportano la normativa di riferimento, rilevante ai fini dell'attività di trasporto e dell'applicazione del Codice di Rete.

1.8.1 Le leggi del governo

- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 di attuazione della Direttiva n° 30/98/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n°144 - pubblicato in G.U. n.142 del 20 giugno 2000. Di interesse per il Codice di Rete sono i seguenti articoli:
 - art.2 - "Definizioni";
 - art.3 - "Norme per l'attività di importazione";
 - art.8 - "Attività di trasporto e dispacciamento";
 - art.9 - "Definizione di rete nazionale di gasdotti";
 - art.10 - "Definizione di linee dirette";
 - art.12 - "Disciplina dell'attività di stoccaggio";
 - art.17 - "Attività di vendita ai Clienti Finali";
 - art.18 - "Attività di vendita";
 - art.20 - "Obblighi di informazione delle imprese del gas";
 - art.21 - "Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale";
 - art.23 - "Tariffe";
 - art.24 - "Disciplina dei casi di rifiuto d'accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "Take or Pay";
 - art.25 - "Procedure di verifica in caso di rifiuto d'accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico";
 - art.26 - "Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti "Take or Pay";
 - art.27 - "Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas".

- Legge n°144 del 17 maggio 1999 – Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (Articolo 41) - pubblicata in SO n.99/L alla G.U. n.118 del 22 maggio 1999.

- Legge n°481 del 14 novembre 1995 – Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità - pubblicata in SO n.136 alla G.U. del 18 novembre 1995.

1.8.2 I decreti ministeriali

- Decreto Ministeriale 24 giugno 2002 - Autorizzazione alla vendita di gas é stato pubblicato sulla G.U. n°203 del 30 agosto 2002;
- Decreto Ministeriale 26 settembre 2001 - Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001/2002 degli stoccaggi nazionali di gas – pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 - Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'Articolo 3 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 - pubblicato in G.U. - Serie Generale n.97 del 27 aprile 2001;
- Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 - Individuazione della Rete Nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 - pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2001.
- Decreto Ministeriale del 25 giugno 2004 - Approvazione della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli;
- Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8"
-

1.8.3 Le Delibere dell'Autorità

- Delibera n°146/02 del 25 luglio 2002 – Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01;
- Delibera n°137/02 del 17 luglio 2002 - Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei Codici di Rete e Relazione tecnica - pubblicata in G.U. – Serie Generale n.190 del 14 agosto 2002;

- Delibera n°127/02 del 2 luglio 2002 - Rettifica di errori materiali nella Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 - pubblicata in G.U. - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2002;
- Delibera n°26/02 del 27 febbraio 2002 - Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale e Relazione Tecnica - pubblicata in G.U. - Serie Generale n.77 del 2 aprile 2002;
- Delibera n°311/01 del 21 dicembre 2001 - Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione e Relazione tecnica - pubblicata nel Supplemento ordinario della G.U. – Serie Generale n.84 del 10 aprile 2002;
- Delibera n°193/01 del 7 settembre 2001 - Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in attuazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 - pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 217 del 18 settembre 2001;
- Delibera n°184/01 del 7 agosto 2001 - Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale - pubblicata in G.U. – Serie Generale n.199 del 28 agosto 2001;
- Delibera n°120/01 del 30 maggio 2001- Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl e Relazione tecnica - pubblicata nel Supplemento ordinario della G.U. – Serie Generale n.147 del 27 giugno 2001;
- Deliberazione n° 120/01 - Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl;
-
- Delibera n°193/00 del 18 ottobre 2000 - Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale e Relazione tecnica - pubblicata in G.U. – Serie Generale -n. 273 del 22 novembre 2000.

1.8.4 Parlamento e Consiglio Europeo

- Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998: "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale", pubblicata in G.U. n. L 204 del 21/07/1998.
- Direttiva n° 03/55/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE;

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE	2
5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO	2
5.2.1 Qualifica di Cliente Idoneo.....	2
5.2.2 Autorizzazione alla vendita.....	2
5.2.3 Requisiti per immissione e prelievo.....	2
5.2.4 Garanzie finanziarie.....	3
5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO	76
5.4 PERDITA DEI REQUISITI	7
5.5 RICHIESTE DI ACCESSO	87
5.6 RICHIESTE NON VALIDE.....	87
5.7 RICHIESTE RIFIUTATE	8
5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO.....	8
5.8.1 Oggetto del conferimento	8
5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna.....	109
5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR	10
5.8.4 Le risultanze del conferimento di capacità.....	1244
5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO	1312
5.9.1 La procedura di conferimento della capacità.....	1312
5.9.1.1 Oggetto del conferimento.....	1342
5.9.1.2 Procedura di conferimento di capacità disponibile	13
5.9.1.3 Procedura di conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna termoelettrici	14
5.9.1.4 Procedura di conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR.....	15
5.9.1.5 Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni.....	15
5.9.1.6 Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta	1645

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, indicati nel presente capitolo.

5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto sono tenuti ad attestare, conformemente a quanto previsto dalla Delibera, tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i requisiti illustrati di seguito.

5.2.1 Qualifica di Cliente Idoneo

L'Utente dovrà possedere i requisiti di cui all'Articolo 22 del Decreto Legislativo 164/00.

5.2.2 Autorizzazione alla vendita

In caso di vendita ai Clienti Finali l'Utente dovrà inoltre possedere i requisiti di cui all'Art. 17 del D.lgs 164/2000

5.2.3 Ulteriori Requisiti di cui alla Delibera 512/21

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/21, articolo 4 comma 4, l'accesso al servizio di trasporto presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, ove il Titolare dell'Impianto di misura sia diverso dal Trasportatore, è consentito ai soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto qualora il Titolare dell'Impianto di misura abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al Punto medesimo.

5.2.3.2.4 Requisiti per immissione e prelievo

Per consentire al Responsabile del bilanciamento la gestione delle posizioni di disequilibrio di ciascun Utente, compresi quelli della rete SGI, l'Utente che intenda accedere al servizio di trasporto offerto dal Trasportatore deve disporre del contratto di trasporto con l'Impresa Maggiore, ed essere, quindi, in possesso dei requisiti per

immettere e prelevare gas ai punti della rete dei gasdotti, essendo – Utente del Bilanciamento ai sensi delle delibere 45/11arg e 312/2016/R/Gas.

5.2.45.2.5 Garanzie finanziarie

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, a garanzia della copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dall'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 14 della delibera 137/02, è costituito dal possesso di uno "rating" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, la fornitura di adeguate garanzie finanziarie.

La valutazione della solidità finanziaria del richiedente è svolta dal Trasportatore secondo i seguenti criteri:

- a) E' considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio-lungo termine, pari ad almeno:

Baa3	se fornito da Moody's Investor Services; oppure
BBB-	se fornito da Standard & Poor's Corporation
BBB-	se fornito da Fitch Ratings

Il potenziale Utente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

- b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, quest'ultimo potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o "Parent Company Guarantee") rilasciata dalla controllante a favore del Trasportatore che esprima espressamente l'impegno - attivabile "a prima richiesta" da parte di quest'ultima - a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non potrà in alcun modo essere modificato.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 18 del codice di rete

- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente dovrà presentare al Trasportatore:
- I. a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un valore pari a un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita;
 - II. a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Garanzia B), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un importo pari a: 30 moltiplicato per la capacità conferita giornaliera moltiplicata per la somma dei corrispettivi unitari variabili e delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas¹. Il valore di tale garanzia (Garanzia B) non può essere superiore ad un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita.
- d) In tal caso la stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle predette garanzie.
Gli istituti fideiubenti dovranno avere i seguenti requisiti:

1. iscritto/a all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia emessa da società assicurativa;
2. in possesso di un “rating” creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali
 - Moody's Investor Services;
 - Standard & Poor's Corporation;
 - Fitch Ratings;
 - DBRS

pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure BBB low se fornito da DBRS.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una

¹ Corrispettivi unitari variabili e delle Componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas come definiti ai sensi del RTTG e delle Tariffe di trasporto approvate da ARERA

dichiarazione resa dalla società controllante con cui quest'ultima si impegna: - a comunicare tempestivamente a SGI eventuali variazioni dell'assetto societario dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile; - a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata qualora l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente ovvero nell'ipotesi di cui al precedente alinea;

3. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di escussione da parte di SGI ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 18.

In caso di perdita del “rating” creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 18.

Il testo delle lettere di garanzia viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non dovrà in alcun modo essere modificato.

Le garanzie richieste dovranno in ogni caso essere fornite al Trasportatore entro tre giorni prima dell'avvio del servizio di trasporto, pena l'inefficacia del Contratto di Trasporto eventualmente stipulato.

Tutte le garanzie prestate avranno validità a far data dal giorno di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, restando efficaci anche se questo sia modificato successivamente alla sua sottoscrizione, e si estingueranno allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso e dovranno essere rilasciate anche ai fini di copertura di eventuali somme che vengano a scadenza relative a Contratti di Trasporto per anni termici differenti.

A seguito di escussione parziale o totale delle garanzie finanziarie l'Utente è tenuto al ripristino entro sette giorni di calendario delle stesse nell'ammontare inizialmente previsto, pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto ex articolo 1456 del codice civile.

Contestualmente alle richieste di transazioni e incrementi di capacità l'Utente è tenuto ad integrare le garanzie finanziarie qualora l'incremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore al 20% dell'importo iniziale. Nel caso di riduzione, l'Utente è autorizzato a diminuire le garanzie qualora il decremento

dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore al 20% dell'importo iniziale.

L'Utente che debba presentare o adeguare la garanzia per un conferimento di capacità sui punti di Riconsegna termoelettrici di durata diversa da quella annuale è tenuto a far pervenire al Trasportatore la nuova garanzia o l'eventuale adeguamento almeno 3 giorni lavorativi prima rispetto alla data per cui viene richiesto il conferimento.

In alternativa alle garanzie finanziarie, l'Utente potrà presentare al Trasportatore dei depositi cauzionali (mediante bonifico bancario su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore) non fruttiferi degli importi calcolati come sopra descritto e con le medesime tempistiche. Il Trasportatore rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito.

Come ulteriore requisito di accesso, qualora l'Utente risulti già inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento così come definite alla lettera a) del sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo “Responsabilità delle Parti”, il Trasportatore richiederà una garanzia finanziaria, per un valore pari agli importi già venuti in scadenza per i quali l'Utente non abbia provveduto al pagamento e che non siano coperti da fideiussione bancaria.

Qualora la posizione debitoria provvisoria² dell'Utente nei confronti del Trasportatore, nonostante le garanzie previste sopra, superi il totale delle garanzie prestate, il Trasportatore ha la facoltà di richiedere all'Utente una modifica in aumento della garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A) in modo da garantire complessivamente con tutte le garanzie prestate un importo pari all'esposizione provvisoria, maggiorata del 20%. Tale garanzia, se richiesta dal Trasportatore, costituisce requisito per l'accesso e la prosecuzione del servizio di trasporto, al pari degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo. In tali casi il Trasportatore notificherà all'Utente la richiesta di garanzia integrativa fornendo evidenza del calcolo dell'esposizione provvisoria generata, l'Utente dovrà fornire la garanzia integrativa entro sette giorni di calendario dalla richiesta pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto.

Le garanzie finanziarie devono pervenire al Trasportatore dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente esclusivamente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite posta elettronica.

²Per il calcolo della posizione debitoria provvisoria dell'Utente vengono considerati:

- gli importi fatturati non ancora pagati scaduti e non scaduti;
- gli importi non fatturati ma maturati in forza del contratto di trasporto, calcolati sulla base delle allocazioni definitive e, ove non ancora disponibili, provvisorie.

5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata annuale, a partire dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti entro il 27 settembre³. Nel caso, invece, di conferimenti di capacità ad Anno Termico già avviato, il Contratto deve essere sottoscritto dalle Parti almeno tre giorni prima dell'avvio del servizio.

Il Trasportatore non sottoscriverà Contratti di Trasporto qualora la richiesta non risulti valida ai sensi del paragrafo 5.6.

Fatti salvi i trasferimenti/cessioni di capacità di trasporto disciplinati dal presente Codice di Rete al capitolo “Transazioni di capacità” ed aventi efficacia a partire dal 1° ottobre di ciascun Anno Termico, all'Utente che non sottoscriva o sottoscriva il Contratto di Trasporto entro il termine di cui sopra con impegni di capacità inferiori alle capacità conferite secondo la procedura di cui al paragrafo 5.8.3, sarà applicata una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità non sottoscritti.

5.4 PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 5.2 costituisce causa di risoluzione automatica, ex articolo 1456 codice civile, del Contratto di Trasporto, secondo i termini e le condizioni previste nel sottoparagrafo 18.3.1 b) del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 4, presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto comporta l'inefficacia parziale del Contratto di Trasporto, con riferimento al medesimo Punto, con decorrenza dalla data di risoluzione dell'Accordo di Metering. In tal caso, il Trasportatore provvederà ad avviare la procedura di chiusura del Punto, ai sensi di quanto previsto dalla RMTG, comma 12.9, secondo i termini e le modalità di cui al Capitolo 6.

³ Qualora la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, questa deve intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

5.5 RICHIESTE DI ACCESSO

Ciascun richiedente presenta al Trasportatore entro il 1° agosto di ogni anno la richiesta di accesso per l'Anno Termico successivo; tale richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità e le scadenze temporali del processo di conferimento, pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito internet ogni anno, come definito al paragrafo 5.8.1 del presente capitolo.

Alla richiesta di accesso, il Richiedente dovrà allegare la documentazione relativa al possesso di tutti i requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo⁴.

5.6 RICHIESTE NON VALIDE

Le richieste di accesso non saranno ritenute valide da parte del Trasportatore qualora:

- a. non contengano la documentazione richiesta di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo;
- b. siano presentate da un soggetto che non abbia uno dei requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- c. non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di conferimento, descritta di seguito.

5.7 RICHIESTE RIFIutate

Il Trasportatore potrà rifiutare le richieste di accesso nei casi previsti dall'Articolo 24 comma 2 del Decreto Legislativo.

5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO

5.8.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh⁵/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore su base continua e/o interrompibile per l'Anno Termico. Per quanto concerne il conferimento di capacità di trasporto sui Punti di Entrata RN si rimanda al codice di rete dell'Impresa Maggiore; non avviene un conferimento di capacità ai Punti di Consegn/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore.

⁴ I moduli relativi alle dichiarazioni di cui ai sottoparagrafi 5.2.1 e 5.2.3 e quelli per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili sul sito internet del Trasportatore.

⁵ Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.

La capacità di trasporto viene richiesta dall’Utente e ad esso conferita dal Trasportatore presso:

- Punti di Consegna;
- Punti di Riconsegna su RR;

Il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto entro il 31 agosto di ogni anno, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e per periodi pari ad un Anno Termico.

Per i soli Punti di Riconsegna termoelettrici, per i quali sia stata conferita capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo, ciascun Utente interessato può richiedere con effetto dal 1° Ottobre Capacità di durata mensile per il mese di ottobre (conferimento mensile);

L’Utente inoltre sarà tenuto ad indicare al Trasportatore, con riferimento a ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, ai fini dell’applicazione della Delibera 487/2017, l’eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all’alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Tale comunicazione verrà effettuata attraverso apposita modulistica messa a disposizione sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

La modulistica e la tempistica relative al conferimento sono pubblicate sul sito internet del Trasportatore entro il 30 giugno di ogni anno.

Per tutti i Punti di Riconsegna esistenti e non chiusi per i quali, in qualsiasi Giorno-gas non risulti conferita capacità di trasporto, SGI assegna la titolarità dei prelievi al Fornitore individuato ai sensi della disciplina del Servizio di default trasporto di cui alle delibere 249/2012 e 361/2013 (Fornitore Transitorio) e assegna allo stesso un conferimento di capacità di trasporto pari alla capacità conferita di tipo annuale al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna. La capacità di trasporto è conferita dalla data in cui sia attivata la fornitura di default fino alla fine dell’Anno Termico.

Laddove un nuovo soggetto intenda subentrare nel conferimento sul Punto di Riconsegna oggetto del servizio di default trasporto, dovrà concordare con il Fornitore Transitorio la cessione della intera capacità conferita allo stesso.

Il Trasportatore provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna

Come descritto nel capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", ciascuno dei Punti di Consegna risulta dall'aggregazione di più Punti di consegna fisici.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Consegna risultassero complessivamente superiori alla portata disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma ed al conferimento dei quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore procede successivamente a confermare i quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna.

5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR

Il Trasportatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR per l'Anno Termico in corso;
- b) il Potere Calorifico Superiore effettivo (PCSe)⁶;
- c) le capacità conferite e quelle disponibili sia per il servizio continuo sia per quello interrompibile;
- d) la variazione di capacità di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzioni o nuove realizzazioni o potenziamenti.

Le informazioni di cui ai punti a), c), d) vengono pubblicate sul sito Internet l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

Le informazioni di cui al punto b) sono pubblicate sul sito entro il 30 giugno di ogni anno, assieme alla modulistica e alle tempistiche, di cui al paragrafo 5.8.1.

I Punti di Riconsegna su RR possono essere costituiti da singoli punti fisici di riconsegna o da un aggregato di più punti, come nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto alle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto alle condizioni di riferimento pubblicate sono determinate dal Trasportatore per ogni Punto di Riconsegna su RR secondo la metodologia riportata

⁶ Definito come il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.

nell'Allegato 5A. Tali capacità non sono da intendersi come capacità massime conferibili, ma sono state determinate dal Trasportatore in base ad uno scenario di riferimento che tiene conto delle ipotesi di prelievo degli Utenti della rete, valutate sulla base delle informazioni disponibili, e di condizioni di esercizio al contorno di riferimento.

La capacità disponibile presso ogni Punto di Riconsegna su RR è calcolata come differenza tra la capacità di trasporto e quella conferita.

Qualora per un Punto di Riconsegna su RR la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute conferendo a ciascun Utente la capacità richiesta.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna su RR risultino complessivamente superiori alla capacità di trasporto, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Riconsegna su RR;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina l'eventuale ulteriore quantitativo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore provvede ad inviare all'Utente, contestualmente ai risultati del conferimento, il Contratto di Trasporto, che dovrà essere sottoscritto dalle Parti entro i termini previsti dal paragrafo 5.3.

La capacità conferita ai Punti di Riconsegna su RR è da intendersi impegnativa per tutto l'Anno Termico e non più rivedibile nel corso dello stesso Anno Termico, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.9 ed al capitolo “Transazioni di capacità”.

SGI rende disponibile sul proprio sito internet, nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, l'informazione relativa al Codice ATECO associato a ciascun Punto di Riconsegna. Il Codice ATECO viene fornito dal Cliente Finale a SGI attraverso specifica comunicazione.

Per la definizione dei Punti di Riconsegna termoelettrici, SGI adotterà le informazioni risultanti dal Codice ATECO relative a ciascun punto di Riconsegna, come comunicate dal Cliente Finale.

SGI non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza di tale informazione.

5.8.4 Le risultanze del conferimento di capacità

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le tempistiche e le modalità con le quali verranno comunicate le risultanze del conferimento di capacità.

In base ai criteri di cui ai paragrafi precedenti, verrà comunicato a ciascun Utente l'esito del conferimento di capacità.

Ciascun Utente, utilizzando i moduli che il Trasportatore gli renderà disponibili, è tenuto a confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità comunicategli dal Trasportatore. Contestualmente a tale comunicazione l'Utente dovrà fornire:

- la dichiarazione attestante, in alternativa:
 - l'avvenuta richiesta;
 - l'impegno all'inoltro della richiesta entro i termini del ciclo di conferimento ad inizio anno termico previsti dall'Impresa Maggiore di Trasporto;
 - il possesso di capacità di trasporto di cui al paragrafo 5.2.3
- la dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere i corrispettivi di trasporto dovuti in relazione alle capacità confermate, l'impegno ad attivare le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 5.2.4 e l'impegno a sottoscrivere il Contratto di Trasporto.

Il Trasportatore concluderà il processo inviando a ciascun Utente l'esito del conferimento entro il 31 agosto di ogni anno e provvedendo contestualmente alla pubblicazione delle capacità ancora disponibili.

L'Utente potrà inviare una richiesta impegnativa per tali capacità di trasporto entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il Trasportatore fornisce le informazioni per il conteggio delle garanzie finanziarie necessarie a copertura degli impegni di capacità richiesti.

Entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre il Trasportatore invierà le risultanze del conferimento delle ulteriori capacità richieste con effetto dal 1° ottobre successivo.

Il Trasportatore consente le rettifiche di errori materiali presenti nelle richieste di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico che non pregiudichino l'esito delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate correttamente nei termini.

Tutte le richieste di rettifica dovranno essere presentate al Trasportatore entro e non oltre il 25 settembre del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.

5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO

5.9.1 La procedura di conferimento della capacità

5.9.1.1 Oggetto del conferimento

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto per l'Anno Termico anche successivamente all'inizio di tale Anno Termico:

- a) qualora vi sia ancora Capacità di Trasporto a condizioni di riferimento disponibile;
- b) qualora vi sia capacità disponibile incrementale;
- c) per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna su RR;
- d) per l'avvio di nuovi Punti di Consegna .

Qualora il Punto di Riconsegna per il quale si richieda il conferimento risulti non aperto, per la riapertura del Punto di Riconsegna, l'Utente dovrà fornire al Trasportatore la richiesta di apertura valvola, da inviare contestualmente alla richiesta di conferimento. Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà la riapertura del Punto di Riconsegna dopo che le condizioni di cui al Paragrafo 6.2.1 verranno soddisfatte compatibilmente coi propri tempi tecnici.

5.9.1.2 Procedura di conferimento di capacità disponibile

La richiesta di incremento e/o nuovo conferimento di capacità ad Anno Termico avviato deve essere inviata – nelle modalità e con i mezzi indicati dal capitolo "Procedure di coordinamento informativo" – entro l'11° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili per il mese M, pubblicazione che avviene nell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

L'Utente in caso di conferimento di capacità su un Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, sarà tenuto a comunicare al Trasportatore l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione attraverso le modalità presenti sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

Qualora la richiesta non sia superiore alla capacità disponibile, la stessa verrà soddisfatta.

Qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale

o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di più richieste, complessivamente superiori alla capacità disponibile per uno stesso Punto di Riconsegna su RR, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio di conferimento pro quota, ossia proporzionale alle richieste ricevute, limitando automaticamente le capacità a tale valore massimo disponibile.

Nei casi di avviamento e disponibilità della capacità richiesta a seguito di verifiche tecniche, il Trasportatore applica un corrispettivo di capacità ridotto in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità incrementale conferita. In tutti gli altri casi il corrispettivo per la capacità conferita è dovuto per l'intero Anno Termico.

5.9.1.3 Procedura di conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna termoelettrici

In relazione ai Punti di Riconsegna termoelettrici, gli Utenti possono richiedere ad anno termico avviato un conferimento di capacità di tipo annuale per la restante parte dell'Anno Termico e, per i punti che siano già oggetto di conferimento di capacità annuale, un conferimento di capacità di durata:

- Mensile (ciascun mese di calendario all'interno dell'anno termico);
- Giornaliero (ciascun Giorno-gas).

Le richieste di capacità di tipo mensile devono pervenire a SGI entro i termini di cui al paragrafo 5.9.1.2. Il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

La richiesta di capacità di durata giornaliera, invece, dovrà pervenire a SGI entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento e si intenderà accettata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) L'Utente che richiede il conferimento di capacità giornaliera, risulti già titolare di capacità sul Punto di Riconsegna;
- b) Le garanzie finanziarie di cui al Paragrafo 5.2.4 copra gli obblighi derivanti dal conferimento di capacità giornaliero richiesto;
- c) Vi sia capacità disponibile sul Punto di Riconsegna oggetto del conferimento.

Qualora una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) non venga rispettata, il conferimento si considererà non accettato.

Nel solo caso in cui la richiesta di conferimento di capacità sia superiore alla capacità disponibile sul Punto di Riconsegna e, contemporaneamente, l'Utente rispetti le condizioni di cui alle lettere a) e b), il Trasportatore accoglierà la richiesta di conferimento per i soli quantitativi di capacità conferibili data la capacità disponibile pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito internet.

Ogni primo giorno lavorativo del mese il Trasportatore trasmette agli Utenti un riepilogo dei conferimenti di capacità giornalieri ottenuti nel mese precedente.

Per i conferimenti di capacità sui Punti di Riconsegna termoelettrici, valgono le disposizioni di cui al Paragrafo 9.5.5.5.1 del Codice di Rete SGI in merito alle tempistiche per la definizione di una regola di allocazione in caso di richiesta di conferimento di due o più Utenti sul Punto di Riconsegna.

5.9.1.4 Procedura di conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR

L'Utente trasmette richiesta di conferimento di capacità per un Punto di riconsegna di prossima attivazione, a valle della pubblicazione dello stesso Punto di riconsegna fra quelli di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di attivazione richiesta nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta secondo quanto previsto dal capitolo “Realizzazione e gestione dei Punti di consegna e Riconsegna” e con le modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Nel caso in cui la richiesta di avviamento pervenga da un nuovo Utente, tale richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al presente capitolo.

Anche durante il periodo di avviamento troveranno applicazione i corrispettivi di scostamento così come previsti al paragrafo 9.6.

5.9.1.5 Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni

L'Utente trasmette la richiesta e la data dell'avviamento, e fornisce le informazioni circa la capacità giornaliera incrementale, a valle della pubblicazione del Punto di Consegna da Produzione locale (o nuove produzioni) da avviare fra i Punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

5.9.1.6 Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta

Per i Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta, ovvero con prelievi giornalieri nei periodi di punta sempre inferiori al 10% della capacità conferita⁷, l'Utente presenta al Trasportatore una richiesta di conferimento di capacità nei tempi e con le modalità previste dai paragrafi 5.5 (per conferimenti di capacità all'inizio dell'Anno Termico) e 5.9.1.2 (per conferimenti di capacità ad Anno Termico avviato).

⁷ Per le definizioni di periodo fuori punta e di periodo di punta si veda il Glossario.

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

6.1 RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA E PER IL POTENZIAMENTO DI PUNTI ESISTENTI	2
6.1.1 Premessa.....	2
6.1.2 Richiesta di nuovo punto di consegna/riconsegna o potenziamento.....	3
6.1.3 Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna.....	3
6.1.4 Valutazione progettuale tecnico-economica	3
6.1.5 Comunicazione di ammissibilità e offerta	4
6.1.6 La realizzazione del punto di consegna/riconsegna.....	5
6.1.7 Realizzazione della cabina di regolazione e misura	6
6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI E LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR	7
6.2.1 Avviamento dei nuovi punti di riconsegna.....	7
6.2.2 Chiusura dei punti di riconsegna	8
6.2.2.1 Richiesta dell’Utente.....	8
6.2.2.2 Chiusura dei punti privi di accordo di metering.....	12
6.3 ODORIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO	12
6.3.1 Tempi e modalità di acquisizione delle informazioni.....	13
6.4 CONDIZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	14
6.4.1 Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano	14
6.4.2 Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano	15

6.1 -RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA E PER IL POTENZIAMENTO DI PUNTI ESISTENTI

6.1.1 Premessa

L'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 164/2000 stabilisce che "le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili".

Nel presente capitolo sono definiti i termini e condizioni che regolano la richiesta e la realizzazione di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, o il potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

Di seguito sono riportate le fasi generali del processo, mentre si rimanda agli Allegati 6A e 6B per le procedure specifiche per la realizzazione di nuovi Punti di Riconsegna o di Consegna.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet:

- a) le specifiche di qualità per il gas (metano e biometano) da immettere in rete;
- b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) i criteri per la localizzazione del punto di consegna alla rete;
- d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
- e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
- f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

Le fasi del processo possono essere descritte come:

1. Richiesta;
2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
3. Valutazione progettuale tecnico-economica;
4. Comunicazione di ammissibilità e l'offerta;
5. Realizzazione

6.1.2 Richiesta di nuovo punto di consegna/riconsegna o potenziamento

Per la realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna, il soggetto che richiede l’allacciamento (il “Richiedente”) deve trasmettere una richiesta al Trasportatore, con la quale il soggetto richiedente dovrà fornire, a seconda della tipologia di impianto, gli elementi minimi indicati negli allegati 6A e 6B.

Con riferimento ai soli Punti di Riconsegna, il Richiedente trasmette anche l’eventuale attestazione della volontà di realizzare e gestire l’Impianto di misura.

6.1.3 Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Dopo aver ricevuto la richiesta, di cui agli Allegati 6A e 6B, il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente.

Successivamente il Trasportatore e il richiedente dovranno concordare l’ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, sottoscrivendo il relativo verbale.

Ove non fosse possibile contattare il soggetto richiedente o identificare il Punto di Consegna/Riconsegna nei tre mesi successivi alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta e l’eventuale cauzione verrà escussa.

6.1.4 Valutazione progettuale tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal richiedente, del punto di connessione alla rete esistente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato il Trasportatore provvede ad elaborare lo studio di fattibilità e il progetto preliminare e ad effettuare la stima sia dell’investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento. La realizzazione dello studio di fattibilità prevede il versamento, da parte del Richiedente, di una cauzione a garanzia della manifestazione di interesse. Tale cauzione è differenziata a seconda che si tratti di richieste di realizzazione di punti di consegna di cui al paragrafo 6B.2 o di punti di riconsegna di cui al paragrafo 6A.3.

Le metodologie adottate sono riportate negli allegati 6A e 6B.

6.1.5 Comunicazione di ammissibilità e offerta

Il Trasportatore comunica al Richiedente l'esito dello studio di fattibilità e le condizioni di ammissibilità della richiesta o gli eventuali motivi di inammissibilità della stessa.

In caso di ammissibilità della richiesta il Trasportatore, a seconda della tipologia di allacciamento assegna il codice univoco alla pratica e predispone un'offerta di allacciamento, entro i termini di cui agli allegati 6A e 6B.

Con l'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a presentare al Trasportatore, a copertura degli impegni sottostanti le richieste di realizzazione delle connessioni, una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera.
- deposito cauzionale non fruttifero.

Nei casi di potenziamento/realizzazione di allacciamenti di nuovi punti di consegna da produzioni di gas naturale e di biometano, il Trasportatore, a valle della valutazione progettuale tecnico-economica, di cui al paragrafo 6.1.4, determinerà un contributo a carico del soggetto Richiedente sulla base della spesa prevista. Tale contributo deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete. La metodologia di calcolo del contributo è riportata nell'Allegato 6B. In tali casi, l'importo della garanzia che il Richiedente è tenuto a versare al Trasportatore sarà pari al costo di realizzazione del Punto di consegna, dedotto dell'ammontare del contributo.

L'offerta ha validità di 36 mesi dalla data di emissione e si intende accettata con la restituzione della comunicazione di ammissibilità controfirmata dal Richiedente, ma si intenderà perfezionata solo nel momento in cui, entro il termine di validità sopraindicato:

- 1) pervenga al Trasportatore copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- 2) sia presentata, contestualmente all'accettazione dell'offerta alla firma del contratto di allacciamento, una delle forme di garanzia richiesta;
- 3) qualora previsto, venga pagato il contributo da parte del soggetto richiedente sia pagato; il suo mancato pagamento comporterebbe l'automatica risoluzione del contratto.

—
In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l’offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Accettando l’offerta, il Richiedente si impegna a corrispondere al Trasportatore gli importi di seguito precisati al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Qualora il soggetto richiedente rinunci – con comunicazione scritta al Trasportatore – alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dal Trasportatore, dedotto l’eventuale contributo già versato;
- b) Nel caso in cui entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata dal Trasportatore, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all’intero costo indicato nell’offerta, dedotto l’eventuale contributo già versato.

La garanzia bancaria o il deposito cauzionale non fruttifero di cui sopra potranno essere escussi dal Trasportatore in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

6.1.6 La realizzazione del punto di consegna/riconsegna

Al completamento delle fasi di cui sopra, viene avviata la fase autorizzativa e realizzativa dell’allacciamento.

Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna sarà completato, il Trasportatore provvederà alla relativa comunicazione al cliente e ne pubblicherà gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

La realizzazione dell’allacciamento comporta da parte del Trasportatore la restituzione della cauzione di cui al paragrafo 6.1.4.

Per le richieste di conferimento di capacità sui nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, si rimanda a quanto stabilito all’interno del Capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto”.

6.1.7 Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e misura è sempre a carico del richiedente nei casi di Punti di Consegna, e del ~~Con riferimento ai soli Punti di Riconsegna, l'Impianto di misura è di norma a carico del Trasportatore, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione attestazione di cui al par. 6.1.2 alla lettera k) del paragrafo 1.1.1; in tali casi, l'Impianto di misura sarà realizzato a cura e carico del Richiedente, unitamente agli impianti di regolazione e filtraggio e alla cabina di regolazione e misura (Impianto REMI) che saranno in ogni caso a carico del richiedente, richiedente.~~ Le apparecchiature ~~di misura~~ che verranno poste nella cabina stessa ed il relativo schema di installazione dovranno essere preventivamente concordate con il Trasportatore; in accordo alla legislazione vigente e alle regole di buona tecnica.

Il soggetto richiedente può adottare, nell'ambito della realizzazione dell'impianto, (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura.

A seguito dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente trasmetterà la documentazione di progetto relativa all'impianto di regolazione e misura al fine di consentire a SGI la verifica della rispondenza degli apparati di misura e del relativo schema di installazione alle disposizioni sopra riportate.

Il richiedente si impegna inoltre a rendere possibile l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente: qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna sia ad eseguire le necessarie modifiche indicate dal Trasportatore per rendere operabile in maniera autonoma le parti di impianto di propria responsabilità sia in ogni caso ~~a~~ garantire – a mezzo apposita autodichiarazione - la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto ~~di misura~~, così da consentire al proprio fornitore l'adempimento degli obblighi assunti verso il Trasportatore ai sensi del presente documento: tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura devono essere:

- a) realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati con protocollo conforme ai sistemi del Trasportatore (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM));

- b) provviste di collegamento telefonico prescelto.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- a) posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia; dotati di apposito connettore;
- b) alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica.

Il Trasportatore, in accordo con il Richiedente, potrà definire apposite procedure inerenti le modalità di accesso del proprio personale presso le cabine REMI, nonché l'eventuale esecuzione delle attività di installazione e manutenzione di proprie apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati.

6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI E LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR

6.2.1 Avviamento dei nuovi punti di riconsegna

Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna (intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas) dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- a) conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- b) completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore Allacciato;
- c) assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna;
- d) sottoscrizione del verbale di constatazione e verifica da parte del proprietario dell'impianto di misura e del Trasportatore;

- e) possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VV.F o dichiarazione sostitutiva);
- f) esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14 anche in caso di riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi.
- g) Sottoscrizione dell'accordo di Metering così come previsto al capitolo 10 paragrafo 4 del presente Codice di rete.

Si definisce “periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR”, per un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso al sistema gestito dal Trasportatore, il periodo di 9 mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di:

- a. realizzazione di un nuovo Punto di Riconsegna su RR, o
- b. di potenziamento superiore al 10% della capacità esistente, o
- c. di potenziamento inferiore al 10% della capacità esistente, nel caso di rifacimento dell'impianto esistente¹ tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati; in tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati.

6.2.2 Chiusura dei punti di riconsegna

6.2.2.1 Richiesta dell'Utente

6.2.2

Qualora un Utente richieda al Trasportatore tramite richiesta scritta di interrompere il flusso del Gas oggetto della fornitura a un Cliente Finale – attraverso l'operazione di “discatura” – dovrà fornire al Trasportatore la apposita documentazione, presente sul sito internet della Società, a seconda delle casistiche previste, ovvero:

- Tipologia 1: nel caso vi sia accordo tra le parti;
- Tipologia 2: nei casi di cessazione di attività del Cliente Finale;
- Tipologia 3: negli altri casi diversi rispetto a Tipologia 1 e Tipologia 2.

¹ Per la definizione di rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica si veda il Glossario.

Ad esclusione dei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta di discatura potrà contenere, in via preventiva, la richiesta di programmazione di un eventuale secondo intervento di discatura qualora il primo non andasse a buon fine. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato ovvero in caso di rinuncia da parte dell’Utente alla richiesta di discatura comunicata nelle forme sotto indicate.

Nei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta deve pervenire a SGI con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista di chiusura indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione, SGI comunicherà all’Utente la data dell’intervento cercando di attenersi il più possibile alla richiesta dell’Utente.

Negli altri casi, la richiesta di discatura deve pervenire a SGI almeno 30 giorni prima della data indicata nella richiesta.

Una volta verificata la validità della documentazione e il ricevimento della stessa da parte del Cliente Finale, il Trasportatore provvederà, tramite risposta motivata, entro 3 giorni lavorativi, a comunicare all’Utente i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) il nominativo e il recapito della persona incaricata dall’impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) la data proposta dall’impresa di trasporto per l’effettuazione dell’operazione richiesta dall’Utente;
- e) l’indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al cliente finale con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni solari, rispetto alla data individuata per l’esecuzione dell’intervento, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell’eventuale secondo intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.

Una volta ricevuta la programmazione dell’intervento da parte del Trasportatore, sarà cura dell’Utente provvedere ad informare il Cliente Finale interessato dall’attività di discatura attraverso comunicazione scritta (Comunicazione di Chiusura).

La Comunicazione di Chiusura dovrà almeno contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione del primo intervento di discatura del punto di riconsegna e dell'eventuale secondo intervento di discatura nel caso il primo non andasse a buon fine, come programmata e comunicata da SGI all'Utente;
- la specifica avvertenza che l'intervento di discatura sarà comunque effettuato anche senza la presenza dello stesso cliente finale.

La Comunicazione di Chiusura dovrà pervenire al Cliente Finale entro un congruo anticipo tale da consentire allo stesso di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di discatura “con accordo” (Tipologia 1). In tali casi si demanderà all'accordo tra il Cliente Finale e l'Utente come comunicato a SGI.

L'Utente, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello pubblicato sul proprio sito internet da SGI, dovrà dare evidenza al Trasportatore che la Comunicazione di Chiusura sia pervenuta al Cliente Finale con l'anticipo di cui sopra e con i contenuti minimi necessari.

In caso di Punto di Riconsegna condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di discatura tramite un proprio rappresentante. In tali casi, la delega al medesimo Utente deve pervenire da parte di tutti gli Utenti presenti sul punto.

Resta in capo all'Utente l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il Punto di Riconsegna su RR in oggetto fino alla fine dell'Anno Termico.

SGI non darà seguito all'attività di discatura nei seguenti casi:

- a) nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso per il quale la richiesta di discatura non sia pervenuta da parte di tutti gli Utenti coinvolti;
- b) qualora l'Utente non abbia fornito attestazione a SGI, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra, di avere trasmesso la Comunicazione di Chiusura al Cliente Finale con il contenuto minimo sopra descritto e che la stessa sia stata ricevuta dal Cliente Finale entro i termini di congruo anticipo sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di Punti di Riconsegna condivisi, da parte di almeno uno degli Utenti. Qualora l'Utente abbia intenzione di annullare il processo di discatura

precedentemente programmato, dovrà inviare ad SGI, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il giorno per il quale è stata programmata l'attività di discatura, un modulo, disponibile sul sito internet di SGI, in cui manifesti la volontà di annullare l'operazione. In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante dell'Utente, qualora presente in sede di intervento, SGI ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti. Resta inteso che la rinuncia comporta il proseguimento nella fornitura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente;

- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (per esempio qualora sia impossibile per il personale SGI accedere all'area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. In tale caso SGI effettuerà il secondo tentativo di discatura nella data di secondo tentativo indicata nella richiesta di discatura o, nel caso non sia stata indicata nella prima richiesta, in una nuova data concordata con l'Utente previa attestazione da parte di quest'ultimo a SGI dell'avvenuta ricezione da parte del Cliente Finale della comunicazione della nuova data di chiusura nel rispetto del preavviso minimo di 20 giorni.

Laddove anche il secondo tentativo di discatura non andasse a buon fine per cause non imputabili a SGI o all'Utente e – in particolare – per l'impedimento all'accesso opposto dal Cliente Finale, l'Utente potrà richiedere a SGI di eseguire un nuovo intervento di discatura con l'assistenza dell'autorità pubblica previo ottenimento da parte dell'Utente di un ordine o provvedimento dell'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa, che autorizzi l'Utente – e per esso SGI – ad accedere all'impianto del Cliente Finale ed eseguire l'intervento di discatura. Resta inteso che ogni onere, spese o responsabilità inerente all'ottenimento e all'esecuzione del suddetto ordine o provvedimento sarà posta ad esclusivo carico dell'Utente.

Fermo restando quanto precede, SGI si riserva comunque la facoltà di chiedere all'Utente – laddove lo ritenga opportuno – il conferimento di un mandato che la autorizzi ad adire direttamente l'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa per conseguire il suddetto ordine o provvedimento, anche nell'interesse dell'Utente. In tal caso l'Utente sarà tenuto a fornire a SGI, con la massima celerità – e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta – il relativo mandato ed ogni informazione, assistenza e documentazione necessaria al conseguimento del suddetto ordine o provvedimento.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, l'Utente è l'unico responsabile nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, da parte del Cliente Finale o di terzi.

Si rimanda alla procedura pubblicata sul sito internet SGI per quanto non disciplinato dal Codice di Rete.

Nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, l'impresa di trasporto ha inoltre la responsabilità di garantire che l'alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

6.2.2.2 Chiusura dei punti privi di accordo di metering

Il Trasportatore, anche senza richiesta da parte di alcun Utente, provvederà secondo quanto previsto al capitolo 10 alla chiusura del punto di riconsegna che alimenta un cliente direttamente allacciato alla propria rete nel caso in cui non sia stato sottoscritto o sia stato risolto l'accordo di metering di cui al capitolo 10.4 del presente codice di rete, previo congruo avviso al cliente finale come previsto al paragrafo precedente.

6.3 ODORIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO

In riferimento all'odorizzazione del gas, conformemente a quanto previsto dalla RQTG, come aggiornata dalla Delibera 250/2015/R/gas, e all'articolo 2 della Legge 1083/71, la cui applicazione è stata estesa anche alle imprese di trasporto, per i Punti di Riconsegna interconnessi alla rete di trasporto del Trasportatore, nel caso in cui la riconsegna del gas ai Clienti Finali venga effettuata direttamente dalla rete di trasporto, il Trasportatore ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o simile come classificato ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

6.3.1 Tempi e modalità di acquisizione delle informazioni

Al fine di individuare ai sensi del TISG la categoria d'uso del gas dei punti di riconsegna relativi ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il Trasportatore definisce le seguenti tempistiche e modalità:

- Punti di riconsegna esistenti
 - In occasione dell'inizio di ogni Anno Termico ovvero in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto ovvero di trasferimento/cessione di capacità, l'Utente è tenuto trasmettere, mediante modulistica apposita, disponibile sul sito internet del Trasportatore (“*Destinazione d'uso del gas*”), l'elenco dei Clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, serviti sui PdR per i quali risulti titolare di capacità di trasporto, indicandone la destinazione d'uso del gas, individuata in base alle categorie previste dal TISG.
- Punti di riconsegna di prima attivazione e Punti di riconsegna esistenti da riattivare:
 - L'Utente trasmette la comunicazione di *Destinazione d'uso del gas* contestualmente alla richiesta di apertura valvola, da trasmettere per la richiesta di apertura del Punto di Riconsegna. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione d'uso del gas, la richiesta di apertura del Punto di Riconsegna sarà considerata incompleta.

Il Trasportatore pubblicherà sul proprio sito internet le informazioni circa le destinazioni d'uso del gas ricevute dagli Utenti.

Qualora l'Utente non trasmetta tempestivamente l'aggiornamento del modulo di cui sopra, il Trasportatore considererà come valide le dichiarazioni più recenti già in suo possesso.

Resta inteso che l'Utente è responsabile della puntuale e corretta trasmissione delle suddette informazioni ai sensi della Delibera 250/2015/R/gas e, pertanto, esso risponde degli eventuali danni subiti dai Clienti Finali o da terzi a causa della non corretta, omessa o non tempestiva comunicazione delle informazioni in questione, con esclusione di ogni responsabilità in capo a SGI.

6.4 CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

6.4.1 Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano verrà autorizzato e realizzato da SGI purché vengano rispettate le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- possesso della denuncia UTF, nel caso di stazioni di misura connesse a depositi fiscali diversi da quello SGI;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e di SGI, ai sensi di quanto riportato al Capitolo 6.1.7 "Realizzazione della cabina di regolazione e misura";
- esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

In relazione alla suddetta richiesta, nonché, a tutte le informazioni e comunicazioni funzionali relative alla gestione della stessa, SGI declina ogni responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi sulla veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rilasciate.

Tali condizioni e disposizioni si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna intervenute in dipendenza di modifiche impiantistiche.

Nei casi di impianti di biometano l'Utente dovrà altresì presentare la seguente documentazione:

- autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;

- dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

L'Utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'autorizzazione della consegna, ovvero potrà interrompere l'immissione del biometano anche senza alcun preavviso, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente.

In tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano, ai sensi della Delibera 46/2015/R/Gas e ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli idonei atti a verificare i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

6.4.2 Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto si applicano le stesse disposizioni descritte al paragrafo 6.2.2, con eccezione della tipologia 3 del medesimo paragrafo, estendendo al Produttore quanto previsto per il Cliente finale.

ALLEGATO 6A

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

6A.1 SOGGETTI RICHIEDENTI.....	2
6A.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	2
6A.3 FASI E TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI ALLACCIAMENTO	3
6A.3.1 <i>Allacciamenti di piccola entità</i>	3
6A.3.2 <i>Allacciamenti di media/grande entità</i>	4
6A.3.3 <i>Offerta per la realizzazione di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti</i>	54
6A.4 CORRISPETTIVI, CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E GARANZIE BANCARIE DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE.....	5

6A.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere un allacciamento di un nuovo Punto di Riconsegna alle reti gestite dal Trasportatore i seguenti soggetti:

- a) un Cliente Finale, tramite un rappresentante legale;
- b) una Società di Distribuzione, un Consorzio o un'Amministrazione Comunale;
- c) un Fornitore di un Cliente Finale munito di procura;
- d) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

6A.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I soggetti richiedenti devono fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- a) propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
- b) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dove sorge/sorgerà l'attività) (codice ATECO 2007 attività produttive/comune) con indicazione del Punto di Riconsegna su RR del Gas;
- c) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- d) indicazione della portata massima oraria e giornaliera coerente con il profilo di prelievo a regime;
- e) indicazione del consumo annuale mensilizzato a regime e nell'eventuale transitorio;
- f) le informazioni funzionali all'odorizzazione, come da normativa vigente applicabile; tali informazioni dovranno poi essere confermate dall'Utente al momento della richiesta di apertura del punto attraverso il modulo *Destinazione d'uso del gas* disponibile sul sito internet del Trasportatore;
- g) a seconda della tipologia di cliente (civile/industriale):
 - per gli industriali: indicazione della categoria merceologica, della tipologia della produzione (feriale/festivo, 24h su 24, numero turni); se stagionale: indicazione del periodo;
 - per i civili: consumi attesi nei 5 anni successivi all'attivazione in base allo sviluppo urbano.
- h) la dichiarazione attestante la disponibilità dei terreni sui quali l'impianto da allacciare è destinato a insistere.

- i) k)-l'eventuale attestazione della volontà di realizzare e gestire l'Impianto di misura e, in tal caso, la presentazione del relativo Accordo di Metering sottoscritto.

Resta fermo che, in assenza dell'attestazione di cui alla precedente lettera k), la realizzazione e la gestione dell'Impianto di misura asservito ad un Punto di Riconsegna avverranno a cura e carico del Trasportatore.

La documentazione per la richiesta di un nuovo allacciamento deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio di fattibilità che caratterizza, come indicato al seguente paragrafo, le fasi iniziali della procedura stessa.

Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata o PEC, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

6A.3 FASI E TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI ALLACCIAMENTO

Si individuano due tipologie di allacciamenti:

- a) allacciamenti di piccola entità (distanza inferiore a 1,5 km);
- b) allacciamenti di media/grande entità (distanza superiore o uguale a 1,5 km).

6A.3.1 Allacciamenti di piccola entità

Nel caso in cui l'allacciamento sia di piccola entità (distanza inferiore a 1,5 Km), le fasi previste dal processo sono le seguenti:

1. Richiesta
2. Determinazione e pagamento della cauzione per lo studio di fattibilità e progetto preliminare¹. Il pagamento può avvenire mediante le seguenti due modalità:
 - ~~3~~.a. Assegno circolare;
 - ~~4~~.b. Bonifico bancario presso Istituto di Credito convenuto, con valuta fissa a favore del Trasportatore, corrispondente alla scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Trasportatore.
- ~~5~~.3. Sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Riconsegna
- ~~6~~.4. Sottoscrizione del contratto di allacciamento

1 A) Per lunghezza prevista inferiore a 300 metri contributo fisso pari a € 500,00;

B) Per lunghezza prevista superiore a 300 metri senza percorrenze particolari o attraversamenti di strade primarie, corsi d'acqua, ferrovie € 2,00/metro lineare per eccedenza a 300 m;

C) Per lunghezza prevista superiore a 300 metri con percorrenze particolari e/o attraversamenti €. 5,00/metro lineare per eccedenza a 300 m.

- ~~7.5.~~ Iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
- ~~8.6.~~ Approvvigionamenti e appalti
- ~~9.7.~~ Realizzazione dell'opera
- ~~10.8.~~ Collaudi e messa in esercizio
- ~~11.9.~~ Ripristini

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Riconsegna, il Trasportatore presenterà al Richiedente la comunicazione di ammissibilità con il preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti. Entro i medesimi termini di cui sopra, il Trasportatore provvederà a comunicare l'eventuale inammissibilità della richiesta con relative motivazioni.

6A.3.2 Allacciamenti di media/grande entità

Nei casi di allacciamenti superiori o uguali a 1,5 km le fasi previste dal processo sono:

1. Richiesta
2. Invio offerta per lo studio di fattibilità²
3. Sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dello studio di fattibilità;
4. Determinazione e pagamento della cauzione per lo studio di fattibilità e progetto preliminare. Il pagamento può avvenire mediante le seguenti due modalità:
 - a. Assegno circolare;
 - b. Bonifico bancario presso Istituto di Credito convenuto, con valuta fissa a favore del Trasportatore, corrispondente alla scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Trasportatore.
5. Studio di fattibilità e progetto preliminare
6. Sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Riconsegna
7. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
8. Iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
9. Approvvigionamenti e appalti
10. Realizzazione dell'opera
11. Collaudi e messa in esercizio
12. Ripristini

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Riconsegna, il Trasportatore presenterà al Richiedente la comunicazione di ammissibilità con il preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti.

Entro i medesimi termini di cui sopra, il Trasportatore provvederà a comunicare l'eventuale inammissibilità della richiesta con relative motivazioni.

² La cauzione per lo studio di fattibilità dipende dalla lunghezza e complessità del progetto. In caso il Richiedente non dia corso alla richiesta di realizzazione della connessione, il Trasportatore trattiene l'intera cauzione.

6A.3.3 Offerta per la realizzazione di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità invia al richiedente il preventivo per la realizzazione del nuovo allacciamento o potenziamento di quelli esistenti riportando le seguenti informazioni:

- a) data di richiesta del preventivo;
- b) data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di riconsegna;
- c) il codice di rintracciabilità unitamente al nominativo di un responsabile del Trasportatore a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di allacciamento;
- d) data di comunicazione o di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
- e) ragione sociale del richiedente;
- f) tempo previsto per la realizzazione del punto di riconsegna;
- g) importo complessivo richiesto per la realizzazione del punto di riconsegna, distinguendo le differenti componenti di costo ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali alle forniture e alle spese generali;
- h) le caratteristiche del Punto di Riconsegna su RR (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- i) i dati relativi alla localizzazione del Punto di Riconsegna su RR, così come definiti nel verbale;
- j) l'importo della garanzia bancaria a copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento;
- k) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a 3 mesi;
- l) modalità di accettazione del preventivo.

6A.4 CORRISPETTIVI, CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E GARANZIE BANCARIE DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Al momento dell'accettazione dell'offerta, a copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento, il soggetto richiedente dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

Il valore della garanzia dovrà essere pari al 100% del preventivo di spesa per le attività di cui ai punti da 5 a 9 del sottoparagrafo 6A.3.1 e di cui ai punti da 8 a 12 del sottoparagrafo 6A.3.2 e verrà esplicitato nel contratto di allacciamento.

Al completamento dei lavori di realizzazione dell’allacciamento e al verificarsi delle condizioni per l’avviamento, il Trasportatore restituisce al Richiedente la cauzione relativa allo svolgimento degli studi di fattibilità di cui ai paragrafi 6A.3.1 e 6A.3.2

Qualora il soggetto non provvedesse, direttamente o tramite soggetto titolato ai sensi del Codice di Rete, alla sottoscrizione di un Contratto di Trasporto, in conformità con le previsioni di prelievo dallo stesso comunicate al Trasportatore, ed avente come Punto di Riconsegna su RR l’allacciamento richiesto, entro un anno dalla comunicazione da parte del Trasportatore dell’avvenuta sottoscrizione del “Verbale di messa in gas”, il Trasportatore ha diritto a richiedere, e il soggetto richiedente si impegna a riconoscere, la restituzione dei costi ed oneri tutti sostenuti per la realizzazione dell’allacciamento e dei potenziamenti del sistema a monte comprensivi degli impegni di spesa a tal fine già assunti.

MISURA DEL GAS

10.1	PREMESSA	21
10.2	DESCRIZIONE E PROPRIETÀ DELLE STAZIONI DI MISURA	32
10.3	PRINCIPI GENERALI SUL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS	43
10.4	REQUISITI FUNZIONALI ALL' EROGAZIONE DELL' ATTIVITÀ DI METERING 65	
10.5	REQUISITI IMPIANTISTICI, PRESTAZIONALI E MANUTENTIVI.....	87
10.6	REQUISITI FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS PRESSO I PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA	2019
10.7	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA.....	2320
10.7.1	<i>Erogazione del servizio di metering</i>	2420
10.7.2	<i>Erogazione del servizio di meter reading</i>	2624
10.8	STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA.....	3322
10.9	CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L' ATTIVITÀ DI METERING	3826
10.10	FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI METERING 4028	
10.11	PROCEDURE DI COORDINAMENTO OPERATIVO	4230
10.12	RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI.....	4334
10.13	RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL' ACCORDO DI METERING - ALTRE DISPOSIZIONI.....	4533
10.14	MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ.....	4735
10.15	CESSIONE DELL' IMPIANTO DI MISURA	5038

10.1 PREMESSA

Il presente capitolo tratta il tema delle misure in immissione ed in prelievo dalla rete gestita dal Trasportatore, che hanno valenza ai fini delle transazioni commerciali e sono effettuate presso stazioni di misura contrattualmente definite. Tali transazioni non si limitano a quelle tra il Trasportatore e l'Utente ma comprendono anche quelle esistenti tra l'Utente e i suoi fornitori/clienti. Il Gas Naturale transitante sulla rete dei metanodotti operati dal Trasportatore viene misurato all'atto dell'immissione, del prelievo ed in alcuni punti significativi della rete stessa: queste ultime misure non sono trattate in questa sede, in quanto effettuate presso impianti di proprietà del Trasportatore, ai soli fini di monitorare il trasporto del Gas, senza alcuna rilevanza nel rapporto contrattuale Trasportatore – Utenti.

Nell'ambito del rapporto commerciale tra il Trasportatore e l'Utente, i dati di misura sono utilizzati per:

- l'esecuzione dei bilanci energetici di consegna e riconsegna;
- la fatturazione del corrispettivo variabile di trasporto e delle componenti tariffarie addizionali a copertura degli oneri di carattere generale del sistema;
- la fatturazione degli eventuali corrispettivi di scostamento;
- la determinazione dell'energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale;
- la gestione del trasporto ~~(per alcuni impianti)~~.

Da quanto sopra consegue che:

- le metodologie di misura adottate e l'accuratezza dei dati di misura rilevati sono fondamentali per il corretto esercizio (sia commerciale che fisico) della rete di trasporto e la corretta contabilizzazione dei quantitativi di gas prelevati in relazione alle attività di bilanciamento e di settlement;
- il diritto di accesso all'impianto di misura da parte del Trasportatore, secondo le modalità meglio declinate nel presente capitolo, costituisce condizione necessaria per il corretto esercizio delle attività di misura, nonché degli altri obblighi posti a carico del Trasportatore
- ~~il Trasportatore è una delle parti coinvolte nel processo di misura del Gas ed ha pertanto diritto di accesso alla stazione di misura - anche quando essa non sia di proprietà del Trasportatore stesso - per lo svolgimento, in contraddittorio¹ con le altre parti interessate, delle attività di misura.~~

Con l'adesione al Codice di Rete, nelle forme previste dallo stesso, il Trasportatore e l'Utente, il Titolare dell'impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'impianto di misura

¹ ~~Ai fini di quanto sopra per contraddittorio si intende l'effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate.~~

sia stato acquisito dall'Impresa di trasporto, il Cliente Finale/Operatore Interconnesso riconoscono espressamente tali i principi delineati nel presente capitolo e si impegnano a rispettarli.

10.2 Definizione DESCRIZIONE E PROPRIETÀ DELLE STAZIONI DI MISURA

In coerenza con il D.M. MISE del 18 giugno 2010, Per per "stazione impianto di misura" s'intende l'insieme delle apparecchiature e dei manufatti atti ad espletare tutte le attività riguardanti la - o connesse alla - misura del Gas, anche con funzione di riserva e controllo. -Essa comprende tutti gli equipaggiamenti necessari per lo svolgimento delle suddette attività e include principalmente i seguenti componenti:

- ✓ le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
- ✓ il misuratore dei volumi di gas;
- ✓ il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
- ✓ i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger).

Un Impianto di misura può comprendere una o più linee di misura caratterizzate ciascuna da un determinato insieme di apparecchiature che compongono una o più "catene di misura" e può essere inserito in un'area impiantistica in cui sono presenti apparati e installazioni che svolgono altre funzioni, quali il filtraggio, il preriscaldamento e la regolazione della pressione del gas.

Il complesso di tali apparati, incluse eventuali strutture e/o cabinati, è denominato Impianto REMI.

~~, installati tra le valvole di ingresso ed uscita dalla stazione (esse incluse) compresi quelli della eventuale stazione di regolazione della pressione, se posta a valle del punto di consegna ma a monte del sistema di misura. Comprende inoltre tutte le strutture nelle quali i suddetti equipaggiamenti sono allocati.~~

Attualmente gli impianti di misura dei volumi di gas in immissione ed in prelievo dalla rete dei metanodotti possono essere nella titolarità:

- ✓ del Trasportatore o di società terze, per quanto concerne gli impianti di misura del gas poste ai Punti di Consegna e Riconsegna dalla propria rete ivi compresi quelli ceduti ai sensi della Delibera 512 /21.
- ✓ di società terze o del Trasportatore per le interconnessioni con altre reti nazionali;

✓ del produttore o dell'operatore della centrale di raccolta, per quanto concerne la misura del gas immesso in rete da giacimenti nazionali, da produzioni di biometano;
✓ dell'Impresa di Stoccaggio, per quanto concerne la misura del gas immesso o prelevato dai campi di stoccaggio connessi con la rete del Trasportatore;
✓ del Cliente Finale o dell'Impresa di Distribuzione o del Trasportatore, per quanto concerne la misura presso i Punti di Riconsegna in uscita dalla rete del Trasportatore.
~~Le stazioni di misura del Gas in immissione ed in prelievo dalla rete dei metanodotti operata dal Trasportatore sono generalmente di proprietà:~~

~~del Trasportatore, per quanto concerne le stazioni di misura del Gas in entrata o in uscita dalla propria rete in corrispondenza dell'interconnessione con reti di altri operatori;~~

~~del produttore o dell'operatore della centrale di raccolta, per quanto concerne la misura del Gas immesso in rete da giacimenti nazionali;~~

~~dell'Impresa di Stoccaggio, per quanto concerne la misura del Gas immesso o prelevato da campi di stoccaggio;~~

~~dell'Operatore Allacciato, per quanto concerne la misura presso un Punto di Riconsegna su RR in uscita dalla rete.~~

Ciascun Impianto è identificato da un codice univoco, detto codice REMI, attribuito dal Trasportatore.

10.3 PRINCIPI GENERALI SUL LASERVIZIO DI MISURA DEL GAS

In considerazione di quanto esposto al paragrafo precedente in relazione all'esistenza di più transazioni commerciali su un unico punto di misura, per evitare duplicazioni di impianti, ed eventuali discrepanze nei dati di misura per una stessa quantità di Gas, si assume che le stazioni di misura esistenti fanno testo ai fini sia del rapporto commerciale tra Trasportatore ed Utente, sia del rapporto tra Utente e Operatore Allacciato. Pertanto, il risultato delle operazioni di misura ha rilevanza - anche fiscale - per le transazioni di cui sopra.

L'attività di misura è primariamente volta a mettere a disposizione all'Utente e agli altri soggetti interessati il dato validato, rilevato mediante gli Impianti di misura ai punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto.

Le misure del gas rilevate, registrate e validate dal Trasportatore, costituiscono le misure rilevanti per la contabilizzazione del gas ai fini del settlement e del bilanciamento e la regolazione di tutte le relative partite economiche secondo quanto previsto dal quadro regolatorio in materia.

Ulteriori principi, necessari al corretto svolgimento dell'attività di misura svolta dal Trasportatore, possono così essere sintetizzati:

a) La misura del Gas è espressa in volume e/o energia.

L'unità di misura dei volumi è il m³ alle condizioni di riferimento (chiamate anche condizioni base o standard) di 15 °C e di 1,01325 bar.

La quantità in energia è ottenuta moltiplicando i volumi di Gas per il Potere Calorifico Superiore (PCS) del Gas. La determinazione della composizione del Gas e dei relativi parametri chimico-fisici viene effettuata dal Trasportatore secondo quanto indicato nel capitolo: "Qualità del Gas".

- b) Il Codice di Rete fa riferimento alle norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione. La tempistica di adozione di nuove norme sarà quella eventualmente prevista dalle norme stesse. In mancanza di indicazioni specifiche, le nuove norme saranno adottate nei tempi e nei modi concordati dalle Parti interessate.
- c) Le tecniche utilizzate per la misura delle portate e dei volumi di Gas nelle stazioni di misura sono la misura volumetrica tramite contatori e in minore uso e la misura venturimetrica tramite diaframma tarato.
- d) Ogni stazione di misura in uscita dalla rete o di interconnessione con l'Impresa Maggiore viene identificata con un codice numerico che la individua univocamente, definito "codice REMI".
- e) Le stazioni di misura presso Punti di consegna dai campi di produzione (fatta eccezione per gli impianti di produzione biometano), pur utilizzando di norma le stesse tecnologie degli impianti di riconsegna (REMI) vengono progettate, costruite e gestite secondo procedure specifiche che tengono conto della loro particolarità; il Trasportatore prende visione si limita alla verifica e controlla la regolarità delle tarature ma non interviene nell'approvazione di tali impianti in quanto sono sottoposti principalmente ad approvazione, verifiche e controlli stabiliti dalla legge mineraria dell'organo di vigilanza (UNMIG) competente.

Il servizio comprende l'attività di misura delle quantità del gas nonché la determinazione della relativa qualità presso i punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto e in particolare:

- nei punti di entrata da e di uscita verso siti di stoccaggio;
- nei punti di entrata da produzioni nazionali e da produzioni di biometano;
-
- nei punti di interconnessione tra reti di trasporto;
- nei punti di riconsegna verso reti di distribuzione;
- nei punti di riconsegna verso impianti di consumo nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

L'erogazione del servizio di misura è assicurata mediante le attività:

- di metering, di responsabilità del Titolare dell'Impianto di misura;
- di meter reading, di responsabilità diretta dell'Impresa di Trasporto, secondo quanto meglio precisato nei seguenti paragrafi

Metering

L'attività di metering, nell'ambito del Trasporto, è finalizzata alla messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile del meter reading; è pertanto l'insieme delle attività di installazione – comprese la progettazione, la messa in loco, la messa a punto e l'avvio - gestione e manutenzione dell'Impianto di misura e dei dispositivi che lo costituiscono – inclusi la verifica periodica del corretto funzionamento dei medesimi dispositivi e l'eventuale ripristino della funzionalità degli stessi.

Sono altresì ricomprese nell'ambito dell'attività di metering le attività relative all'installazione e alla gestione dei sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e delle locali apparecchiature atte a consentire la telelettura, per quanto funzionali all'attività di meter reading, in quanto facenti parte dell'Impianto di misura.

Meter reading

L'attività di meter reading nell'ambito del Trasporto è finalizzata alla messa a disposizione delle misure ai soggetti interessati; è pertanto l'insieme delle attività di raccolta, elaborazione, validazione, eventuale ricostruzione, archiviazione e messa a disposizione dei dati di misura a tali soggetti. Sono altresì ricomprese nell'ambito dell'attività di meter reading, in quanto ad essa funzionali o collegate, le attività di acquisizione in campo dei dati di misura in caso di mancata messa a disposizione degli stessi da parte del responsabile del metering tramite le apparecchiature atte a consentire la telelettura e il relativo inserimento nei sistemi informatici.

10.4 REQUISITI FUNZIONALI ALL' EROGAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI METERING

Requisiti generali

L'attività di metering nei Punti di Consegna e Riconsegna allacciati alla rete di metanodotti del Trasportatore è regolata dalle disposizioni di cui alla RMTG nonché del Codice di Rete in materia di misura del gas

I Titolari di Impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto, ove diversi dal Trasportatore, sono tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering, il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore, che prevede l'accettazione da parte del Titolare dell'Impianto della disciplina di cui al Codice di Rete in materia di servizio di misura del gas quale condizione necessaria per poter usufruire del servizio di trasporto. Pertanto, per i Titolari di Impianti di misura diversi dal Trasportatore presso impianti di consumo o di produzione direttamente connessi alla rete di trasporto, il perfezionamento dell'Accordo di Metering in relazione ad uno specifico Punto di Consegna/Riconsegna e ad uno specifico Anno Termico è condizione necessaria ai fini dell'accettazione delle richieste di capacità di trasporto presentate dagli Utenti, presso il medesimo punto per il medesimo Anno Termico.

Il Titolare dell’Impianto di misura, è tenuto a trasmettere al Trasportatore l’Accordo di Metering sottoscritto con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna nella sua titolarità entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell’ambito di ciascun processo di conferimento². Il Trasportatore non sottoscriverà l’Accordo di Metering con riferimento ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna con il Titolare dell’Impianto di misura laddove quest’ultimo non abbia provveduto per ciascuno di tali Punti alla completa trasmissione della documentazione inerente le caratteristiche tecniche dell’Impianto di misura nonché alla manutenzione e all’accesso allo stesso come definito all’interno dell’allegato 10/B ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4. L’Accordo di Metering potrà pertanto essere perfezionato solo in relazione ai Punti per i quali sia stata trasmessa la predetta documentazione. Il Trasportatore potrà rifiutarsi di sottoscrivere l’Accordo in caso di documentazione incompleta, errata e/o non veritiera.

In caso di mancata trasmissione dell’Accordo di Metering ovvero di mancata formalizzazione dello stesso in relazione ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell’ambito di ciascun processo di conferimento, il Trasportatore avvia la procedura di chiusura dello/gli stesso/i secondo le modalità previste dal Codice di Rete. In tali casi a decorrere dall’inizio dell’Anno Termico e sino alla effettiva chiusura, presso il Punto di Riconsegna sarà attivato il Servizio di Default Trasporto di cui alla Delibera 249/12³

Fatti salvi i casi di risoluzione, l’efficacia dell’Accordo di Metering viene rinnovata automaticamente di Anno Termico in Anno Termico fino all’eventuale cessione della proprietà dell’Impianto di misura ad un soggetto terzo o fino a quando una delle parti non dichiarerà espressamente la volontà di non rinnovare l’Accordo di Metering per il successivo Anno Termico con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna. I punti senza accordo saranno automaticamente discati dal Trasportatore

In caso di apertura/riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna, l’Accordo di Metering dovrà essere trasmesso, opportunamente sottoscritto dal Titolare dell’Impianto, in sede di richiesta di allacciamento ovvero di riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna, per l’Impianto di misura asservito al Punto per il quale il soggetto richiedente abbia manifestato contestualmente la volontà di realizzare/gestire l’Impianto di misura e di erogare il servizio di metering. Per tali casi, in mancanza della formalizzazione dell’Accordo di Metering, il Trasportatore non procederà all’avviamento/riavviamento del Punto di Consegna/Riconsegna.

Laddove un medesimo soggetto sia Titolare di più Impianti di misura asserviti a uno o più punti di Consegna/Riconsegna, lo stesso sottoscriverà un unico Accordo di Metering per tutti i Punti che verranno espressamente individuati in sede di sottoscrizione

² In prima applicazione, con riferimento all’anno termico 2023-2024 l’Accordo di Metering potrà essere trasmesso non oltre il 1° ottobre 2023, in relazione a Punti di Consegna/Riconsegna attivi. In caso di mancata trasmissione dell’Accordo di Metering ovvero di mancata formalizzazione dello stesso in relazione ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna entro tale termine, il Trasportatore avvia la procedura di chiusura dello/gli stesso/i secondo le modalità previste al Capitolo 6 del Codice di Rete.

³ La procedura di discatura è descritta al capitolo 6

dell'Accordo. Il Titolare dell'Impianto che abbia già sottoscritto un Accordo di Metering con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna, potrà presentare il relativo addendum con riferimento ad eventuali altri Punti nella propria titolarità.

Il Titolare dell'Impianto di misura trasmette l'Accordo di Metering, validamente sottoscritto. Il Trasportatore si riserva di comunicare le modalità di trasmissione dell'Accordo.

Ogni forma di attestazione-/dichiarazione così come ogni richiesta-/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dal Titolare dell'Impianto di misura, costituiscono formale obbligo e impegno per il Titolare dell'Impianto di misura stesso il quale assume – anche nei confronti di terzi – ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dal Titolare dell'Impianto di misura.

L'Accordo di Metering può essere risolto, anche solo parzialmente, in via anticipata dal Trasportatore con riferimento ad un Punto di Consegna/Riconsegna, per le cause previste dal presente Codice; la risoluzione dell'Accordo di Metering comporta l'avvio da parte del Trasportatore della procedura di chiusura del Punto di Consegna/Riconsegna.

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatori Interconnessi), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità nei casi di mancata trasmissione della documentazione di cui ai paragrafi 3.1 3.2 e 3.4 dell'allegato 10/B inerenti alle caratteristiche tecniche dell'Impianto di Misura nonché alla manutenzione e all'accesso allo stesso.

Il Titolare dell'Impianto ha facoltà di cedere il proprio Impianto al Trasportatore secondo le modalità e i termini previsti dal presente Codice. Nel caso in cui la cessione vada a buon fine, il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente nell'esercizio del metering in qualità di nuovo Titolare dell'Impianto di misura.

—

—

10.5 REQUISITI IMPIANTISTICI, PRESTAZIONALI E MANUTENTIVI **Gestione e manutenzione delle stazioni di misura**

~~In deroga al principio generale di cui al paragrafo 10.6 circa la responsabilità della costruzione, gestione e manutenzione della stazione di misura da parte del proprietario, vi è la possibilità che quest’ultimo affidi la gestione e la manutenzione a terzi, purché tali soggetti si impegnino, nei confronti del Trasportatore, al rispetto delle disposizioni citate nel presente documento.~~

~~Nel caso in cui la richiesta di assumere la gestione e manutenzione di una stazione sia rivolta al Trasportatore, quest’ultimo ne valuterà la possibilità previo accordo con il proprietario circa i termini e le condizioni per la prestazione di tale servizio.~~

~~Al fine di garantire l’accuratezza e l’affidabilità delle misure rilevate dagli Impianti di misura installati presso i Punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto la RMTG individua dei requisiti di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, riferiti all’attività di metering.~~

~~Tali requisiti sono distinti in requisiti minimi, basati sulla normativa tecnica applicabile, ritenuti adeguati a garantire il rispetto dei livelli di qualità di servizio e requisiti ottimali, più stringenti rispetto a quelli minimi.~~

~~Ferma restando la conformità degli Impianti di misura alle disposizioni di legge e normative applicabili al momento della realizzazione e/o dell’eventuale modifica, i requisiti minimi e ottimali di cui al presente paragrafo non sono di natura vincolante, ma assumono rilievo ai fini della determinazione degli importi che i responsabili dell’attività di metering sono tenuti a versare al Trasportatore in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio.~~

Requisiti impiantistici

~~Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura del biometano immesso in rete~~

~~I requisiti di carattere impiantistico individuano la dotazione impiantistica degli Impianti di misura.~~

~~I requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico sono riportati nella successiva tabella. Salvo quanto disposto all’ultimo comma del presente paragrafo, il responsabile dell’installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano prodotto ai fini dell’immissione in rete è il produttore di biometano.~~

~~Il responsabile dell’installazione e manutenzione dovrà installare, secondo la regola dell’arte, strumenti conformi alle prescrizioni della legislazione e della normativa vigente in materia di strumenti di misura, idonei alla misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete.~~

~~Il responsabile dell’installazione e manutenzione è tenuto a segnalare tempestivamente al Trasportatore le anomalie di funzionamento che si dovessero verificare al sistema di misura.~~

~~Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell’installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.~~

Tabella 1: Requisiti impiantistici minimi e ottimali di cui alla tabella 1 della RMTG

<u>Componente</u>	<u>Campo di applicazione</u>	<u>Requisito impiantistico</u>	<u>Id.</u>
<u>ORGANO PRIMARIO</u>	<u>Requisiti minimi</u>		
	<u>Tutti</u>	<u>Possibilità di effettuare il controllo in linea dell'organo primario (ad es. mediante tronchetto per installazione misuratore di controllo).</u>	<u>IM1</u>
	<u>Qero > 4.000 Sm³/h</u>	<u>Contatore di riserva/controllo⁴.</u>	<u>IM2</u>
	<u>Requisiti ottimali</u>		
	<u>Qero > 4.000 Sm³/h</u>	<u>Switch automatico della linea di misura nel caso di impianti con più contatori di diverso calibro oppure con più linee di misura con contatori di pari calibro in parallelo.</u>	<u>IM3</u>
<u>DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE</u>	<u>Requisiti minimi</u>		
	<u>Tutti</u>	<u>Misura del volume con linea principale (dispositivo di conversione dei volumi) automatizzata e teleleggibile.</u>	<u>IM4</u>
	<u>Requisiti ottimali</u>		
	<u>Qero > 4.000 Sm³/h</u>	<u>Dispositivo di conversione dei volumi associato al contatore di riserva/controllo automatizzato e teleleggibile</u>	<u>IM5</u>
<u>MISURA DI RISERVA (DATA LOGGER)</u>	<u>Requisiti minimi</u>		
	<u>Qero > 200 Sm³/h⁵</u>	<u>Misura di riserva (data logger) automatizzata e teleleggibile per ciascun dispositivo di conversione dei volumi per la misura principale</u>	<u>IM6</u>
<u>STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ⁶</u>	<u>Requisiti minimi</u>		
	<u>Qero > 4.000 Sm³/h</u>	<u>Strumento per l'analisi della qualità del gas, analizzatore della qualità (AQ) o gascromatografo (GC), in loco e teleleggibile, con aggiornamento automatico dei dati di qualità nel dispositivo di conversione dei volumi collegato in continuo con lo strumento di</u>	<u>IM7</u>

⁴ Per Qero comprese tra 4.000 e 30.000 Sm³/h, qualora il contatore principale non sia idoneo a misurare la portata minima prelevata (es. variazioni stagionali), è ammesso che il contatore di riserva/controllo sia di calibro inferiore. In tal caso si devono predisporre tronchetti per permettere l'installazione temporanea di un contatore con lo stesso calibro di quello da controllare. Il secondo contatore può utilizzare un principio di funzionamento diverso da quello del contatore principale.

⁵ Ai sensi della norma UNI 9167-3, gli Impianti di misura a pressione variabile cui la norma è applicabile devono essere sempre dotati di data logger, indipendentemente dalla Qero. Nel caso di Impianti di misura aventi Qero ≤ 4.000 Sm³/h e asserviti da un unico ingresso di gas naturale, è ammesso l'utilizzo di un GC di area. In questo caso, la titolarità del GC di area deve essere in capo ad un unico soggetto, con puntuale regolazione contrattuale dei rapporti tra il titolare del GC e gli altri soggetti che usufruiscono della misura

⁶ Nel caso di Impianti di misura aventi Qero ≤ 4.000 Sm³/h e asserviti da un unico ingresso di gas naturale, è ammesso l'utilizzo di un GC di area. In questo caso, la titolarità del GC di area deve essere in capo ad un unico soggetto, con puntuale regolazione contrattuale dei rapporti tra il titolare del GC e gli altri soggetti che usufruiscono della misura.

		<u>misura della qualità (in tal caso, il collegamento dello strumento di misura della qualità con il dispositivo di conversione dei volumi deve essere previsto nell'approvazione metrologica del dispositivo di conversione), conforme alle disposizioni normative applicabili e alle previsioni di cui all'Allegato 11/B del Codice di Rete.</u>	
	<u>Tutti gli impianti non soggetti alla Metrologia Legale, ove lo strumento di misura della qualità del gas non sia presente (i.e. $Q_{ero} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$) o non funzionante</u>	<u>Possibilità di aggiornamento da remoto, a cura dell'esercente il servizio di <i>meter reading</i>, dei dati di qualità del gas nel dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP, secondo le modalità e frequenze indicate al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B nel Codice di Rete, laddove il dispositivo di conversione sia di modello ammesso dalle previsioni della Metrologia Legale e sia conforme alla norma UNI 11629.</u>	<u>IM8</u>
	<u>Requisiti ottimali</u>		
	<u>$Q_{ero} > 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$</u>	<u>Gascromatografo (GC) in loco e teleleggibile</u>	<u>IM9</u>

Requisiti prestazionali

I requisiti di carattere prestazionale sono inerenti alle prestazioni metrologiche e sono volti a far sì che la qualità del dato di misura risulti adeguata in termini di accuratezza, sia in relazione alla misura del volume che della qualità del gas.

I requisiti minimi e ottimali di carattere prestazionale sono riportati nella successiva tabella.

Tabella 2: Requisiti prestazionali minimi e ottimali di cui alla tabella 2 della RMTG

**Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
Capitolo 10 – Misura del Gas**

Componente	Campo di applicazione	Requisito minimo		Requisito ottimale		Id.
		In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	
ORGANO PRIMARIO	$Q_{ero}^7 \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 1 ⁸ (per $P > 0,5 \text{ bar}$); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: MPE = 2% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: MPE = 1%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: 1% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: 0,5% Negli impianti soggetti alla Metrologia Legale questo requisito è riferito all' <i>accuracy</i> del contatore.	Doppio	PR1
	$30.000 < Q_{ero} \leq 400.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 1,5 (per $P \leq 0,5 \text{ bar}$); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: 3% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: 1,5%			Uguale alle condizioni di riferimento	
	$Q_{ero} > 400.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: 1% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: 0,5% Negli impianti soggetti alla Metrologia Legale questo requisito è riferito all' <i>accuracy</i> del contatore.	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	
DISPOSITIVI O DI CONVERSIONE DEI	$Q_{ero} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 1 ¹⁰ EN 12405-1 (MID negli	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti	Doppio rispetto alle condizioni	PR2

⁷ Per Q_{ero} si intende la Portata max effettiva che l'impianto deve poter erogare e misurare

⁸ Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R137, gli organi primari (Contatori) sono classificati nel modo seguente (tra parentesi è riportata l'accuratezza in prove di tipo o verifica prima – MPE – per il campo di portata rispettivamente “ $Q_{min} \leq Q < Q_t$ ” e “ $Q_t \leq Q < Q_{max}$ ”): Classe 0,5 (1%; 0,5%); Classe 1 (2%; 1%); Classe 1,5 (3%; 1,5%). La direttiva MID prevede unicamente le classi 1 e 1,5.

⁹ Q_t è il valore della portata che si situa tra la portata massima Q_{max} e la portata minima Q_{min} e in cui il campo di portata è diviso in due zone: la «zona superiore» e la «zona inferiore», ciascuna caratterizzata da un proprio errore massimo permesso (MPE).

¹⁰ Secondo la norma UNI EN 12405-1, i dispositivi si distinguono in: Tipo 1 (con trasmettitori integrati, non sostituibili e non tarabili singolarmente); Tipo 2 (con trasmettitori separati, sostituibili e tarabili singolarmente)

**Sezione "Erogazione del servizio di trasporto"
Capitolo 10 – Misura del Gas**

<u>VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE</u>		<u>impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629; inoltre:</u> - di Classe I ¹¹ se non è presente il sistema di misura della qualità; - di Classe II se presente il sistema di misura della qualità. - MPE coefficiente di conversione: 0,5%		<u>soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre di Classe II. MPE coefficiente di conversione: 0,5%</u>	<u>di riferimento</u>	
	<u>4.000 < Q_{ero} ≤ 30.000 Sm³/h</u>	<u>Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre:</u> - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	<u>Doppio rispetto alle condizioni di riferimento</u>	<u>Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)</u>	<u>Doppio rispetto alle condizioni di riferimento</u>	
	<u>Q_{ero} > 30.000 Sm³/h</u>	<u>Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a</u>	<u>Doppio rispetto alle condizioni di riferimento</u>	<u>Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2</u>	<u>Uguale alle condizioni di riferimento</u>	

¹¹ Secondo la norma UNI 11629, i dispositivi si distinguono in: Classe I (sistemi di misura che non consentono il collegamento con sistema di misura della qualità); Classe II (sistemi di misura che consentono il collegamento con il sistema di misura della qualità).

Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
Capitolo 10 – Misura del Gas

		<u>Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre:</u> <u>- di Classe II:</u> <u>- MPE</u> <u>coefficiente di conversione:</u> <u>0,5%</u>		<u>(composizione completa)</u>		
<u>DATA</u> <u>LOGGER</u>	<u>Tutti</u>	<u>Data logger</u> <u>conforme alla</u> <u>norma UNI</u> <u>11629 e</u> <u>costituito da</u> <u>un</u> <u>dispositivo di</u> <u>conversione</u> <u>di Tipo 1 e di</u> <u>Classe I.</u> <u>MPE del</u> <u>coefficiente</u> <u>di</u> <u>conversione:</u> <u>0,5%</u>	<u>Doppio</u> <u>rispetto alle</u> <u>condizioni di</u> <u>riferimento</u>	<u>Uguale</u> <u>requisito</u> <u>minimo</u>	<u>Doppio</u> <u>rispetto alle</u> <u>condizioni</u> <u>di</u> <u>riferimento</u>	<u>PR3</u>
<u>STRUMENTI</u> <u>DI MISURA</u> <u>DELLA</u> <u>QUALITÀ</u>	<u>Qero ></u> <u>4.000</u> <u>Sm3/h</u>	<u>Classe A¹²,</u> <u>con</u> <u>rilevazione</u> <u>dei dati con</u> <u>dettaglio</u> <u>almeno</u> <u>quartorario.</u> <u>MPE del</u> <u>PCS: ± 0,5%</u>	<u>Uguale alle</u> <u>condizioni di</u> <u>riferimento</u>	<u>Uguale</u> <u>requisito</u> <u>minimo</u>	<u>Uguale alle</u> <u>condizioni</u> <u>di</u> <u>riferimento</u>	<u>PR4</u>

Requisiti manutentivi

I requisiti di carattere manutentivo individuano le attività necessarie ad assicurare il corretto funzionamento degli apparati installati negli Impianti di misura durante il loro esercizio e a garantire nel tempo valori di accuratezza dei dati di misura conformi ai valori di targa degli strumenti e ai requisiti prestazionali.

Le attività di manutenzione ordinaria possono essere classificate in:

¹² Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R140, gli strumenti per la misura della qualità ai fini della determinazione del PCS sono classificati nelle seguenti classi di accuratezza: Classe A (con MPE 0,5%); Classe B e C (con MPE 1%).

➤ ispezioni: attività che, per loro natura, non richiedono alcun intervento manuale sui singoli componenti del sistema di misura; in alcuni casi le ispezioni possono essere sostituite da un monitoraggio realizzato da punto remoto per il tramite di mezzi di telecontrollo adeguati;

➤ verifiche funzionali: attività che richiedono interventi sui componenti del sistema di misura che possono essere eseguiti manualmente in loco o da posizione remota, con eventuale presenza di personale in sito (ad esempio la verifica del livello del lubrificante per i contatori a rotoidi); le verifiche funzionali inoltre comprendono anche alcuni interventi sugli apparati, la cui necessità viene evidenziata nel corso delle verifiche stesse, e la cui natura li rende assimilabili ad operazioni di manutenzione (ad es.: regolazioni, gestione delle linee di misura); tali interventi non comprendono comunque operazioni di smontaggio parziale o totale degli apparati stessi per la sostituzione di componenti deteriorati;

➤ verifiche periodiche: attività finalizzate ad assicurare che il prescritto livello di accuratezza della misura sia mantenuto nel tempo, e che le caratteristiche degli strumenti di misura restino conformi ai requisiti prescritti;

➤ conferme metrologiche intermedie: attività finalizzate ad assicurare un’adeguata fiducia nelle prestazioni dello strumento durante il periodo di validità della verifica periodica.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i requisiti minimi e ottimali di carattere manutentivo, articolati in ispezioni (tabella 3), verifiche funzionali (tabella 4), verifiche periodiche (tabella 5) e conferme metrologiche intermedie (tabella 6).

Tabella 3: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 3 della RMTG – Ispezioni

<u>Descrizione attività</u>	<u>Componenti del sistema di Misura</u>	<u>Criterio di valutazione</u>	<u>Frequenza minima a partire dalla messa in servizio</u>	<u>Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio</u>	<u>Id.</u>
<u>Verifica allineamento organo primario</u>	<u>Organo di misura contatore, dispositivo di conversione, data logger</u>	<u>Secondo la UNI 11600 (tutte le parti)</u>	<u>Semestrale</u>	<u>Bimestrale</u>	<u>MI1</u>
<u>Verifica della funzionalità trasduttori</u>	<u>Tutti i trasduttori di P e T dei sistemi di allarme, telecontrollo e misura</u>	<u>Allineamento degli strumenti presenti in cabina (valutazione qualitativa con $e\% \leq 10\%$) Assenza di danni alle connessioni, display, sonde, ecc.</u>			

**Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
Capitolo 10 – Misura del Gas**

<u>Controllo di allarmi¹³</u>	<u>Flow computer, dispositivi di conversione e altra strumentazione con funzioni di auto diagnostica</u>	<u>Assenza di allarmi</u>			
<u>Verifica integrità sigilli esistenti</u>	<u>Componenti del sistema di misura sigillati</u>	<u>Integrità dei sigilli</u>			
<u>Ispezione visiva</u>	<u>Tutti</u>	<u>Assenza danni visibili alla strumentazione. Protezione superficiale esterna in ordinarie condizioni. Corretta funzionalità del sistema</u>			
<u>Verifica del sistema di energia ausiliaria</u>	<u>Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)</u>	<u>Intervento del sistema di alimentazione ausiliaria</u>	<u>Annuale</u>	<u>Bimestrale</u>	<u>MI2</u>
<u>Verifica dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (ove non è presente uno strumento per la misura della qualità)</u>	<u>Dispositivo di conversione dei volumi</u>	<u>Secondo il Codice di rete</u>	<u>P≤5 bar annuale</u>	<u>Mensile</u>	<u>MI3</u>
			<u>P>5 bar mensile</u>		

Tabella 4: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 4 della RMTG – Verifiche funzionali

<u>Componente</u>	<u>Descrizione attività</u>	<u>Tipologia componenti del sistema di Misura</u>	<u>Criterio di valutazione</u>	<u>Frequenz a minima a partire dalla messa in servizio</u>	<u>Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio</u>	<u>ID.</u>
<u>GENERALE</u>	<u>Verifica tenuta pneumatica</u>	<u>Tutti</u>	<u>Assenza di perdite visibili</u>	<u>Semestral e</u>	<u>Trimestrale</u>	<u>MV F1</u>

¹³In presenza di un sistema di telecontrollo in grado di analizzare le prestazioni significative relative all'impianto e di inviare segnalazioni/allarmi al raggiungimento delle soglie prestabilite, queste ispezioni possono essere eseguite da remoto.

**Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
Capitolo 10 – Misura del Gas**

	<u>esterna connessioni flangiate/filettate</u>					
	<u>Verifica del sistema di energia ausiliaria</u>	<u>Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)</u>	<u>Il sistema di energia ausiliaria deve garantire una durata di funzionamento pari almeno ad un’ora.</u>	<u>In concomitanza con la verifica periodica del dispositivo di misura associato</u>	<u>Annuale</u>	<u>MV F2</u>
<u>ORGANO PRIMARIO—DI MISURA</u>	<u>Verifiche funzionali dell’organo primario di misura ¹⁴</u>	<u>Contatori con organi in movimento (pareti deformabili, turbina, rotoidi)</u>	<u>Assenza di anomalie evidenti quali ad esempio rumorosità, problemi di trascinamento del numeratore, ecc.</u>	<u>Semestrale</u>	<u>Trimestrale</u>	<u>MV F3</u>
	<u>Verifica del livello del lubrificante</u>	<u>Contatori con rotoidi</u>	<u>Livello entro i limiti indicati dal fabbricante</u>	<u>Semestrale</u>	<u>Trimestrale</u>	<u>MV F4</u>
	<u>Verifiche funzionali dell’organo primario di misura 11</u>	<u>Contatori statici (Ultrasuoni, massico con effetto Coriolis, massico termico)</u>	<u>Assenza di anomalie evidenti secondo le indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d’uso e manutenzione</u>	<u>Indicazioni del fabbricante e riportate nel manuale d’uso e manutenzione</u>	<u>Annuale</u>	<u>MV F5</u>
<u>STRUMENTAZIONE DI MISURA</u>	<u>Verifica della funzionalità e taratura</u>	<u>Strumento per l’analisi della qualità del gas</u>	<u>Secondo quanto riportato nell’appendice A della norma UNI 9571-2</u>	<u>Biennale</u>	<u>Annuale</u>	<u>MV F6</u>
	<u>Simulazione segnalazione raggiungimento dei livelli di soglia ove presente</u>	<u>Componenti monitorati da punto remoto (per esempio: Trasduttori di pressione, trasduttori di temperatura,</u>	<u>Da remoto: - Evidenza della soglia di attenzione al raggiungimento o dei limiti di attenzione</u>	<u>In concomitanza alla verifica periodica</u>	<u>Annuale</u>	<u>MV F7</u>

¹⁴ Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico il requisito minimo si riferisce anche al controllo del disco venturimetrico ovvero alla verifica del diametro interno (coerente con certificato dimensionale), verifica planarità, presenza spigolo vivo, tracce di usura con frequenza quinquennale e il requisito ottimale con frequenza biennale.

**Sezione "Erogazione del servizio di trasporto"
Capitolo 10 – Misura del Gas**

		<u>trasduttori di portata)</u>	<u>- Evidenza della soglia di allarme al raggiungimento o dei limiti di allarme</u>			
--	--	--------------------------------	---	--	--	--

Tabella 5: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 5 della RMTG – Verifiche periodiche

<u>Componente</u>	<u>Componenti del sistema di Misura</u>	<u>Criterio di valutazione</u>	<u>Frequenza minima a partire dalla messa in servizio</u>	<u>Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio</u>	<u>Id.</u>
<u>ORGANO PRIMARIO</u> ¹⁵	<u>Contatori installati presso impianti soggetti alla Metrologia Legale</u>	<u>Secondo i requisiti del DM 93/2017</u>	<u>A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni</u>	<u>Secondo la parte applicabile della UNI 11600</u>	<u>MVP1</u>
	<u>Contatori installati presso impianti NON soggetti alla Metrologia Legale</u>	<u>Secondo la parte applicabile della UNI 11600</u>	<u>A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni</u>	<u>5 anni per tutte le tecnologie</u>	<u>MVP2</u>
<u>DISPOSITIVO DI CONVERSIONE E TRASDUTTORI</u> ¹⁶	<u>Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, e T per gli impianti soggetti alla Metrologia Legale</u>	<u>Secondo i requisiti del DM 93/2017</u>	<u>Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni (o in occasione del cambio linee grande/piccola o viceversa per sistemi con una sola linea automatizzata)</u>	<u>Secondo la parte applicabile della UNI 11600</u>	<u>MVP3</u>

¹⁵ Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche al tronco di misura venturimetrico ovvero Controllo dimensionale e geometrico del disco di misura, secondo la UNI EN ISO 5167-2 con frequenza decennale e il requisito ottimale con frequenza quinquennale

¹⁶ Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche ai flow computer venturimetrici e i trasduttori (P, T e ΔP) ovvero alla verifica secondo il prospetto 9 UNI 9571-2 con frequenza annuale.

**Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
Capitolo 10 – Misura del Gas**

	<u>Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, T per gli impianti NON soggetti alla Metrologia Legale</u>	<u>Secondo la parte applicabile della UNI 11600</u>	<u>Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni (o in occasione del cambio linee grande/piccola o viceversa per sistemi con una sola linea automatizzata)</u>	<u>Annuale</u>	<u>MVP4</u>
<u>STRUMENTAZIONE DI RISERVA E CONTROLLO</u>	<u>Strumentazione di riserva e controllo</u>	<u>Vedere prospetto 9 UNI 9571-2</u>	<u>Le medesime frequenze previste per la strumentazione principale</u>	<u>Uguale requisito minimo</u>	<u>MVP5</u>
<u>STRUMENTAZIONE (LINEA DI MISURA NON AUTOMATIZZATA)</u>	<u>Altra strumentazione del sistema di misura ¹⁷</u>	<u>Vedere prospetto 9 UNI 9571-2</u>	<u>1 anno</u>	<u>Uguale requisito minimo</u>	<u>MVP6</u>
<u>STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS</u>	<u>Gasromatografo o Analizzatore</u>	<u>Secondo quanto riportato nell'appendice A della UNI 9571-2</u>	<u>2 anni</u>	<u>1 anno</u>	<u>MVP7</u>

Tabella 6: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 6 della RMTG – Conferme metrologiche intermedie (per impianti con Qero > 4000 Sm³/h)

<u>Componenti</u>	<u>Descrizione attività</u>	<u>Criterio di valutazione</u>	<u>Frequenza minima a partire dalla messa in servizio</u>	<u>Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio</u>	<u>Id.</u>
<u>ORGANO PRIMARIO</u>	<u>Controllo in linea con strumento di riserva/controllo</u>	<u>Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e dello strumento di controllo</u>	<u>Nessun requisito minimo obbligatorio</u>	<u>Trimestrale</u>	<u>MCM1</u>
<u>DISPOSITIVI DI CONVERSIONE</u>	<u>Confronto con data logger di riserva</u>	<u>Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e del data</u>	<u>Nessun requisito minimo obbligatorio</u>	<u>Trimestrale</u>	<u>MCM2</u>

¹⁷Per altra strumentazione si intende data-logger, manotermografo, triplex, ecc., come unica strumentazione presente su linea di misura non automatizzata (“Tradizionale”).

		<u>logger di controllo</u>			
<u>STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS</u>	<u>GC: Auto taratura (par. A.1.2 della UNI 9571-2)</u>	<u>Appendice A della UNI 9571-2 e/o secondo le modalità eventualmente presenti nell'approvazione metrologica dello strumento o indicate dal costruttore</u>	<u>Pari a quella indicata nell'approvazione metrologica dello strumento (o dal costruttore nel caso di AQ) e, ove non indicata o programmabile, almeno settimanale</u>	<u>Giornaliera</u>	<u>MCM3</u>
	<u>AQ: Taratura automatica (par. A.2.2 della UNI 9571-2)</u>			<u>Doppia rispetto a quella indicata dal costruttore</u>	

10.6 Requisiti funzionali alla determinazione della qualità del gas presso i Punti di Consegna e Riconsegna Impianti di misura automatizzati e tradizionali

Ai fini della determinazione della qualità del gas e della quantificazione dell'energia immessa e prelevata dalla rete di trasporto è necessaria la determinazione dei parametri della qualità del gas come previsto dal presente Codice.

Per la determinazione di tali parametri la Deliberazione n. 185/05 e la Deliberazione 64/2020/R/gas prevedono che l'Impianto di misura presso ciascun Punto di Consegna sia caratterizzato da una dotazione impiantistica specifica, diversificata in base alla sua tipologia, come rappresentato nel seguito del presente paragrafo; nei casi in cui per la determinazione di tali parametri non è richiesta l'installazione di specifici apparati, è prevista la loro determinazione in discontinuo.

Gli impianti per la misura del gas in uscita dalla rete di trasporto devono essere progettati, realizzati e collaudati in accordo con il Trasportatore e gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il dato di misura generato da tali apparati, nel caso in cui questi non siano di proprietà dell'Impresa di Trasporto, può essere utilizzato dalla stessa se verificato dalle parti. In assenza di un accordo scritto tra l'Impresa di Trasporto e Titolare dell'Impianto di misura in cui quest'ultimo si impegni ad ottemperare agli adempimenti di verifica tra le parti l'Impresa di Trasporto potrà dotare il Punto di Consegna di propri apparati per la determinazione della qualità del gas, utilizzandone le misure ai fini dei servizi di Trasporto e Bilanciamento del gas naturale.

Con riferimento ai Punti di Riconsegna, laddove il relativo Impianto di misura sia dotato di uno strumento per la determinazione della qualità, vale quanto previsto al paragrafo precedente; diversamente ai fini della determinazione dei parametri della qualità del gas, il PCS e gli altri parametri di qualità sono determinati:

- nel punto di misura dell'Area Omogenea di Prelievo cui ciascun punto è associato secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" di cui all'Allegato A della delibera 75/2007 pubblicata sul sito internet del Trasportatore; ovvero
- dal GC di area¹⁸

Campi di stoccaggio

In ciascun Punto di Consegna da campi di stoccaggio per la determinazione del PCS è richiesto un gascromatografo.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

Produzione nazionale di gas naturale

In ciascun Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale per la determinazione del PCS è richiesto un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 100.000 Sm³/g.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

Produzioni di biometano

In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano per la determinazione del PCS è richiesto:

- un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 100.000 Sm³/g;
- un analizzatore di qualità se la portata giornaliera è inferiore a 100.000 Sm³/g.

Per la determinazione in continuo dell'anidride carbonica, dell'ossigeno, del solfuro di idrogeno e del punto di rugiada acqua sono richiesti idonei analizzatori.

Nel caso di produzioni con arricchimento di GPL, per la determinazione del punto di rugiada idrocarburi è richiesto un idoneo analizzatore. Ai fini di tali determinazioni sono

¹⁸ Il collegamento al GC di area è ammesso solo laddove sussistano tutte le seguenti condizioni:

-il gas analizzato dal GC di area deve essere rappresentativo del gas in transito in ogni condizione di esercizio;

- tutti gli elaboratori installati negli Impianti di misura facenti parte dell'area devono essere collegati fisicamente al GC di area;

-per tutti gli elaboratori il collegamento al GC deve essere ammesso dalle disposizioni della Metrologia Legale in relazione allo specifico modello di elaboratore installato.

richieste almeno una misura valida ogni ora e almeno 23 misure valide ogni giorno eseguite mediante campionamento diretto.

~~Gli impianti per la misurazione del Gas transitato in uscita possono essere classificati in:~~

~~DMDU (Daily Metered Daily Updated): apparecchiature che forniscono in telelettura i valori di consumo giornaliero; sono misuratori dotati di flow computer in telelettura (è presente una scheda modem ed il collegamento alla linea telefonica);~~

~~DMMUC (Daily Metered Monthly Updated Computer): misuratori che forniscono i valori di consumo giornaliero e l'aggregato mensile attraverso un flow computer;~~

~~DMMU (Daily Metered Monthly Updated): apparecchiature che forniscono i valori di consumo giornaliero e l'aggregato mensile, ricavabili però solo mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento; tali sistemi prevedono strumenti di tipo grafico (triplex) senza flow computer;~~

~~NDM (Non Daily Metered): apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo).~~

~~Le apparecchiature di tipo DMDU forniscono misure MG; i misuratori appartenenti ai punti b), c), d) rendono invece disponibili misure di tipo NMG.~~

~~L'installazione di strumentazione di riserva e controllo consente di determinare le quantità di Gas transitate quando viene a mancare la disponibilità del sistema di misura principale.~~

~~Dispositivi per la determinazione della misura~~

~~Le apparecchiature utilizzate per la determinazione dei quantitativi di Gas transitati negli impianti automatizzati, oltre agli elementi primari (contatore o linea venturimetrica, a seconda della tecnica di misura utilizzata nell'impianto), possono essere genericamente individuate in:~~

~~flow computer – dispositivo elettronico di acquisizione ed elaborazione dati;~~

~~trasmettitori di pressione e temperatura, associati al flow computer per la misura effettuata con contatori;~~

~~trasmettitori di pressione, pressione differenziale e temperatura, associati al flow computer per la misura con linea venturimetrica.~~

~~Nel caso di impianti di misura tradizionali, i dati di pressione, pressione differenziale e temperatura vengono rilevati dai diagrammi forniti da appositi registratori.~~

~~In particolare le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali dei sistemi di misura associati agli impianti di produzione di biometano, rintracciabili nei manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che~~

~~costituiscono il sistema medesimo, devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia di metrologia.~~

~~I sistemi di misura, tra l'altro, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche funzionali:~~

~~consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura relativi alle quantità immesse, con dettaglio orario;~~

~~essere realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati, in coerenza con la normativa tecnica vigente e in accordo con i gestori di rete;~~

~~essere provvisti di collegamento telefonico prescelto.~~

10.7 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA ruoli, diritti e responsabilità delle parti

~~Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del Gas. Il Trasportatore e l'Utente, con l'adesione al Codice di Rete, riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto.~~

~~In particolare, il Trasportatore e l'Utente riconoscono che il proprietario della stazione di misura è responsabile della sua costruzione, gestione e manutenzione in osservanza delle norme previste in materia dalle competenti autorità ed in conformità ai metodi ed alle procedure stabilite nel presente documento. La costruzione e le eventuali modifiche impiantistiche alla stazione di misura sono a cura del proprietario e, nel caso di impianti non di proprietà del Trasportatore, devono essere preventivamente concordate col Trasportatore con specifico riferimento al dimensionamento delle portate ed alla pressione di alimentazione. In ogni caso sono a carico del proprietario della stazione di misura gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale ove previsto.~~

~~Il proprietario dell'impianto provvede, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le verifiche periodiche ed eventuali tarature/manutenzioni di tutti i dispositivi dell'impianto REMI non solo quelle relative alla misura per quanto richiesto dalla legislazione vigente (es. metrologia legale) e dalle regole di buona tecnica. Ai fini del presente documento si considera quale regola di buona tecnica l'effettuazione di una verifica, con eventuale relativa taratura/manutenzione, almeno una volta l'anno, da parte di un primario operatore del settore. Fa altresì parte delle regole di buona tecnica garantire l'intervento tempestivo, da parte di primario operatore del settore, per la risoluzione di anomalie verificatesi sull'impianto.~~

10.7.1 Responsabilità e diritti dell'Utente Erogazione del servizio di metering

Il responsabile dell'attività di metering presso un Impianto di misura, provvede, a propria cura e carico, a:

- progettare e realizzare l'Impianto di misura secondo la normativa vigente al momento della realizzazione e a regola d'arte, nonché ad adeguare gli apparati ove imposto dalle leggi o dalla normativa sopravvenuta, nelle tempistiche dalla stessa previste, secondo quanto previsto nell'allegato 10/B al presente codice, anche al fine di assicurare il rispetto dei livelli di servizio;
- mettere in servizio le apparecchiature di nuova installazione subordinatamente all'esecuzione con esito positivo delle verifiche previste nell'ambito della normativa vigente al momento della realizzazione secondo quanto previsto nell'allegato 10/B al presente codice;
- esercire l'Impianto di misura in modo da garantire nei confronti dell'Impresa di Trasporto la puntuale ed affidabile generazione e trasmissione dei dati di misura assicurando il rispetto dei livelli di servizio, attenendosi alle raccomandazioni di buona norma secondo quanto previsto nell'allegato 10/B al presente codice e attivandosi tempestivamente per il pronto ripristino delle funzionalità delle apparecchiature in caso di guasto;
- effettuare la manutenzione prevista dalla normativa vigente e conservare attestazione delle attività svolte; a tal fine il responsabile dell'attività di metering predispone annualmente il Piano di Manutenzione riportante le attività previste sull'Impianto di misura e i relativi periodi di esecuzione per l'anno termico successivo come meglio precisato all'Allegato 10/B al Codice di Rete
- garantire che la messa a disposizione dei dati di misura all'Impresa di Trasporto sia effettuata secondo le modalità e con le tempistiche effettuata secondo le modalità e con le tempistiche previste dal Protocollo dei Flussi Informativi pubblicato sul sito internet del Trasportatore previste tra le parti, anche ai fini di assicurare la messa a disposizione all'Utente delle informazioni di cui al capitolo 9;
- corrispondere gli importi fatturati a suo carico, nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, nei termini e con le modalità di cui al presente Codice;
- trasmettere le informazioni e i documenti relativi al servizio all'Impresa di trasporto alla cui rete è allacciato con le modalità e frequenze ivi precisate.

L'Utente è tenuto:

ad assicurare nei confronti del Trasportatore la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura da parte del proprietario dell'impianto, nonché il rispetto - in sede di effettuazione delle operazioni di misura (sia negli impianti nuovi che negli impianti esistenti) e di progettazione e costruzione di nuovi impianti - delle disposizioni tecniche e delle procedure emesse dal Trasportatore, corrispondenti alla buona tecnica (quali ad es. la periodica verifica metrologica presso officina metrica abilitata dei contatori installati) o richieste dalla legislazione vigente;

~~a garantire che - in caso di utilizzo di norme, procedure e linee guida diverse da quelle emesse dal Trasportatore - siano adottate (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura.~~

~~a comunicare al proprietario dell'impianto di misura il diritto del Trasportatore di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;~~

~~ad assicurare il completo e libero accesso al Trasportatore all'impianto di misura, per le attività di propria competenza. Qualora non sia consentito al Trasportatore di usufruire di tale diritto, il Trasportatore comunicherà immediatamente all'Utente interessato l'esistenza di tale impedimento e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e riservandosi di utilizzare - per l'esecuzione delle attività di cui ai punti a), b), c) d) ed e) del precedente paragrafo 10.1 - il migliore dato sostitutivo disponibile, secondo quanto indicato al sottoparagrafo 10.6.3.3; come per gli altri punti di misura, il Trasportatore ha diritto all'accesso ai sistemi di misura degli impianti di biometano, al fine di verificarne lo stato di conservazione e manutenzione. In caso di impossibilità di accesso ai sistemi di misura o nel caso in cui gli strumenti di misura non risultino conservati o mantenuti in modo corretto, il Trasportatore interrompe immediatamente l'immissione in rete del biometano, sino all'avvenuto accesso ovvero al ripristino dell'impianto di misura. Il Trasportatore ha diritto ad assistere a eventuali controlli per l'accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che compongono il sistema di misura svolti da terzi;~~

~~ad assicurare nei confronti del Trasportatore il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del proprietario dell'impianto di misura in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dello stesso;~~

~~a dare tempestiva comunicazione al Trasportatore nei casi in cui:~~

~~il proprietario della stazione di misura affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione della stessa: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;~~

~~il proprietario dell'impianto proponga modifiche da apportarsi all'impianto. Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura, accettate da ciascuna di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario: qualora le modifiche all'impianto vengano proposte dal Trasportatore in relazione a proprie esigenze operative, le parti potranno definire un diverso accordo di ripartizione dei costi di realizzazione delle stesse;~~

~~a richiedere al proprietario della cabina il rapido ripristino delle funzionalità della stessa nel caso di guasto;~~

~~ad indicare tempestivamente al Trasportatore qualsiasi caso di guasto o malfunzionamento degli impianti di misura.~~

Qualora uno degli obblighi sopra elencati non venisse adempiuto da parte dell'Utente, il Trasportatore comunicherà tale situazione all'Utente e non assumerà alcuna responsabilità in relazione all'accuratezza del dato di misura prelevato presso l'impianto. Inoltre, qualora il prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura abbia provocato ritardi o disservizi nella gestione del sistema di trasporto, le cui

~~conseguenze abbiano interessato anche altri Utenti del sistema stesso, il Trasportatore si riserva di addebitare all'Utente tutti i costi e gli oneri sostenuti in dipendenza di tale situazione.~~

~~L'Utente, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare - previa formale richiesta indirizzata al Trasportatore e in accordo con lo stesso per la determinazione delle modalità operative - in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale diritto dovranno essere concordate con il Trasportatore.~~

10.7.2 Responsabilità e diritti del Trasportatore Erogazione del servizio di meter reading

Il Trasportatore è tenuto:

~~a raccogliere i dati di misura, tramite telelettura o rilevazione diretta del dato;
a verificare i dati di misura, per assicurarsi della loro utilizzabilità ai fini delle attività di cui ai punti a), b), c) d) ed e) del precedente paragrafo 10.1;
a trasmettere i dati di misura alle parti interessate;
a provvedere alla corretta archiviazione informatica e/o cartacea dei dati di misura raccolti, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative (10 anni). In particolare il Trasportatore archivia e custodisce, ai fini regolatori, i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete per un periodo minimo di 10 anni in modalità tale per cui tali dati possano essere disponibili e riutilizzabili per scopi di verifica e controllo.~~

Il responsabile dell'attività di meter reading, provvede a:

- acquisire i dati di misura tramite telelettura, ovvero mediante rilevazione diretta in campo in caso di mancata messa a disposizione degli stessi da parte del responsabile dell'attività di metering, nonché procedere, ove necessario, alla relativa elaborazione dei dati come dettagliato nell'allegato 10/A del codice di rete;
- validare¹⁹ i dati di misura secondo quanto previsto dall'allegato 10/A del Codice di Rete, tenuto conto anche degli esiti delle eventuali verifiche sugli Impianti di misura finalizzate ad accertarne il corretto funzionamento come dettagliato all'interno dell'allegato 10/A;
- mettere a disposizione i dati di misura all'Utente (limitatamente ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente medesimo) e al

¹⁹ Per "validazione" si intende l'insieme delle attività di verifica, controllo e sostituzione/integrazione dei dati generati dagli Impianti misura che il responsabile del meter reading effettua al fine di accertarne la veridicità e l'accuratezza e determinare i valori da utilizzare per i fini del Trasporto del gas

Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'Impianto di misura fosse stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, al Cliente Finale/Operatore Interconnesso, secondo quanto rappresentato al paragrafo 5 dell'Allegato 10/A;

- rendere disponibili per i Punti di Riconsegna il cui Impianto di misura non sia dotato di apparati per la relativa determinazione, ovvero in caso di malfunzionamento degli stessi, i valori del PCS e degli altri parametri necessari alla determinazione del contenuto energetico del gas determinati in corrispondenza del punto di misura della Area Omogenee di Prelievo (AOP) cui il Punto di Riconsegna è associato;
- corrispondere gli indennizzi automatici nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al presente capitolo;
- conservare, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative, i documenti e i dati di misura rilevati e validati, per un periodo di tempo di almeno 10 anni.

~~Il Trasportatore, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati.~~

~~Immissioni di impianti di produzione da biometano~~

~~Il Trasportatore è inoltre responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete.~~

~~In particolare poi il Trasportatore rende disponibili i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete:~~

~~al produttore di biometano;~~

~~all'utente della rete;~~

~~al responsabile del bilanciamento.~~

~~Inoltre il Trasportatore rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al GSE, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.~~

Attività svolte dal Trasportatore

~~Le attività relative alla misura del Gas si attivano dal momento immediatamente successivo alla sottoscrizione del servizio di trasporto e riguardano le fasi di:~~

~~supporto e verifica circa la congruenza impiantistica e la correttezza del processo di misura;~~

~~raccolta, elaborazione e validazione dei dati misurati;~~

gestione dei dati di misura.

Queste attività comportano:

la redazione dei verbali di constatazione e verifica;
la redazione dei verbali di intervento;
l'aggiornamento dei parametri per la misura;
la definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti e guasti;
l'emissione del verbale di misura;
controlli e verifiche.

Le attività sopra elencate vengono svolte in accordo alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Redazione dei verbali di constatazione/verifica e di intervento

Si tratta di rapporti che vengono predisposti dalle parti interessate ogni qualvolta si verifichi una modifica nelle modalità di esecuzione della misura: gli stessi riportano dati, informazioni, accordi, risultati dei controlli che sono fondamentali per la misura fiscale.

I rapporti in oggetto si possono classificare in:

verbali di constatazione e verifica;
verbali di intervento.

I verbali di cui al punto a) vengono redatti all'entrata in esercizio di una nuova stazione di misura, e nel caso di modifiche sostanziali alle stazioni esistenti; questi rapporti servono per fornire un quadro dettagliato circa l'assetto tecnico della stazione di misura e delle apparecchiature in essa installate.

Quelli di cui al punto b) vengono redatti quando esiste già il verbale di constatazione e verifica della stazione di misura, nei casi seguenti:

variazione nella strumentazione elettronica dei parametri di qualità che influenzano la misura delle quantità;
variazione stagionale della configurazione impiantistica per la misura;
sostituzione del diaframma venturimetrico;
sostituzione di uno strumento di misura con altro dello stesso tipo, marca e caratteristiche;
variazione della pressione di misura;
anomalie nel funzionamento della strumentazione di misura del Gas;
controlli e verifiche sul funzionamento dell'impianto e delle apparecchiature in esso installate;
altre attività che comportano una modifica nelle modalità di determinazione dei quantitativi.

Per tutti gli interventi e controlli eseguiti sui sistema di misura, ad esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai Clienti finali direttamente allacciati alla rete del Trasportatore, verrà altresì compilato dalle parti interessate (Impresa di Trasporto e Titolare dell'Impianto) il modulo "Verbale di intervento/controllo" come previsto all'Allegato B del DM 18/06/2010.

Aggiornamento dei parametri per la misura

L'aggiornamento di parametri quali il diametro di un diaframma, il fondo scala di un trasmettitore, la massa volumica del Gas, deve rispettare criteri e modalità fissate dalla metrologia legale.

Misura Volumetrica

I dati di qualità programmati negli elaboratori, vengono utilizzati per la determinazione del fattore di comprimibilità alle condizioni di esercizio Z_1 e quindi del coefficiente totale per la misura volumetrica KT_{vo} .

La frequenza di aggiornamento dei dati è determinata in funzione della pressione di misura:

per impianti con $P \leq 5$ bar, i valori vanno introdotti nell'elaboratore all'inizio di ogni anno, non appena disponibili i valori medi dell'anno solare precedente;

per impianti con $P > 5$ bar, i valori vanno introdotti nell'elaboratore ogni qualvolta che la massa volumica dell'AOP di riferimento si discosta del $\pm 0,5\%$ rispetto al valore configurato nel correttore elettronico.

dove:

Z_1 = Coefficiente di scostamento dalla legge dei gas perfetti alle condizioni di esercizio, in funzione sia del tipo di gas che di P_1 e T_1 ;

KT_{vo} = Coefficiente totale per la misura volumetrica

Misura Venturimetrica

I dati dipendenti dalla qualità del gas programmati negli elaboratori, vengono utilizzati per la determinazione del fattore di comprimibilità alle condizioni di esercizio Z_1 e quindi del coefficiente totale per la misura venturimetrica KT_{ve} . In particolare il ρ_s (o d) viene utilizzato per calcolare le quantità in volume

dove:

KT_{ve} = Coefficiente totale per la misura venturimetrica:

ρ_s = Massa volumica alle condizioni di riferimento (15 °C e 1,01325 bar) in kg/m³, dipendente dal tipo di gas.

L'aggiornamento dei dati di analisi programmati viene effettuato mensilmente laddove il correttore non risulta collegato in continuo con altro apparato di misura delle proprietà qualitative del gas naturale (Gascromatografo, Densimetro, ecc.).

~~Qualora si riscontri un significativo scostamento tra tali dati e quelli effettivi, il Trasportatore provvede ad applicare la Post-Elaborazione e tramite il suo S.I. procede ad un successivo ricalcolo delle quantità fornite dall'elaboratore, utilizzando i dati di analisi giornalieri della composizione riferita allo stesso mese.~~

~~Nel caso di misure automatizzate, l'aggiornamento dei dati inseriti nel flow computer della stazione di misura ubicata presso il Punto di Riconsegna deve essere eseguito dal proprietario dell'impianto stesso, in ottemperanza alle norme di metrologia legale e alla presenza del Trasportatore. Fermo restando l'onere a carico del proprietario, il Trasportatore, in caso di prolungato e segnalato non aggiornamento dei dati, espletterà direttamente l'operazione di aggiornamento con operatore metrico qualificato, previa comunicazione al proprietario, addebitandone i costi all'Utente.~~

~~Sia per le misure automatizzate che per quelle tradizionali, l'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informativo viene eseguito dal Trasportatore: in entrambi i casi il Trasportatore utilizza i parametri specifici desunti sia dai verbali di constatazione e verifica che da quelli di intervento a tale scopo appositamente redatti.~~

~~Definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti, guasti~~

~~Tale attività, svolta dal Trasportatore, può rendersi necessaria in casi particolari, ovvero non catalogati all'interno di norme e procedure in vigore, e nei casi di strumentazioni metrologicamente non omologate.~~

~~I dati vengono raccolti sull'impianto e sottoposti a parere tecnico delle competenti unità del Trasportatore, con successiva formalizzazione della soluzione ritenuta più idonea. Una volta definita la soluzione idonea, il Trasportatore provvede ad inserire i nuovi parametri e i dati di misura corretti nel sistema informativo per il loro utilizzo.~~

~~Al riscontro di guasti o anomalie di funzionamento di uno o più strumenti che compongono la catena di misura, l'elaborazione delle quantità può venire garantita dai dati primari forniti dalle apparecchiature di riserva e controllo ove presenti, una volta accertata la loro corretta taratura ed il regolare funzionamento.~~

~~Nel caso non esistano apparati di riserva in base ai quali si possano rilevare i volumi prelevati si opera come segue:~~

~~se nel mese di riscontro dell'anomalia vi sono giorni di misura valida rappresentativi dell'andamento dei prelievi, ne viene applicata la media giornaliera ai giorni di misura non valida o di mancanza di misura;~~

~~altrimenti, viene calcolato un coefficiente rappresentativo dell'incremento/decremento dei prelievi, e viene applicato per determinare i volumi mensili dei mesi di mancata misura, moltiplicandolo per i corrispondenti volumi mensili dell'anno precedente; il suddetto coefficiente viene determinato come rapporto tra il m³/g (metri cubo/giorno) medio dei 90 giorni precedenti l'anomalia e il m³/g medio dei corrispondenti giorni~~

~~dell'anno precedente: nel calcolo del m³/g medio, vengono esclusi i giorni di non prelievo;~~

~~nel caso il Proprietario/gestore fornisca i dati di produzione univocamente relazionabili al gas transitato ed una volta verificato che il rapporto tra tali dati e le relative quantità validamente misurate risulta costante, è possibile applicare tale rapporto ai dati di produzione (possibilmente giornalieri) riferiti ai periodi di mancata misura.~~

~~sulla base del dato mensile dell'anno precedente, qualora il dato mensile non sia disponibile e non sia possibile recuperarlo con strumentazione alternativa;
come differenza tra il volume mensile e la somma dei volumi giornalieri rilevati.~~

~~Infine, provvederà a profilare su base giornaliera il consumo relativo ai giorni di indisponibilità del dato secondo le procedure in uso e indicate nell'Allegato 9B.~~

~~Se il periodo di mancata misura perdura nel tempo per più di un mese o oltre, le quantità che verranno forfezzate e verbalizzate avranno incertezze sempre maggiori.~~

~~Per casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie sopra indicate, SGI valuterà di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il Proprietario/gestore.~~

~~Prelievi all'interno e al di fuori del campo valido di misura~~

~~Al fine di ottenere un corretto e regolare funzionamento degli apparati di misura entro i campi validi, il Proprietario/gestore svolge:~~

~~un regolare programma di controllo e tarature degli strumenti;
un monitoraggio costante dei propri prelievi che permetta, tramite opportune tempestive azioni quali cambi disco di misura, modifica della pressione regolata ed inversione dei contatori, un funzionamento ottimale degli apparati.~~

~~Fermo restante l'onere a carico del proprietario, il Trasportatore, in caso di prolungata e segnalata non effettuazione delle tarature, espletterà direttamente con operatore metrico qualificato l'attività di taratura/verifica, previa comunicazione al proprietario, addebitandone i costi all'Utente.~~

~~Nel caso si verificassero prelievi al di fuori del campo valido di misura, al Proprietario/gestore viene notificato quanto riscontrato da SGI durante l'analisi dei dati primari, puntualizzando quanto segue:~~

- ~~• per la misura volumetrica, il maggiore errore di misura introdotto da un costante prelievo al di sotto del minimo oppure vicino o al di sopra della portata massima nominale del contatore, evento quest'ultimo che potrebbe causarne la rottura.~~

- per la misura venturimetrica, il maggiore errore derivante dall'utilizzo degli strumenti a basse percentuali di prelievo e la maggiore incertezza nella planimetrazione in caso di utilizzo della misura tradizionale.

Qualora la situazione segnalata non sia prontamente adeguata dal Proprietario/gestore dell'impianto, il Trasportatore provvede ad applicare la Post-Elaborazione sulla base dei dati in suo possesso, concordandoli, per quanto possibile, con il Proprietario/gestore dell'impianto.

Con riferimento alle riconsegne ad imprese di distribuzione il Trasportatore valuterà la possibile applicazione di un algoritmo di prelievo giornaliero, qualora si rilevassero dei prelievi orari al di sotto della portata minima misurabile.

L'algoritmo di derivazione statistica definisce un modello di prelievo giornaliero ideale per le reti di distribuzione.

Emissione del verbale di misura

Si tratta del documento che riassume le quantità transitate nel mese, con dettaglio giornaliero qualora l'impianto sia adeguatamente predisposto: il verbale di misura riporta anche i dati medi di qualità del Gas riconsegnato nel corso del mese.

I quantitativi riportati sono riferiti al mese che va dalle ore 6 del primo giorno alle ore 6 del primo giorno del mese successivo. L'ora di riferimento è sempre l'ora solare, pertanto l'adeguamento all'ora legale non è contemplato.

Il Trasportatore inserisce nel proprio sistema informativo giornalmente nel caso di impianti dotati di telelettura (DMDU) o mensilmente per gli impianti non teleletti (DMMU, DMMUC, NDM) - i dati primari di misura e valida i risultati ottenuti.

Il verbale in oggetto viene successivamente inoltrato all'Utente ed all'Operatore Allacciato.

In caso di constatazione di un errore, il Trasportatore provvede al ricalcolo, riemissione e rinvio del nuovo verbale di misura.

Controlli e verifiche

Il Trasportatore esegue inoltre, nell'interesse di una migliore correttezza della misura, una serie di controlli e verifiche per accertare:

il corretto funzionamento delle stazioni di misura e delle apparecchiature in esse installate;

l'affidabilità dei dati di misura.

I controlli e le verifiche in oggetto si possono riassumere in:

~~– verifica dell'impianto qualora si riscontrino casi anomali relativi ai quantitativi di Gas rilevati;~~
~~– controllo degli impianti di misura automatizzata attraverso:~~
~~– il confronto tra la misura automatizzata e la misura tradizionale di riserva nel corso di un lasso di tempo prestabilito;~~
~~– il confronto tra i risultati ottenuti attraverso un sistema di misura automatizzata portatile installato dal Trasportatore e quelli forniti dal sistema di misura installato nella cabina;~~
~~controllo circa la funzionalità delle apparecchiature della stazione.~~

~~Oltre a quelli indicati, è possibile concordare ulteriori controlli e verifiche.~~

~~Supero di fondo scala~~

~~Qualora presso un impianto di misura di tipo venturimetrico venga rilevato un supero di fondo scala, e non sia possibile determinare per altra via il quantitativo di Gas effettivamente transitato, il quantitativo misurato verrà assunto pari al valore del fondo scala maggiorato del 30%.~~

10.8 disposizioni tecniche STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA

L'erogazione del servizio di misura da parte dei responsabili della attività di metering e meter reading è soggetta al rispetto di livelli di qualità del servizio, stabiliti dalla RMTG al fine di garantire l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestiva disponibilità delle misure nonché il mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio erogato nei punti di Consegna/Riconsegna della rete di trasporto.

In particolare, i livelli di qualità del servizio rappresentano le performance richieste nell'erogazione del servizio, il cui mancato raggiungimento comporta l'applicazione dei corrispettivi previsti dalla normativa.

Gli indicatori previsti ai fini della valutazione del livello di qualità del servizio erogato sono rappresentati nel seguito del presente paragrafo. Il livello di servizio minimo e il campo di applicazione di ogni indicatore sono riportati nella successiva tabella. La determinazione dei livelli effettivi di servizio è effettuata con riferimento all'anno solare.

~~Le norme di progettazione dimensionale, funzionale e di resistenza di un impianto di ricezione, prima riduzione e misura del Gas Naturale predisposte dal Trasportatore sono conformi ai principi contenuti nella normativa tecnica e legislativa vigente, sia nazionale che internazionale, ed in base all'esperienza del Trasportatore nel trasporto di Gas Naturale: relativamente ad aspetti quali i criteri di sicurezza, progettazione,~~

~~costruzione e manutenzione degli strumenti di misura deve in ogni caso essere rispettato quanto previsto dalla legislazione vigente.~~

~~In particolare per gli impianti di produzione di biometano si rimanda al rapporto tecnico UNI/TR 11537.~~

~~Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, il Trasportatore richiede che le stazioni di nuova realizzazione siano:~~

~~realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM);
provviste di collegamento telefonico prescelto.~~

~~I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:~~

~~posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia;
dotati di apposito connettore;
alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica.~~

~~Nella progettazione e costruzione dell'impianto di misura l'Utente, l'Operatore Allacciato ed il Trasportatore potranno valutare congiuntamente eventuali variazioni ai criteri esposti che meglio possano soddisfare le esigenze impiantistiche e commerciali.~~

Livelli di qualità del servizio per l'attività di metering

Il livello di qualità del servizio di metering erogato dal Titolare dell'Impianto di misura è monitorato attraverso i seguenti indicatori:

Indicatore A: “Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario”

È il numero di giorni equivalenti²⁰ in cui la misura dei volumi viene effettuata attraverso l'organo primario di misura e il dispositivo di conversione ovvero il data logger. Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell'Impianto di misura escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

Indicatore B: “Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger”

È il numero di giorni equivalenti in cui la misura dei volumi, con organo primario funzionante, viene effettuata attraverso il dispositivo di conversione/flow computer o data logger senza l'utilizzo della misura di riserva, e viene messa a disposizione del responsabile del meter reading secondo le modalità e tempistiche definite nella Protocollo dei Flussi Informativi disponibile sul sito internet del Trasportatore.

²⁰ Per giorno equivalente si intende il rapporto tra la somma delle ore di indisponibilità diviso 24

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell’Impianto di misura, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso ovvero l’organo primario di misura risulta non funzionante.

Indicatore C: “Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per Impianti di misura per cui è prevista l’installazione di GC/AQ⁴⁹²¹)”

È il numero di giorni equivalenti in cui è disponibile la misura puntuale della qualità del gas. Il computo del livello di servizio viene effettuato, su base annuale, in relazione a ogni linea di misura dell’Impianto per il quale sia prevista l’installazione di un dispositivo per l’analisi della qualità del gas escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

Indicatore D: “Indisponibilità dell’aggiornamento dei dati della qualità del gas (per Impianti di misura per cui non è prevista l’installazione di GC/AQ)”

È il numero di giorni di ritardo sull’aggiornamento della qualità del gas rispetto alle specifiche. Il computo del livello di servizio viene effettuato, in relazione ad ogni linea dell’Impianto di misura per il quale non sia prevista l’installazione di GC/AQ, su base annuale, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

Ai fini del computo del livello di servizio sono considerati i giorni di ritardo intercorrenti tra il termine temporale di aggiornamento dei dati previsto dal Codice di Rete ed il giorno in cui l’aggiornamento dei dati è stato effettuato dal Titolare dell’Impianto di misura.

Indicatore E: “Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)”

È il numero di ore annue di funzionamento dell’organo primario di misura all’interno del campo valido di misura rispetto al numero totale delle ore dell’anno in oggetto²². Nel caso di Punti di Consegna e di Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici o industriali, si considerando le misure pari a zero come effettuate

²¹La disponibilità di un GC/AQ per gli Impianti di misura con Qero > 4.000 Sm³/h è richiesta laddove l’Impianto: sia stato realizzato a decorrere dal 1° marzo gennaio 2020; ovvero sia stato sottoposto, successivamente al 1° marzo gennaio 2020, a modifica sostanziale; ovvero sia completamente ammortizzato (i.e. 20 anni con riferimento al cespite misuratore); nei casi di mancata comunicazione delle informazioni necessarie alla determinazione della vita utile dell’impianto, che il Titolare fornisce e mantiene aggiornate tramite il Portale Impianti di Misura o tramite altro metodo di comunicazione (email, PEC, etc.) qualora il portale non sia disponibile, l’impianto medesimo sarà considerato completamente ammortizzato. Nel caso in cui l’Impianto di misura comprenda più misuratori si fa riferimento al misuratore di maggior portata. Nel caso ci siano più misuratori di ugual portata si farà riferimento a quello di più recente installazione). Per gli impianti di misura completamente ammortizzati l’applicazione dell’Indicatore C avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2026 ovvero dall’installazione del GC/AQ se antecedente; sino alla decorrenza di tale termine è applicato l’indicatore D. E’ facoltà per il Titolare dell’impianto di misura presentare all’impresa di trasporto un’istanza di proroga dell’applicazione dell’Indicatore D successivamente al 1° gennaio 2026 che dimostri l’adeguatezza delle azioni intraprese e i ritardi nell’adeguamento dell’Impianto di misura.

²²Ai fini della determinazione del livello effettivo dell’indicatore sarà considerato il gas transitato nel corso dell’ora come somma dei quantitativi transitati nei quattro quarti d’ora che la costituiscono

all'interno del campo valido di misura; Nel caso di Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, laddove il titolare dell'impianto, attraverso il Portale Impianti di Misura, presenti all'impresa di trasporto apposita certificazione attestante che l'impianto di misura è adeguato a rilevare anche le portate più piccole che interessano l'impianto stesso, il medesimo è esentato dall'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dell'indicatore E con riferimento alle misure al di sotto del campo valido, ferma restando la possibilità per l'impresa di trasporto di effettuare specifiche verifiche sull'adeguatezza dell'impianto²³.

Nel caso di Punti di Riconsegna che alimentano reti di distribuzione, le misure pari a zero sono considerate come effettuate al di fuori del campo valido di misura²⁴, fatta eccezione per gli impianti di misura presso Punti di Riconsegna che non facciano parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle e per gli impianti di misura presso Punti di Riconsegna che facciano parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle limitatamente al periodo primavera/estate (1 aprile – 31 ottobre). Resta ferma fatta salva la possibilità per l'Impresa di distribuzione di attestare all'Impresa di Trasporto specifiche condizioni di esercizio che non richiedono l'utilizzo di tali Punti di Riconsegna per l'alimentazione della rete di distribuzione. Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell'impianto di misura, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'impianto di misura è asservito risulta chiuso ovvero l'organo primario di misura è non funzionante/i dati orari risultano indisponibili; nel caso di Impianti di misura nella titolarità delle Imprese di Distribuzione verranno esclusi anche i periodi temporali con ovvero la linea di misura risulta non attiva²⁵.

Indicatore F: “Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario”

È il numero di giorni consecutivi intercorrenti tra il rilievo del guasto la data di messa a disposizione del verbale di misura che riporta la segnalazione del guasto ed il ripristino del corretto funzionamento del misuratore. Il computo del livello di servizio viene

²³ Le verifiche potranno essere effettuate da remoto confrontando i dati istantanei di portata con il campo valido di misura. In caso di mancato superamento delle verifiche, l'esenzione non sarà applicata all'impianto e le misure al di sotto del minimo di scala saranno soggette all'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dell'indicatore E a partire dall'inizio dell'anno in cui la verifica è stata effettuata sino all'eventuale adeguamento dell'impianto. Non saranno accettate certificazioni in relazione ad impianti che non siano conformi a quanto previsto dal Protocollo dei Flussi Informativi.

²⁴ In relazione alle linee per cui sia stata dichiarata mediante il Portale Impianti di Misura l'installazione sull'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167 -3, di sistemi di controllo della portata (e.g. sistemi di intercettazione per portate inferiori all'inizio scala del misuratore) le misure pari a zero saranno considerate come effettuate all'interno del campo valido di misura.

²⁵ Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione in relazione ad un impianto di misura nella propria titolarità non abbia per il periodo in analisi attestato l'inutilizzo del corrispondente Punto di Riconsegna per l'alimentazione della propria rete, Si considerano non attive, le linee per le quali il volume totale giorno sia risultato minore all'1% del valore di inizio scala del contatore installato riportato su base giorno, eccetto la linea che ha misurato il maggior volume giorno che sarà considerata in ogni caso attiva. Sarà altresì considerate inattiva, su base oraria, la linea che ha la portata oraria minore in Impianti di misura per i quali sia stata dichiarata mediante il Portale Misura l'installazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167 -3, di sistemi di cambio automatico tra le linee.

effettuato su base annuale distintamente per ogni linea di misura presente nell’impianto di misura.

Tabella 7: Indicatori e livelli di qualità dell’attività di metering

INDICATORE	LIVELLO DI SERVIZIO	CAMPO DI APPLICAZIONE ²⁶
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	85% giorni / anno	Per Qero ≤ 30.000 Sm3/h
	90% giorni / anno	Per Qero > 30.000 Sm3/h
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger	90% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero ≤ 30.000 Sm3/h
	95% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero > 30.000 Sm3/h
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l’installazione di GC/AQ)	90% giorni / anno	Per Qero ≤ 30.000 Sm3/h
	96% giorni / anno	Per Qero > 30.000 Sm3/h
D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l’installazione di GC/AQ) ²⁷	15 giorni / anno	Per P ≤ 5 bar
	7 giorni / anno	Per P > 5 bar - impianti non sottoposti a metrologia legale
	7 giorni/ attività	Per P > 5 bar - impianti sottoposti a metrologia legale ²⁸
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura ²⁹ 24 (rangeability)	85% ore / ore anno con prelievo	Per Qero ≤ 30.000 Sm3/h
	90% ore / ore anno con prelievo	Per Qero > 30.000 Sm3/h
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Max 30 giorni	Per Qero ≤ 30.000 Sm3/h
	Max 15 giorni	Per Qero > 30.000 Sm3/h

²⁶Nel caso in cui il Titolare dell’Impianto non renda disponibile l’informazione relativa alla Qero dell’Impianto di misura, verrà assunto il livello di servizio più stringente tra quelli previsti per i diversi campi di applicazione.

²⁷Per gli Impianti di misura con misuratore venturimetrico, indipendentemente dalla pressione di misura, il livello di servizio è assimilabile a quello previsto in presenza di misuratore volumetrico con p > 5 bar.

²⁸ Laddove venisse ammessa a livello normativo la possibilità di aggiornamento da remoto dei dati di qualità senza obbligo di successiva verifica periodica, dalla data di emissione della norma, si applicherà lo standard previsto per gli impianti non sottoposti a metrologia legale.

²⁹Per gli Impianti di misura con misuratore venturimetrico si assume che il valore di inizio scala sia pari al 5% del fondo scala.

Mancato rispetto dei livelli di qualità

Eventuali casi di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio sono classificati dal responsabile dell'attività di metering con riferimento a:

- a) cause di forza maggiore come definite all'articolo 11, comma 1, lettera a), della RMTG ai soli fini del presente paragrafo;
- b) cause esterne come definite all'articolo 11, comma 1, lettera b), della RMTG;
- c) cause imputabili al responsabile dell'attività di metering, intese come tutte le altre cause non indicate nelle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate sino all'accertamento definitivo.

Livelli di qualità del servizio per l'attività di meter reading

Il livello di qualità del servizio di meter reading è monitorato attraverso gli indicatori specifici di cui al Capitolo 13 del presente Codice di rete.

10.9 ~~Richiesta di verifica da parte dell'Utente~~ CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI METERING

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio per l'attività di metering, per le cause di cui alla lettera c) del precedente paragrafo, il responsabile dell'attività di metering è tenuto a corrispondere all'Impresa di Trasporto un importo economico determinato come prodotto tra il corrispettivo economico associato allo specifico livello di qualità e l'energia stimata/misurata (per gli indicatori A, B, C, D, E) o la capacità conferita (per l'indicatore F) presso il Punto di Consegna/Riconsegna, come definiti nella tabella 8³⁰.

Ciascun corrispettivo è applicato in misura maggiorata del 30% qualora non siano rispettati tutti i requisiti minimi ~~indicati previsti~~ per ciascun indicatore di cui alla successiva tabella 8, ovvero in misura ridotta del 50% qualora siano rispettati, oltre a tutti i requisiti minimi, anche tutti i requisiti ottimali indicati per ciascun indicatore nella medesima tabella.

La suddetta maggiorazione si applica agli Impianti di misura:

- a) che hanno terminato la propria vita utile (ossia con più di 20 anni) entro il 31 dicembre 2019;
- b) realizzati a decorrere dal 1° marzo 2020;
- c) sottoposti, successivamente al 1° marzo 2020, a "modifica sostanziale" secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 9167-3:2020, a decorrere dall'anno successivo alla modifica sostanziale;
- d) che terminano la propria vita utile successivamente al 1° gennaio 2020, a decorrere dall'anno successivo al termine della vita utile³¹

³⁰Tali importi sono applicati a partire dal 1° gennaio 2024.

³¹Al fine della determinazione della vita utile dell'impianto di misura si fa riferimento alla data di installazione del misuratore; nel caso in cui l'impianto di misura comprenda più misuratori si fa

Qualora, in esito ad un’ispezione in loco a campione di cui all’articolo 18 della RMTG il Trasportatore verifichi la non veridicità o l’incompletezza delle informazioni fornite su base documentale dal responsabile dell’attività di metering con riferimento ai requisiti minimi e ottimali, i corrispettivi vengono dimensionati con una maggiorazione del 50% per il periodo per cui la dichiarazione è risultata non veritiera.

Tabella 8: Corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità dell’attività di metering

<u>INDICATORE DI QUALITA’</u>	<u>CORRISPETTIVO ECONOMICO</u>	<u>ENERGIA/CAPACITA’ PER APPLICAZIONE CORRISPETTIVO</u>	<u>REQUISITI DA VERIFICARE</u>
<u>A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario</u>	<u>Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume (CMT_V) CMT_V [€/MWh] = Pgas³² * 0,25</u>	<u>Energia stimata secondo le modalità previste all’Allegato 10/A a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.</u>	<u>Minimi: IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 Ottimali IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1</u>
<u>B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger</u>	<u>Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume da dispositivo di conversione o data logger (CMT³³_FC) CMT_FC [€/MWh] = Pgas * 0,05</u>	<u>Energia misurata a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.</u>	<u>Minimi: IM4, IM6, PR2, PR3, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MVP5, MVP6 Ottimali: IM5, PR2, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MCM2</u>
<u>C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista</u>	<u>Corrispettivo per indisponibilità del dato di qualità del gas (CMT_Q) CMT_Q [€/MWh] = Pgas * 0,02</u>	<u>Energia determinata, in assenza del dato di qualità misurato in loco, applicando il dato di qualità sostitutivo di cui al paragrafo 4.2.1 dell’Allegato 10/A a partire</u>	<u>Minimi: IM7, IM8, PR4, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3</u>

riferimento al misuratore di maggior portata; nel caso ci siano più misuratori di ugual portata si farà riferimento a quello di più recente installazione.

³²Pgas, è pari al minore tra 30 €/MWh e il prezzo medio del gas, espresso in €/MWh, determinato come media relativa all’anno solare di riferimento del Prezzo Medio di Remunerazione di cui al Capitolo 9, par. 4.4.1 del Codice di Rete di Snam, punto ii, pubblicato dal GME

³³ CMT è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all’articolo 20 della RTTG, riproporzionato sui giorni di superamento del relativo livello di qualità di servizio per l’attività di metering di cui alla tabella 7.

<u>l'installazione di GC/AQ)</u>		<u>dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.</u>	<u>Ottimali:</u> IM9, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3
<u>D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ)</u>	<u>Corrispettivo per ritardo su aggiornamento qualità del gas (CMT_AGG)</u> <u>CMT_AGG [€/MWh]</u> = $P_{gas} * 0,02$	<u>Energia misurata in assenza del dato aggiornato relativo all'AOP di competenza, a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.</u>	<u>Minimi:</u> MI3 <u>Ottimali:</u> MI3
<u>E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)</u>	<u>Corrispettivo per mancato rispetto della Rangeability (CMT_R)</u> <u>- quantitativi maggiori del limite superiore del range</u> <u>CMT_R [€/MWh] =</u> $P_{gas} * 0,25$ <u>- quantitativi minori del limite inferiore del range</u> <u>CMT_R [€/MWh] =</u> P_{gas}	<u>Energia misurata in tutte le ore in cui l'organo primario misura fuori range, a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7 come:</u> <u>- sommatoria dei valori rilevati nei casi di funzionamento oltre il limite superiore del range e/o</u> <u>- sommatoria delle differenze tra il valore del limite inferiore del range e i valori rilevati nei casi di funzionamento sotto il limite inferiore del range</u>	<u>Minimi:</u> IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 <u>Ottimali</u> IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1
<u>F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario</u>	<u>Corrispettivo per indisponibilità del dato di misura (CMT_DISP)</u> <u>CMT_DISP [€/Smc/g] =</u> $CMT * 0,20$	<u>Capacità conferita al Punto di Consegna/Riconsegna. Nel caso in cui ad un Punto di Consegna/Riconsegna siano sottese più linee di misura, la capacità conferita è riproporzionata su ciascuna di esse in base alla portata massima della linea.</u>	<u>Minimi:</u> IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 <u>Ottimali</u> IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1

10.10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI METERING

Il Trasportatore, una volta in possesso degli elementi necessari, provvede a determinare gli importi relativi al mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di

metering secondo quanto indicato dal presente Capitolo e ad emettere le relative fatture nei confronti dei soggetti responsabili.

Gli importi relativi al mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering sono determinati dal Trasportatore con riferimento agli Impianti di misura sulla propria rete nei confronti dei soggetti responsabili dell’attività di metering in esito al monitoraggio del rispetto dei livelli di qualità-.

Ogni documento di fatturazione contiene:

- > i dati identificativi del Titolare dell’Impianto di misura;
- > il numero della fattura;
- > la tipologia di fattura;
- > il periodo cui la fattura si riferisce;
- > la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- >—il quantitativo, espresso nell’unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- > l’importo, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- > l’importo totale fatturato, espresso in Euro;
- > l’ammontare dell’Imposta sul Valore Aggiunto associata all’importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- > i valori di Pgas e CMT considerati.

Le fatture relative ai corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering nei confronti dei soggetti responsabili sono emesse dal Trasportatore entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. In tutti i casi in cui il giorno 31 marzo cada di sabato, domenica o in giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Entro il medesimo termine il dettaglio relativo alla determinazione dei quantitativi riportati in fattura viene reso disponibile attraverso il sistema informativo del Trasportatore.

Il termine di pagamento è fissato a 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, il soggetto potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l’intestatario dovrà corrispondere, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, interessi determinati secondo quanto previsto dal presente Codice di Rete al capitolo 17 paragrafo 3.5.

Il mancato rispetto di una scadenza di pagamento, come di seguito meglio precisato, costituisce causa di risoluzione anticipata dell’Accordo di Metering nonché comporta l’immediata attivazione, nelle opportune sedi, da parte del Trasportatore di ogni azione funzionale al recupero del credito.

Al verificarsi del mancato rispetto dell'obbligo di pagamento in relazione a un Punto di Consegna/Riconsegna, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto di misura e all'Utente, tramite una prima comunicazione scritta. Qualora entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) di tale comunicazione il Titolare dell'Impianto non provveda al pagamento, il Trasportatore trasmette una seconda comunicazione unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il pagamento non pervenga entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della seconda comunicazione. Qualora il Titolare dell'Impianto di misura non provveda al pagamento entro tale termine l'Accordo di Metering si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo di pagamento di cui sopra ai sensi del successivo paragrafo 10.13 con riferimento al medesimo Punto.

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatore Interconnesso), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità dei casi di mancato rispetto della scadenza di pagamento.

Per la gestione di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario della fattura circa l'importo fatturato si rimanda a quanto previsto dal presente Codice di Rete al capitolo 17.4

10.11 PROCEDURE DI COORDINAMENTO OPERATIVO

L'Impresa di Trasporto ha diritto ad accedere all'impianto di misura a sua discrezione senza limitazione di accesso nei casi in cui laddove:

1. sia Titolare dell'Impianto di misura, al fine di esercitare le attività di competenza in quanto responsabile delle attività di metering, meter reading e monitoraggio;
2. non sia Titolare dell'Impianto di misura, al fine di effettuare le attività di competenza in qualità di responsabile delle attività di meter reading e monitoraggio e le attività di installazione e di manutenzione di eventuali apparecchiature di sua proprietà.

Il Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'Impianto di Misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, il Cliente Finale/Impresa di Distribuzione è tenuto a garantire l'accesso al Trasportatore, nonché ad assicurare a tal fine la propria collaborazione.

I medesimi soggetti sono tenuti a garantire l'adeguata manutenzione degli Impianti di misura e degli apparati funzionali alla misura (quali ad esempio sistema di filtraggio e impianto di riduzione), nonché ad adoperarsi per evitare il danneggiamento di eventuali apparati e strumenti di misura di proprietà dell'Impresa di Trasporto.

L’Impresa di Trasporto adotta modalità di manutenzione e di intervento che consentano di ridurre al minimo l’interruzione dei flussi di gas nonché le interferenze con le attività degli impianti cui l’Impianto di misura è asservito. A tal fine l’Impresa di Trasporto si coordina con il Titolare dell’Impianto di misura ovvero con il Cliente Finale/Operatore Interconnesso, comunicando le proprie necessità di manutenzione e di intervento.

Il Titolare dell’Impianto di misura (ove soggetto diverso dall’Impresa di Trasporto) fornisce conferma all’Impresa di Trasporto dell’effettuazione di ciascuna delle attività previste dal Piano di Manutenzione relativo al proprio impianto, trasmesso secondo quanto dal Codice di Rete, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire all’Impresa di Trasporto di parteciparvi in contraddittorio.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Titolare dell’Impianto di misura comporta – previa diffida – la risoluzione dell’Accordo di Metering. Nei casi in cui il Titolare dell’impianto di misura sia l’Impresa di Trasporto il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Cliente Finale/ Operatore Interconnesso, comporta le conseguenze previste nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione.

Per i casi in cui il Titolare dell’Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell’Accordo di Metering (i.e. Operatore Interconnesso), il Trasportatore darà evidenza all’Autorità dei casi di mancato rispetto dei predetti obblighi.

In tutti i casi, ove i soggetti di cui sopra impediscano o ostacolino l’esercizio da parte del Trasportatore delle attività di metering, meter reading e monitoraggio, il Trasportatore ne darà comunicazioni all’Autorità.

10.12 RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas. Il Trasportatore, e l’Utente, il Titolare dell’Impianto di misura ovvero, nel caso l’Impianto di misura sia stato acquisito dall’Impresa di Trasporto, il Cliente Finale / Operatore, riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto.

I predetti soggetti sono tenuti a rispettare, per quanto di competenza, le disposizioni del presente Capitolo del Codice di Rete nonché di ogni disposizione normativa o regolatoria formalizzando il proprio impegno secondo le seguenti modalità:

- 1) mediante sottoscrizione dell’Accordo di Metering, per i Titolari dell’Impianto di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto;

2) mediante sottoscrizione del Contratto di Cessione, per i Clienti Finali/Imprese di Distribuzione, nei casi in cui l’Impianto di misura sia stato acquisito dall’Impresa di Trasporto;

3) mediante accordi operativi di coordinamento per gli Operatori Interconnessi, fermo restando che con riferimento ai predetti soggetti, anche a prescindere da un’espressa accettazione o altre formalità da parte del Titolare dell’Impianto di misura troveranno comunque applicazione le pertinenti clausole del Codice di Rete in quanto attuative della regolazione vigente.

In particolare, il Trasportatore, e l’Utente, il Titolare dell’Impianto e, nel caso l’Impianto di Misura sia stato acquisito dall’Impresa di Trasporto, il Cliente Finale / Operatore Interconnesso riconoscono che:

> il Titolare dell’impianto di misura è responsabile dell’erogazione dell’attività di metering presso l’impianto nella propria titolarità;

> il Trasportatore è responsabile dell’erogazione dell’attività di meter reading sul perimetro della propria rete;

> il Trasportatore, in relazione agli Impianti di misura connessi alla propria rete, è responsabile del monitoraggio dell’ottemperanza alle proprie responsabilità da parte dei Titolari degli Impianti di misura del rispetto dei requisiti minimi e ottimali e degli standard di qualità e, in caso di mancato rispetto degli stessi, applica i relativi corrispettivi ovvero effettua opportuna segnalazione all’Autorità;

Il responsabile del metering, al fine di consentire al Trasportatore di ottemperare alle proprie responsabilità in relazione alle attività di meter reading e monitoraggio, trasmette a quest’ultimo tutta la documentazione prevista dal Codice di Rete con le modalità e frequenze ivi indicate.

Il responsabile del metering in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio -è tenuto a corrispondere gli importi fatturati a suo carico nei termini e con le modalità di cui al presente Codice di Rete.

Il responsabile dell’attività di meter reading, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici per cause imputabili a lui medesimo, corrisponde gli indennizzi automatici di cui al suddetto paragrafo.

L’Utente e il Titolare dell’Impianto accettano espressamente che il Trasportatore possa segnalare all’Autorità i casi in cui il Titolare dell’Impianto di misura risulti inadempiente rispetto alle proprie responsabilità, ovvero eserciti il metering con livelli di servizio reiteratamente inadeguati rispetto agli standard.

L’Utente e il Trasportatore, in quanto parti coinvolte nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l’Impianto di misura, hanno diritto a presenziare, in contraddittorio³⁴ con il Titolare dell’Impianto, a tutte le operazioni svolte presso

³⁴ Ai fini del presente Codice di Rete per contraddittorio si intende l’effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate

l'Impianto di misura stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale diritto dovranno essere concordate tra le parti.

Il Trasportatore, in qualità di responsabile del meter reading, provvede a segnalare al Titolare dell'Impianto di misura il riscontro di eventuali anomalie e/o guasti ovvero non adeguata manutenzione che interessino l'Impianto in generale e di misura in particolare – comprese le apparecchiature di trasmissione del dato - e conseguenti casi di mancata, ritardata, errata, incompleta o non aggiornata comunicazione dei dati di misura da parte dello stesso Titolare dell'Impianto di misura, e non risponde della veridicità e dell'accuratezza dei dati di misura ivi prodotti, riservandosi di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile.

10.13 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL'ACCORDO DI METERING - ALTRE DISPOSIZIONI

Cause

L'Accordo di Metering, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, e/o non essere oggetto di rinnovo mediante invio di comunicazione scritta al Titolare dell'Impianto di misura, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità e al relativo Utente titolare di capacità presso il Punto di Consegna/Riconsegna, nei seguenti casi:

1. mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura di cui ai precedenti paragrafi.
2. procedura concorsuale a carico del Titolare dell'impianto di misura;
3. mancato pagamento;
4. utilizzo improprio del sistema informativo;
5. tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice di Rete, in cui la risoluzione dell'Accordo di Metering sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dal Titolare dell'Impianto di misura con la sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Fatto salvo quanto di seguito precisato, in caso di risoluzione dell'Accordo di Metering:

- > l'Accordo di Metering si intende risolto anticipatamente anche solo parzialmente laddove le circostanze che conducono alla risoluzione siano riferibili solo ad alcuni dei Punti di Consegna/Riconsegna;
- > l'Utente titolare di capacità di trasporto presso il Punto di Consegna/Riconsegna non potrà usufruire del servizio di trasporto secondo quanto previsto al Capitolo 5;
- > il Trasportatore provvede ad avviare la procedura di chiusura del Punto di Consegna/Riconsegna secondo i termini e le modalità previsti al Capitolo 6;

Mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura

Qualora il Titolare dell'Impianto di misura non rispetti gli obblighi relativi all'accesso all'Impianto di misura da parte dell'Impresa di Trasporto come indicati nel precedente paragrafo presso un Punto di Consegna/Riconsegna, l'Impresa di Trasporto ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite comunicazione scritta, unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo di Metering laddove il Titolare dell'Impianto non provveda al ripristino del rispetto dell'obbligo entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell'Impianto abbia provveduto al necessario ripristino del rispetto dell'obbligo, l'Accordo di Metering con riferimento al medesimo Punto di Consegna/Riconsegna si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo di ripristino.

Procedura concorsuale

L'assoggettamento del Titolare dell'Impianto di misura ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nell'Accordo di Metering da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

Mancato pagamento

In caso di inadempimento da parte del Titolare dell'Impianto di misura dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo in relazione a un Punto di Consegna/Riconsegna a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo di Metering, secondo quanto previsto al precedente paragrafo, e riferiti anche ad una sola fattura, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite una prima comunicazione scritta. Qualora entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) di tale comunicazione il Titolare dell'Impianto non provveda al pagamento, il Trasportatore trasmette una seconda comunicazione unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il pagamento non pervenga entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della seconda comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell'Impianto abbia provveduto al pagamento, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dell'Accordo di Metering, l'Accordo di Metering stesso si intenderà risolto con riferimento al medesimo Punto con decorrenza dal termine ultimo di pagamento di cui sopra.

Utilizzo improprio del sistema informativo

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte del Titolare dell'Impianto di misura, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e alle altre parti interessate.

Laddove l'utilizzo improprio del sistema informativo si concretizzi nell'inserimento di documentazione non veritiera o incompleta, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite comunicazione scritta, unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il Titolare dell'Impianto non provveda alla trasmissione della documentazione completa entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell'Impianto abbia provveduto alla trasmissione della documentazione completa, l'Accordo di Metering si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo per la trasmissione.

Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel presente paragrafo, il Titolare dell'impianto di misura interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore tutti gli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione dell'Accordo di Metering.

Forza maggiore – Risoluzione delle controversie

Con riferimento alla Forza Maggiore e alla risoluzione delle controversie si rimanda a alle previsioni del capitolo 18 che, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dall'Accordo di Metering, trovano applicazione in relazione al medesimo accordo.

10.14 MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ

L'Impresa di Trasporto, in relazione agli Impianti di misura della propria rete, è tenuta a svolgere, con le modalità precisate nel seguito del presente paragrafo, il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- > conformità alla normativa vigente applicabile della progettazione, realizzazione, adeguamento ove previsto e del collaudo dell'Impianto e delle relative apparecchiature;
- > rispetto da parte del Titolare dell'Impianto dei requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi-;
- > rispetto dei livelli di servizio-;
- > veridicità delle informazioni fornite dal Titolare dell'Impianto e del corretto funzionamento degli Impianti di misura attraverso ispezioni in loco.

L'Impresa di Trasporto rende disponibili al Titolare dell'Impianto di misura gli esiti dell'attività di monitoraggio attraverso il “Portale Impianti di Misura” e/o con mezzi informatici alternativi (i.e. PEC, email) unitamente ai documenti trasmessi dallo stesso Titolare dell'Impianto. In particolare, sono resi disponibili entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente:

- > la documentazione attestante le caratteristiche dell'Impianto di misura e il relativo attestato di conformità trasmessi dal Titolare dell'Impianto di misura,

nonché l'esito delle verifiche effettuate dall'impresa di Trasporto in relazione alla conformità dell'Impianto alla normativa pro tempore vigente e all'adozione dei requisiti minimi e ottimali;

> il Piano di Manutenzione trasmesso dal Titolare dell'Impianto di misura e la documentazione attestante le attività manutentive effettuate nonché l'esito delle verifiche documentali in relazione alla conformità del Piano di Manutenzione alla normativa vigente e al suo effettivo adempimento.

> il livello di servizio erogato dal Titolare dell'Impianto di misura in relazione a ciascun indicatore di cui al paragrafo 10.8, con indicazione degli eventuali importi economici previsti a suo carico in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio minimi.

In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione prevista da parte del Titolare dell'Impianto di misura, l'Impresa di Trasporto provvede altresì a comunicargli l'inadempienza e ad effettuare opportuna segnalazione all'Autorità.

Il Trasportatore fornisce altresì opportuna informativa all'Autorità, con riferimento ai casi di reiterato esercizio dell'attività di metering al di sotto dei livelli di servizio circa le eventuali inadempienze o non conformità riscontrate e delle possibili azioni conseguenti, inclusa la necessità di valutare la duplicazione dell'Impianto di misura, anche ai fini di quanto previsto al comma 14.2 della RMTG, nell'ambito del “Rapporto sugli esiti del monitoraggio” di cui al comma 21.1 della RMTG.

Limitatamente ai casi in cui rilevi il mancato rispetto delle previsioni relative alla conformità impiantistica, il Trasportatore provvede altresì ad effettuare opportuna segnalazione all'Autorità nonché, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione dell'Accordo di Metering.

Monitoraggio della conformità dell'impianto e del rispetto dei requisiti

La conformità degli Impianti di misura alla normativa tecnica pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi e ottimali impiantistici, prestazionali e manutentivi è valutata dall'Impresa di Trasporto sulla base della documentazione fornita dal Titolare.

Il rispetto dei requisiti manutentivi è valutato dall'Impresa di Trasporto verificando:

(i) la rispondenza del Piano di Manutenzione alle prescrizioni normative in tema di manutenzione, richiedendo al Titolare dell'Impianto di misura una revisione del Piano stesso in caso di eventuale non conformità;

(ii) il rispetto del Piano di Manutenzione, attraverso la verifica dell'effettuazione delle attività previste sulla base delle informazioni e della documentazione ricevute.

La mancata o incompleta trasmissione secondo le modalità e le tempistiche delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento documentale è equiparata al

mancato rispetto dei requisiti minimi e comporta l'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità in misura maggiorata del 30%.

Per gli Impianti di misura di nuova realizzazione, ovvero soggetti a modifiche sostanziali, l'esito positivo della verifica sulla conformità impiantistica alla normativa pro tempore vigente è condizione necessaria per l'apertura, ovvero riapertura, del Punto di Consegna/Riconsegna cui sono asserviti.

In tali casi:

- > l'Impresa di Trasporto comunica l'esito della verifica documentale di conformità impiantistica segnalando eventuali difformità;
- > in fase di apertura/riapertura del Punto di Consegna/Riconsegna, la rispondenza dell'impianto di misura a quanto previsto dal progetto è verificata tramite sopralluogo presso l'impianto stesso da parte del personale del Trasportatore, in occasione del quale viene redatto il Verbale di verifica di attivazione.

Monitoraggio del rispetto dei livelli di servizio

Il Trasportatore verifica la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura relativi alla quantità e alla qualità del gas in relazione agli Impianti di misura allacciati alla propria rete di metanodotti - compresi quelli nella propria titolarità - acquisiti da remoto mediante telelettura, ovvero rilevati in campo ove il dato risultasse non acquisibile mediante telelettura, effettuando le analisi anche alla luce delle segnalazioni diagnostiche fornite dalle apparecchiature.

Il rispetto dei livelli di servizio è monitorato dall'Impresa di Trasporto sulla base dei dati acquisiti con riferimento ai medesimi Impianti di misura.

In caso di mancato rispetto degli standard di qualità del servizio sugli Impianti di misura connessi alla propria rete di metanodotti, l'Impresa di Trasporto applica i corrispettivi mediante fatturazione diretta al Titolare dell'Impianto.

Il Titolare dell'Impianto ha facoltà di chiedere chiarimenti all'Impresa di Trasporto in relazione ai livelli di servizio resi disponibili attraverso il Portale Impianti di Misura, anche nel corso dell'anno, secondo le modalità ivi indicate.

Ispezioni in loco a campione

L'Impresa di Trasporto ha facoltà di effettuare Ispezioni in loco a campione sugli Impianti di misura connessi alla propria rete di metanodotti, al fine di verificare la veridicità delle informazioni e della documentazione fornita dal Titolare dell'Impianto, nonché constatare il corretto funzionamento dell'impianto di misura mediante le operazioni di ispezione di cui all'articolo 18.1 della RMTG-.

Il Trasportatore ha facoltà di chiedere al Titolare dell'Impianto di misura di eseguire la verifica di taratura /accuratezza a sua cura e sostenendone altresì i costi in caso ne venga riscontrato un funzionamento anomalo; in caso contrario il Titolare dell'Impianto di misura ha facoltà di chiedere il rimborso di tali costi al Trasportatore.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l'Ispezione per motivi dipendenti dal Titolare dell'impianto di misura (e.g. negato accesso alla cabina), Il trasportatore provvederà ad effettuare opportuna segnalazione all'Autorità affinché la stessa possa esercitare i propri poteri ispettivi ove ritenuto necessario e, ove ne ricorrano i presupposti, alla discatura del Punto di Consegna/Riconsegna.

Laddove, in esito all' Ispezione, risulti la non veridicità delle informazioni fornite dal responsabile del metering relativamente al rispetto dei requisiti minimi e ottimali:

- i corrispettivi economici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo specifico saranno maggiorati del 50% con riferimento al periodo per cui la dichiarazione sia risultata mendace/errata;
- il Titolare dell'Impianto dovrà fornire la documentazione corretta entro il termine stabilito dal Trasportatore che, in mancanza, provvederà alla risoluzione dell'Accordo di Metering.

10.15 CESSIONE DELL'IMPIANTO DI MISURA

Il Titolare dell'Impianto di misura presso un Punto di Riconsegna direttamente interconnesso alla rete di trasporto del Trasportatore ha facoltà di cederne la titolarità al Trasportatore medesimo secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate.

Il Titolare dell'Impianto di misura che voglia avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo può presentare, in qualsiasi momento, apposita richiesta scritta tramite pec ai sensi della normativa vigente. La richiesta dovrà essere corredata delle informazioni e dei documenti pubblicati sul sito internet del Trasportatore.

In caso di mancanza o di incompletezza delle informazioni e/o dei documenti indicati, la richiesta sarà considerata inammissibile e il Trasportatore non vi darà seguito fintanto che il Titolare dell'Impianto di misura non provvederà ad integrarla opportunamente.

Entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta, il Trasportatore verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, la sussistenza di eventuali elementi ostativi all'acquisizione dell'impianto, quali:

- l'impossibilità di accedere e condurre l'Impianto di misura in sicurezza ai sensi delle norme di legge, ovvero di esercire l'Impianto a causa di interferenze con altre attività, nonché
- l'indisponibilità dei titoli di proprietà dell'Impianto di misura.

Il Trasportatore comunicherà gli esiti della verifica al Titolare dell'Impianto, e in caso di esito positivo, trasmetterà la proposta di Contratto di Cessione, riportante la quantificazione del prezzo di cessione operata sulla base delle informazioni rese in

sede di richiesta, la costituzione di un diritto, sempre opponibile a terzi³⁵, per accedere all’Impianto di misura nonché una previsione delle tempistiche entro le quali la cessione sarà formalizzata.

Il format del Contratto di Cessione è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

In coerenza con quanto previsto dalla regolazione pro tempore vigente, il prezzo di cessione è definito liberamente tra le parti sulla base delle caratteristiche e dello stato dell’Impianto anche tenuto conto di quanto riconosciuto tariffariamente al Trasportatore. La definizione di comune accordo del prezzo di cessione è condizione preliminare e necessaria per la sottoscrizione del Contratto di Cessione.

Le tempistiche necessarie al perfezionamento del Contratto di Cessione e al relativo passaggio di proprietà dell’Impianto di misura sono individuate dal Trasportatore tenuto conto dello svolgimento delle seguenti attività:

- valutazione mediante sopralluogo dello stato dell’Impianto di misura e di eventuali elementi non desumibili dalla documentazione resa disponibile da Titolare dell’Impianto di misura;
- effettuazione degli adempimenti amministrativi/burocratici per il passaggio di proprietà dell’Impianto di misura (e.g. disponibilità somme, atto notarile, etc.);
- eventuali adeguamenti a cura e carico della parte cedente (e.g. adeguamento quadro elettrico alle esigenze del Trasportatore);
- progettazione e realizzazione da parte del Trasportatore degli interventi di adeguamento ritenuti necessari.

Eventuali elementi ostativi alla cessione dell’impianto, non riscontrabili mediante verifica documentale, riscontrati da parte del Trasportatore nel corso del sopralluogo presso l’Impianto di misura comporteranno la mancata finalizzazione del Contratto di Cessione.

Il passaggio di proprietà dell’Impianto di misura al Trasportatore decorre dalla sottoscrizione del Contratto di Cessione.

Laddove nulla osti alla cessione dell’impianto e a seguito del perfezionamento della stessa, il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente nell’esercizio dell’attività di metering in qualità di nuovo Titolare dell’Impianto di misura.

Il richiedente la cessione dell’impianto di misura garantirà e dichiarerà nel Contratto di Cessione:

- a. di aver svolto l’attività di metering, nel rispetto delle disposizioni del Codice di Rete in tema di misura del gas, fino al perfezionamento dell’effettivo trasferimento della proprietà dell’Impianto di misura al Trasportatore;
- b. di accettare le modalità di erogazione dei servizi di metering e meter reading da parte del Trasportatore, in relazione all’Impianto di misura oggetto di cessione;

³⁵Verrà costituito un diritto di servitù. Ove ciò non sia giuridicamente possibile verrà verificata la percorribilità di soluzioni alternative che forniscano comunque un equiparabile grado di tutela del diritto di accesso.

c. che il Trasportatore possa accedere all’Impianto di misura e prestare la propria collaborazione per la gestione e manutenzione dell’impianto;

d. le caratteristiche degli impianti di utenza, cui l’Impianto di misura oggetto di cessione è asservito, indicando le esigenze dei medesimi in termini di utilizzo del gas, come indicato nel Contratto (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo portate minime e massime, pressioni etc), al fine di consentire al Trasportatore di verificare il corretto dimensionamento e funzionamento dell’Impianto di misura ed eventualmente procedere ai necessari adeguamenti;

e. comunicare eventuali modifiche e/o cambi di destinazione d’uso degli impianti di utenza che comportino la variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera d) in maniera tempestiva e comunque con un anticipo di almeno un anno dalla loro decorrenza, al fine di garantire al Trasportatore la possibilità di verificare l’adeguatezza dell’Impianto di misura oggetto di cessione alle nuove esigenze degli impianti di utenza cui è asservito e procedere con i necessari adeguamenti. Nel caso di un tempo di preavviso inferiore il Trasportatore non garantisce l’adeguamento tempestivo dell’Impianto di misura;

f. concedere al Trasportatore di poter mantenere nei propri locali o aree, di norma corrispondenti ai locali o aree che ospitano l’Impianto di misura, l’Impianto di misura, a titolo gratuito, e mettere a disposizione l’energia elettrica per il funzionamento delle stesse apparecchiature di misura a fronte del riconoscimento di un importo una tantum;

g. comunicare eventuali cessioni a soggetti terzi degli impianti di utenza cui è asservito l’Impianto di misura.

Il Trasportatore si impegna a sua volta a rispettare le previsioni inerenti al coordinamento operativo, anche in relazione agli eventuali interventi di adeguamento degli Impianti di misura di cui ai precedenti lettere c) ed e).

Nel caso in cui il cedente non rispetti gli impegni di cui al Contratto di Cessione, il Trasportatore provvederà a segnalare all’Autorità tale evenienza ai fini di procedere con le opportune azioni nei confronti dello stesso, fino alla discatura del Punto di Riconsegna o alla duplicazione dell’Impianto di misura. Resta inteso che l’eventuale mancato rispetto dei livelli di qualità dell’attività di metering e meter reading derivante dall’inadempimento del cedente rispetto agli impegni di cui al Contratto di Cessione è considerato come causa esterna di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) della RMTG.

Nel caso in cui gli impianti di utenza cui la misura è asservita fossero ceduti ad un altro Cliente Finale/Impresa di Distribuzione, il nuovo proprietario di tali impianti di utenza, al fine di usufruire del servizio di metering erogato dal Trasportatore, è tenuto a sottoscrivere apposito accordo di accettazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti da b) a g). In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo o di mancato rispetto degli impegni di cui allo stesso accordo si applica quanto previsto nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione.

La messa a disposizione dei dati generati dall’Impianto di misura è effettuata con le modalità precisate al paragrafo 5 dell’Allegato 10/A.

ALLEGATO 10/A

PRINCIPALI ATTIVITA' DI METER READING

Il presente allegato fornisce indicazioni di dettaglio su alcune delle attività di meter reading in capo dal Trasportatore, con particolare riferimento a:

- raccolta ed acquisizione dei dati di misura;
- elaborazione dei dati di misura;
- verifiche sui dati e sulla correttezza del processo di misura;
- validazione, compresa la definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie;
- messa a disposizione dei dati di misura, provvisori¹ e validati (questi ultimi principalmente mediante emissione del Verbale di misura);
- conservazione dei dati di misura;
- segnalazione anomalie sugli Impianti di misura.

1) ACQUISIZIONE DEI DATI DI MISURA RESI DISPONIBILI DAL RESPONSABILE DEL METERING

Il Trasportatore acquisisce nei propri sistemi informativi i dati resi disponibili dal responsabile del metering, con modalità e frequenze che dipendono dalle condizioni di funzionamento dell'Impianto di misura, che influiscono anche sulla tipologia di dati resi disponibili e sul relativo formato.

In particolare l'acquisizione avviene di norma a seguito della trasmissione del dato da parte degli strumenti di campo (telelettura) con frequenza infragiornaliera, ed i dati resi disponibili al Trasportatore sono i quantitativi determinati direttamente dagli elaboratori presenti (flow computer/data logger) in volume e/o in energia (ove presente uno strumento di analisi della qualità collegato con l'elaboratore), nonché i dati primari (quali pressione, temperatura, numero di unità contatore, PCS ove sia presente lo strumento di analisi della qualità), con un dettaglio almeno quarto d'orario. Contestualmente sono inoltre acquisite eventuali segnalazioni diagnostiche prodotte dalla strumentazione di misura.

I medesimi dati sono acquisiti dal Trasportatore con frequenza mensile, mediante raccolta in campo, nel caso in cui la telelettura sia indisponibile ovvero laddove l'Impianto di misura renda disponibili dati primari mediante diagrammi. Laddove vi sia indisponibilità anche degli elaboratori (flow computer/data logger) i dati acquisiti sono esclusivamente primari.

¹ Si tratta dei dati di misura operativi, così come acquisiti, non ancora sottoposti al processo di validazione di cui al paragrafo 4 del presente allegato

2) ELABORAZIONE DEI DATI DI QUANTITÀ

Una volta acquisiti i dati di misura di cui al paragrafo 1 con le modalità ivi precisate il Trasportatore procede, al termine del mese cui i dati si riferiscono, alla relativa elaborazione secondo quanto di seguito rappresentato.

Di norma i quantitativi acquisiti sono elaborati dal Trasportatore unicamente al fine di riportarli dalle condizioni di temperatura e pressione a cui sono stati rilevati alle condizioni standard secondo quanto rappresentato all'allegato 10/C, ove tale conversione non sia già stata effettuata dall'elaboratore presente sull'Impianto.

In caso di indisponibilità o malfunzionamento degli elaboratori (flow computer/data logger), il Trasportatore elabora invece i dati primari acquisiti al fine di determinare le quantità di gas immesse/prelevate secondo la metodologia di cui all'allegato 10/C.

Ove sia presente uno strumento di qualità collegato direttamente all'elaboratore, l'Impianto di misura rende disponibile al Trasportatore direttamente i quantitativi in energia.

In caso di indisponibilità dello strumento di analisi della qualità o dell'elaboratore i sistemi informativi del Trasportatore provvedono alla determinazione dei dati di quantità in energia, moltiplicando i volumi giornalieri ed il PCS medio giornaliero rilevato

- nell'AOP cui è associato il PdR cui l'impianto di misura è asservito;
- per i PdC dal GC installato in campo ovvero con analisi gascromatografica in laboratorio del campione prelevato in campo, come precisato al paragrafo 4.2.1.

3) GESTIONE IN CONTRADDITTORIO DEGLI IMPIANTI DI MISURA E VERIFICHE SUI DATI RESI DISPONIBILI DAL RESPONSABILE DEL METERING

Al fine di accertare la veridicità e l'accuratezza dei dati generati dagli Impianti di misura, il Trasportatore ha titolo a presenziare in contraddittorio alle attività di gestione e manutenzione effettuate dal Titolare dell'Impianto, ad eseguire i controlli e le verifiche volte ad accertare il corretto funzionamento degli Impianti di misura e delle apparecchiature in essi installate di cui al paragrafo 3.2, nonché ad analizzare, nei termini di cui al paragrafo 3.3, i dati resi disponibili dagli stessi.

3.1) Partecipazione in contraddittorio alla gestione degli Impianti di misura

Al fine di monitorare la corretta generazione dei dati di misura, il Trasportatore può presenziare in contraddittorio ad operazioni e/o interventi effettuati sull'Impianto di misura dal Titolare dell'Impianto quali:

- verifica, controllo ed eventuale taratura delle apparecchiature;
- modifiche impiantistiche;
- modifiche che implicano la variazione dell'assetto dell'Impianto;

- riscontro di anomalie;
- avviamento, chiusura e riavviamento del Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito.

In tali occasioni viene prodotta opportuna documentazione (tra cui eventualmente il “Verbale di intervento” o la “Scheda di Intervento”) riportante la descrizione delle attività effettuate, i dati, le informazioni e i risultati di eventuali controlli relativi all’Impianto di misura e alla strumentazione in esso installata, nonché eventuali elementi concordati tra Titolare dell’impianto e il Trasportatore ai fini della misura.

3.2) Verifiche sugli Impianti di misura

Il Trasportatore ha facoltà di effettuare visite di controllo sull’Impianto di misura, al fine di verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature ivi installate.

Durante tali visite è effettuato il controllo funzionale degli apparati, nonché:

- per impianti volumetrici, il rilievo istantaneo dei valori di pressione e temperatura utilizzati per l’elaborazione con i relativi valori rilevabili dalle apparecchiature di controllo e riserva;
- per impianti venturimetrici, il rilievo istantaneo dei valori di pressione, temperatura e pressione differenziale utilizzati per l’elaborazione con i relativi valori rilevabili dalle apparecchiature di controllo e riserva.

Nell’ambito di alcune visite effettuate in particolare sugli Impianti di misura caratterizzati da elevati quantitativi di gas immesso/prelevato, i suddetti controlli sono eseguiti mediante il collegamento di sistemi di misura portatili alle apparecchiature installate; in tali occasioni viene redatto un Verbale di Intervento in contraddittorio con il Titolare dell’impianto.

3.3) Analisi dei dati resi disponibili dal responsabile del metering

Il Trasportatore analizza, con il supporto dei propri sistemi informativi, i dati acquisiti ed elaborati secondo quanto rappresentato ai paragrafi 1 e 2, con frequenza:

- giornaliera per quanto concerne i dati provvisori acquisiti mediante telelettura, alla luce di alcuni elementi quali a titolo esemplificativo:
 - segnalazioni diagnostiche provenienti dalla strumentazione di misura;
 - dati storici/statistici;
- variabile in funzione dall’entità dei quantitativi di gas immessi/prelevati utilizzando apposite procedure che consentono il confronto tra i dati rilevati dalla catena di misura principale e quelli determinati dalla catena di misura di riserva in un arco di tempo prestabilito;

4) VALIDAZIONE DEI DATI DI MISURA

La validazione consiste nell'esecuzione delle attività di verifica, controllo e sostituzione/integrazione dei dati generati dagli Impianti di misura che il Trasportatore effettua al fine di accertarne la veridicità e l'accuratezza e determinare i valori da utilizzare per i fini del Trasporto e del Bilanciamento del gas.

Mensilmente, nel mese M+1, il Trasportatore effettua la validazione dei dati relativi alle quantità e alla qualità del gas consegnato/riconsegnato, riferiti al mese M, a partire dalle ore 6.00 del 1° giorno del mese M alle ore 6.00 del 1° giorno del mese M+1. Il processo di validazione avverrà nei tempi tecnici necessari a garantire il rispetto delle tempistiche previste per la pubblicazione del bilancio di trasporto definitivo.

4.1) Validazione dei dati relativi alle quantità di gas consegnato/ riconsegnato

Completate, ove necessario, le elaborazioni dei dati acquisiti da campo, il Trasportatore procede alla validazione dei dati relativi alle quantità di gas immesso/prelevato.

I dati sono sottoposti ad una procedura automatica ad opera dei sistemi informativi del Trasportatore che verifica in relazione ai dati generati da ciascun Impianto di misura:

- la loro completezza (condizione soddisfatta se sono presenti almeno i quantitativi totali giornalieri);
- la loro congruità su base storico e/o statistica
- l'assenza di segnalazioni diagnostiche prodotte dagli strumenti di misura o evidenziate dai sistemi informativi del Trasportatore, rilevanti ai fini della determinazione dei quantitativi (ivi compreso il funzionamento del misuratore venturimetrico al di sopra del fondo scala);
- altri elementi che possano invalidare il dato (a titolo esemplificativo: l'interruzione del servizio di trasporto per lavori sulla rete del Trasportatore presso il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito).

Gli Impianti di misura per i quali sussiste un'anomalia di cui il Trasportatore è a conoscenza anche attraverso documentazione redatta dal proprio personale in contraddittorio con il Titolare dell'Impianto (Verbali/Schede di intervento) vengono esclusi manualmente dalla validazione automatica.

I dati che abbiano superato tutte le verifiche di cui sopra risultano validati mediante validazione automatica.

I dati che non abbiano superato anche una sola di tali verifiche (dati mancanti/scartati) sono oggetto di una analisi effettuata da parte del personale del Trasportatore con il supporto dei sistemi informativi, che mira ad individuare il miglior dato sostitutivo/stimato disponibile. I dati prodotti in esito di tale processo sono validati mediante validazione semiautomatica.

4.1.1 Determinazione dei dati in caso di indisponibilità degli apparati per la telelettura

Nel caso di indisponibilità della telelettura su un Impianto di misura, ove i dati non si siano resi disponibili mediante tale modalità entro l'inizio della fase di validazione, i dati mancanti saranno oggetto di validazione utilizzando per i periodi interessati, nell'ordine di priorità e con tempistiche di elaborazione crescente, i dati:

- resi disponibili in campo dall'elaboratore o dalla sua stampante; ovvero
- determinati secondo quanto indicato al paragrafo 4.1.2, nel caso in cui non si ricada in quanto previsto al precedente alinea.

4.1.2 Determinazione dei dati in caso di guasti, malfunzionamenti e starature degli strumenti di misura

Tale attività, svolta dal Trasportatore, può rendersi necessaria in casi particolari, ovvero non catalogati all'interno di norme e procedure in vigore, e nei casi di strumentazioni metrologicamente non omologate.

I dati vengono raccolti sull'impianto e sottoposti a parere tecnico delle competenti unità del Trasportatore, con successiva formalizzazione della soluzione ritenuta più idonea.

Una volta definita la soluzione idonea, il Trasportatore provvede ad inserire i nuovi parametri e i dati di misura corretti nel sistema informativo per il loro utilizzo.

Al riscontro di guasti o anomalie di funzionamento di uno o più strumenti che compongono la catena di misura, l'elaborazione delle quantità può venire garantita dai dati primari forniti dalle apparecchiature di riserva e controllo, una volta accertata la loro corretta taratura ed il regolare funzionamento.

Nel caso non esistano apparati di riserva in base ai quali si possano rilevare i volumi prelevati si opera come segue:

- se nel mese di riscontro dell'anomalia vi sono giorni di misura valida rappresentativi dell'andamento dei prelievi, ne viene applicata la media giornaliera ai giorni di misura non valida o di mancanza di misura;

- altrimenti, viene calcolato un coefficiente rappresentativo dell'incremento/decremento dei prelievi, e viene applicato per determinare i volumi mensili dei mesi di mancata misura, moltiplicandolo per i corrispondenti volumi mensili dell'anno precedente; il suddetto coefficiente viene determinato come rapporto tra il m³/d (metri cubo/giorno) medio dei 90 giorni precedenti l'anomalia e il m³/d medio dei corrispondenti giorni dell'anno precedente: nel calcolo del m³/d medio, vengono esclusi i giorni di non prelievo;
- nel caso il Proprietario/gestore fornisca i dati di produzione univocamente relazionabili al gas transitato ed una volta verificato che il rapporto tra tali dati e le relative quantità validamente misurate risulta costante, è possibile applicare tale rapporto ai dati di produzione (possibilmente giornalieri) riferiti ai periodi di mancata misura.
- sulla base del dato mensile dell'anno precedente, qualora il dato mensile non sia disponibile e non sia possibile recuperarlo con strumentazione alternativa;
- come differenza tra il volume mensile e la somma dei volumi giornalieri rilevati.

Infine, provvederà a profilare su base giornaliera il consumo relativo ai giorni di indisponibilità del dato secondo le procedure in uso e indicate nell'Allegato 9B.

Se il periodo di mancata misura perdura nel tempo per più di un mese o oltre, le quantità che verranno forfezzate e verbalizzate avranno incertezze sempre maggiori.

Per casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie sopra indicate, SGI valuterà di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il Proprietario/gestore.

4.1.3 Determinazione dei dati nel caso di quantità al di fuori del campo valido per misuratori venturimetrici

Qualora presso un Impianto di misura con misuratore venturimetrico venga rilevato un supero di fondo scala, laddove non sia possibile determinare per altra via i quantitativi di gas effettivamente immessi/prelevati, questi verranno assunti pari al valore del fondo scala maggiorato del 30% riportato al periodo di sconfinamento.

4.2) Validazione dei dati di qualità

Presso Impianti di misura asserviti a Punti di Consegna e presso i punti di misura delle AOP, rientranti nel campo di applicazione della deliberazione n. 185/05, ai fini della determinazione del contenuto energetico, il Trasportatore effettua la validazione dei dati di qualità provenienti da ciascun gascromatografo, ovvero, ove

il gascromatografo non sia presente, dei dati ottenuti mediante analisi chimica in laboratorio di campioni di gas prelevati in campo.

I dati sono sottoposti ad una procedura semiautomatica ad opera dei sistemi informativi del Trasportatore che effettua una serie di controlli sui dati generati dall’Impianto/punto di misura, che comprende la verifica:

- della completezza;
- della congruenza dei dati di analisi;
- del rispetto di valori limite di concentrazione desunti dal campo dei valori storici;
- della presenza di eventuali segnalazioni diagnostiche provenienti da gascromatografi.

La misura giornaliera del PCS in un punto di misura verrà considerata disponibile dal Trasportatore se, per il Giorno-gas, risultano disponibili le misure orarie relative ad almeno 12 ore anche non consecutive, considerando valida ciascuna misura oraria se almeno la metà delle misure effettuate nell’ora risultano validate.

4.2.1 Determinazione dei dati in caso di indisponibilità della misura del PCS

Presso un Punto di Consegna della rete di trasporto, laddove non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, il dato mancante/scartato è sostituito con l’ultimo dato valido rilevato in quello stesso punto, determinato secondo quanto eventualmente previsto nei manuali operativi, ovvero laddove il periodo di indisponibilità perduri per più di 9 giorni, determinato dal Titolare dell’Impianto con analisi gascromatografica di laboratorio accreditato effettuata su un campione di gas prelevato con frequenza giornaliera, se non diversamente previsto dall’eventuale manuale operativo.

Presso un Punto di Riconsegna della rete di trasporto, laddove non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale rilevata mediante l’apparato di determinazione della qualità installato in loco, il dato mancante/scartato è sostituito con il dato rilevato nello stesso Giorno-gas nella AOP cui il Punto di Riconsegna è associato. Quanto sopra si applica anche con riferimento a tutti gli Impianti di misura con elaboratore collegato ad un “GC di area”.

Presso un punto di misura di una AOP, laddove non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, il dato mancante/scartato è sostituito con il dato rilevato nello stesso Giorno-gas in una AOP alternativa. Nel caso non sia possibile individuare una AOP alternativa il dato mancante/scartato è sostituito con un valore di PCS giornaliero pari al valore di PCS medio mensile del mese precedente rilevato nello stesso punto di misura. A partire dal decimo giorno gas di indisponibilità della misura giornaliera in un punto di misura di una AOP, il dato mancante/scartato è sostituito con il valore determinato giornalmente tramite analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo. Il Trasportatore ripristinerà la misura giornaliera del PCS entro 15 giorni a partire dalla data in cui è iniziata l’indisponibilità del dato.

4.3) Validazione dei dati per Impianti di misura con elaboratore collegato a GC/AQ

La validazione per Impianti di misura con elaboratore collegato a GC/AQ è effettuata in prima battuta direttamente dalla strumentazione in campo. I dati che abbiano superato le verifiche di cui sopra sono ammessi al processo di validazione automatica delle quantità di cui al precedente paragrafo 4.2.

I dati che non abbiano superato anche una sola delle verifiche di cui al paragrafo 4.2 sono oggetto di una analisi volta ad approfondire le cause di invalidazione del dato di quantità in energia e ad individuare il miglior dato sostitutivo/stimato secondo quanto di seguito rappresentato. I dati prodotti in esito di tale processo sono validati mediante validazione semiautomatica.

4.3.1 Determinazione delle quantità in volume

Laddove i dati mancanti/scartati in fase di validazione siano relativi alle quantità in volume, questi ultimi sono oggetto di una analisi effettuata da parte del personale del Trasportatore con il supporto dei sistemi informativi, che mira ad individuare il miglior dato sostitutivo/stimato disponibile secondo i criteri di cui ai paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.

4.3.2 Determinazione della qualità

Laddove i dati mancanti/scartati in fase di validazione siano relativi alla qualità, questi ultimi sono sostituiti, nell'ordine, con:

- i parametri di qualità rilevati dallo stesso GC/AQ se validi ed acquisiti secondo quanto previsto dal Protocollo dei Flussi Informativi (pubblicato sul sito internet di SGI) dai sistemi del Trasportatore; diversamente
- i parametri di qualità determinati nell'AOP cui è associato il Punto di Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito ovvero secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.1 per i Punti di Consegna.

5) MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA

Il Trasportatore rende disponibili i dati provvisori e i dati validati relativi all'Impianto di misura all'Utente (limitatamente ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna di sua competenza) ed al Titolare dell'Impianto ovvero, nel caso l'Impianto di Misura sia nella disponibilità dell'Impresa di Trasporto, il titolare degli impianti cui la misura è asservita con le modalità di seguito rappresentate.

1. Per gli Impianti di misura per i quali il Trasportatore è responsabile del *metering*, al titolare degli impianti cui la misura è asservita sono resi disponibili:
 - a) i dati di misura provvisori di volume, del PCS ed energia, con riferimento a ciascun Giorno-gas, con dettaglio orario e almeno due volte nel corso del Giorno-gas e una volta nel Giorno-gas successivo;
 - b) i dati di misura provvisori orari di volumi e, se disponibili, del PCS e dell'energia anche attraverso una porta di connessione dedicata per l'acquisizione in loco laddove espressamente richiesto e coerente con le norme tecniche vigenti.

2. Per gli Impianti di misura per i quali il responsabile del *metering* è un soggetto diverso dal Trasportatore, i dati di misura provvisori sono resi disponibili al Titolare dell'Impianto con granularità e frequenza che dipendono dal livello di tecnologia adottato presso l'Impianto di misura. La frequenza e la granularità minime garantite sono mensili per i volumi, il PCS e l'energia. Ove siano resi disponibili dati secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al Protocollo dei flussi informativi disponibile sul sito internet di SGI gli stessi sono pubblicati dal Trasportatore, con riferimento a ciascun Giorno-gas con dettaglio orario e almeno due volte nel corso del Giorno-gas e una volta nel Giorno-gas successivo.

Il Trasportatore rende disponibili rispettivamente al Titolare dell'impianto/titolare degli impianti cui l'Impianto di misura è asservito i dati di cui agli alinea 1.a) e 2, che consente ai soggetti interessati la consultazione dei dati di competenza, nonché attraverso il Verbale di Misura di cui al successivo paragrafo 6.

Il Trasportatore rende disponibili agli Utenti della propria rete i dati relativi ai quantitativi di gas di competenza attraverso una sezione profilata degli applicativi informatici accessibili attraverso il proprio sito Internet.

6) IL VERBALE DI MISURA

Si tratta del documento che riassume le quantità transitate nel mese, con dettaglio giornaliero qualora l'impianto sia adeguatamente predisposto: il verbale di misura riporta anche i dati medi di qualità del Gas riconsegnato nel corso del mese.

I quantitativi riportati sono riferiti al mese m-1 (rispetto al mese m di trasmissione del verbale) che va dalle ore 6 del primo giorno alle ore 6 del primo giorno del mese successivo. L'ora di riferimento è sempre l'ora solare, pertanto l'adeguamento all'ora legale non è contemplato.

Il Trasportatore inserisce nel proprio sistema informativo – giornalmente nel caso di impianti dotati di telelettura (DMDU) o mensilmente per gli impianti non teleletti (DMMU, DMMUC, NDM) - i dati primari di misura e valida i risultati ottenuti.

Il verbale in oggetto viene successivamente inoltrato all'Utente ed all'Operatore Allacciato.

In caso di constatazione di un errore, il Trasportatore provvede al ricalcolo, riemissione e rinvio del nuovo verbale di misura.

6.1) Procedura per la richiesta di verifica dei dati verbalizzati

L'Utente e/o l'Impresa di distribuzione può inoltrare al Trasportatore una richiesta di verifica dei dati di misura verbalizzati in relazione ad un Punto di Consegna/Riconsegna nella propria competenza e/o titolarità. Tale richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- codice identificativo del Punto di Consegna/Riconsegna interessato;
- dato contestato e verbale mensile a cui si riferisce tale contestazione (espresso in termini di mese oggetto del Verbale di Misura);
- elementi tecnici a supporto della contestazione.

Ove necessario il Trasportatore ha facoltà di chiedere ulteriori documenti ed informazioni. Sulla base degli elementi raccolti il Trasportatore effettua le verifiche e le valutazioni del caso.

Entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta comprensiva di tutta la documentazione (anche aggiuntiva) richiesta, il Trasportatore provvederà a trasmettere al richiedente una comunicazione contenente:

- la data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria all'effettuazione della verifica;
- il nominativo e il recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- la descrizione delle analisi effettuate;
- in caso di accettazione della richiesta, indicazione delle presunte tempistiche di emissione del nuovo verbale di misura per il mese oggetto di contestazione;
- in caso di mancata accettazione della richiesta, le relative motivazioni con l'eventuale documentazione di supporto.

Qualora le verifiche evidenzino la fondatezza della richiesta e sia possibile individuare le cause e la decorrenza dell'anomalia, come constatate nell'eventuale Verbale di Intervento, il Trasportatore provvede ad una nuova determinazione dei quantitativi e all'emissione del nuovo Verbale di Misura entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di verifica completa di tutta la documentazione (anche aggiuntiva) richiesta.

Resta fermo che la retroattività massima di tali rideterminazioni è in ogni caso subordinata alla disponibilità della documentazione fiscale, tenuto conto del periodo di conservazione previsto di cui al successivo paragrafo 7.

I costi per le verifiche in oggetto verranno addebitati al richiedente, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto esclusivamente alle attività di meter reading.

7) GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Trasportatore provvede a raccogliere ad archiviare la documentazione inerente all'impianto di misura, nonché alla relativa gestione tecnica effettuata in

contraddittorio con il Titolare dell’Impianto, ed ai dati dallo stesso generati la cui conservazione è garantita dal Trasportatore per 10 anni.

7.1) Documentazione e dati di misura del gas

Tale documentazione e tali dati di misura, comprendono:

- i documenti che forniscono dati primari di misura, quali diagrammi dei registratori, strisciate delle stampanti ecc.;
- il Verbale di Misura;
- i dati primari di misura ottenuti per mezzo della telelettura.

Tali documenti sono in parte in formato cartaceo e in parte in formato digitale.

Per tutti i documenti e dati di cui al presente paragrafo, il periodo di conservazione è tale da consentire di ricostruire eventi a carattere fiscale per i 10 anni precedenti quello in corso.

7.2) Documenti relativi ai dati primari per la misura

Rientrano nella fattispecie dei documenti relativi ai dati primari di misura tutti quei documenti dai quali si ottengono i dati che imputati nei sistemi informativi del Trasportatore, consentono l'elaborazione delle quantità oggetto di validazione, compresi i documenti forniti da apparecchiature che hanno funzioni di riserva e controllo. Tali documenti comprendono:

- diagrammi dei registratori di $\sqrt{\Delta P}$, p , t ;
- diagrammi dei registratori di Q e ρ_s o d (normalmente di riserva e controllo),
- strisciate delle stampanti.

Tali documenti sono archiviati presso le sedi territoriali del Trasportatore.

8) SEGNALAZIONE DI ANOMALIE SUGLI IMPIANTI DI MISURA

Qualora, nell'ambito delle attività di meter reading, il Trasportatore riscontri anomalie (quali guasti o malfunzionamenti) che interessino un Impianto di misura, ne darà comunicazione al Titolare dell'Impianto nonché agli Utenti interessati, anche mediante il Verbale di Misura, affinché il Titolare dell'impianto ripristini la completa funzionalità nei tempi tecnici strettamente necessari. Per tutta la durata del malfunzionamento dell'Impianto di misura, la determinazione dei quantitativi è effettuata secondo quanto previsto al paragrafo 4.1 del presente allegato.

Tra le segnalazioni rientrano anche quelle effettuate laddove il Trasportatore riscontri che i quantitativi di gas immesso/prelevato ricadano al di fuori del campo valido di misura.

|

ALLEGATO 10/B

PRINCIPALI ATTIVITA' DI METERING

Premessa

Il presente allegato fornisce indicazioni di dettaglio su alcune delle attività di metering in capo al Titolare dell'Impianto rappresentate nel Codice di Rete, con particolare riferimento a:

- progettazione, realizzazione/modifica, nonché messa in servizio dell'Impianto di misura;
- gestione e manutenzione dell'Impianto di misura;
- trasmissione al Trasportatore dei documenti attinenti all'attività di metering.

1) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE/MODIFICA E MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI MISURA

Nel presente paragrafo sono riportati i criteri per la progettazione e la realizzazione/modifica degli Impianti di misura ivi compresa l'eventuale sezione di filtraggio e regolazione.

L'impianto di misura o di regolazione e misura deve essere realizzato nelle immediate vicinanze del Punto di Consegna/Riconsegna, salvo oggettivi vincoli legali, tecnici e/o morfologici che impediscano la realizzazione secondo quanto sopra riportato che dovranno essere puntualmente motivati ai fini della valutazione da parte del Trasportatore.

Le procedure e le linee guida relative alla realizzazione e modifica dell'Impianto di misura sono quelle previste dalla normativa vigente al momento della realizzazione/modifica dello stesso. Alla data di redazione del presente documento, in particolare, si fa riferimento a:

- norma UNI 9167 Parte 1, 2 e 3 "Infrastrutture del gas - Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas, connesse con le reti di trasporto";
- norma UNI 11629 "Sistemi di Misura del gas - Apparati di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di Trasporto";
- norme legislative e tecniche nazionali applicabili di più recente emissione;
- norma UNI TS 11537 in relazione alle connessioni con produzioni di biometano;

le cui previsioni trovano riscontro nei requisiti minimi impiantistici e prestazionali definiti nel Codice di Rete.

Gli Impianti di misura del gas immesso presso i Punti di Consegna della rete nazionale di metanodotti del Trasportatore, stante la relativa funzione, sono progettati e realizzati secondo specifiche e procedure concordate tra il Trasportatore e il Titolare dell'Impianto di misura/Operatore Interconnesso.

L’Impianto di misura con misura a pressione di metanodotto deve altresì prevedere una valvola di non ritorno al fine di evitare errate contabilizzazioni in casi di assenza di prelievo.

L’Impianto di misura deve consentire la disponibilità dei dati di misura con le frequenze e le modalità definite nel CdR. A tal riguardo, elaboratori (flow computer/data logger), gascromatografi e analizzatori di qualità, ivi comprese eventuali interfacce per la comunicazione ad essi associati, devono rientrare tra i modelli che abbiano superato la verifica da parte del Trasportatore della corretta implementazione del protocollo di comunicazione previsto¹.

Il Trasportatore ritiene idonei a garantire l’affidabilità nella rilevazione e trasmissione del dato di misura, gli Impianti di misura:

- realizzati con apparati per la misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione oraria dei dati;
- alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina che garantisca la continuità dell’alimentazione 24 ore su 24;
- dotati di elaboratore/flow computer e apparati trasmissivi conformi a alla norma UNI 11629 con alimentazione continua, che garantiscano la disponibilità dei dati 24 ore su 24.

Qualora l’Impianto di misura sia dotato di un gascromatografo/analizzatore di qualità, quest’ultimo dovrà essere collegato all’elaboratore/ flow computer ove ammesso dalle disposizioni della Metrologia Legale in relazione allo specifico modello di elaboratore installato e dalle norme tecniche vigenti, ed inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni e i requisiti di cui al successivo paragrafo 2.2. Lo strumento di analisi della qualità dovrà altresì essere configurato con opportuni limiti low-high che concorrono a determinare la validità delle analisi effettuate; tali limiti, nelle more della relativa definizione nell’ambito delle norme tecniche, sono comunicati dal Trasportatore.

Il Titolare dell’Impianto trasmette la documentazione relativa all’Impianto di misura, nonché alle sezioni di filtraggio e regolazione, di cui al successivo paragrafo 3.1 con le modalità e nei termini ivi indicati.

Sulla base di tale documentazione il Traportatore effettua altresì le verifiche come descritte sul proprio Codice di Rete, ovvero:

- verifica della conformità degli apparati e del relativo schema di installazione alle norme vigenti applicabili nonché della rispondenza a quanto previsto dal presente paragrafo, fornendone l’esito con la “Lettera di presa visione”;
- verifica in campo all’avviamento ed eventualmente al riavviamento di un Punto di Consegna/Riconsegna, della rispondenza dell’Impianto di misura a quanto previsto dal progetto, dando evidenza mediante il “Verbale di verifica

¹ Limitatamente a gascromatografi e analizzatori di qualità il requisito relativo al modello installato, nonché all’adozione del protocollo di comunicazione previsto, è necessario solo se tali apparecchiature devono comunicare in maniera direttamente con i sistemi di acquisizione del Trasportatore, purché il gascromatografo e l’analizzatore di qualità rendano disponibili al flow computer tutti i dati e le informazioni previsti dalla norma UNI 11629

di attivazione” se ciò che è stato realizzato è conforme a quanto indicato nella lettera di presa visione.

2) GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI MISURA

Il Titolare dell’Impianto provvede, a propria cura e spese, a gestire l’Impianto di misura e ad effettuare la manutenzione, le verifiche periodiche nonché l’eventuale taratura di tutti i dispositivi e le apparecchiature dell’Impianto di misura previste dalle norme legislative e tecniche vigenti, nonché dalle regole di buona tecnica. Resta fermo che la gestione e la manutenzione delle sezioni di filtraggio e regolazione del gas sono a cura e carico del titolare degli impianti cui è asservito l’Impianto di misura.

Alla data di redazione del presente documento si fa riferimento, in particolare, alla norma UNI 9571 Parte 1 e 2.

Gli Impianti di misura del gas immesso presso i Punti di Consegna della rete nazionale di metanodotti del Trasportatore, stante la relativa funzione e le relative peculiarità, sono gestiti dal Titolare dell’impianto/Operatore Interconnesso secondo quanto previsto dai manuali operativi concordati con il Trasportatore ovvero secondo le indicazioni del Trasportatore.

Allo stato attuale, per le attività oggetto del presente paragrafo, il Trasportatore considera quale regola di buona tecnica l’effettuazione:

- delle attività manutentive e di verifica e taratura degli strumenti come descritto nel Codice di Rete almeno secondo le frequenze minime ivi indicate da parte di operatore del settore;
- delle attività di gestione di cui ai seguenti paragrafi da 2.1 a 2.3.

Rientra altresì tra le regole di buona tecnica garantire l’intervento tempestivo, da parte di operatore del settore, per la risoluzione di eventuali anomalie che dovessero interessare l’Impianto.

2.1) Funzionamento del misuratore nel campo valido di misura

Per la corretta e regolare generazione dei dati di misura, i quantitativi di gas in transito nel misuratore devono rientrare nel campo di validità definito dal costruttore dello strumento (rangeability). A tal fine, oltre ad un’adeguata progettazione dell’Impianto di misura in funzione dei quantitativi previsti in immissione/prelievo, è buona prassi che il Titolare dell’Impianto effettui un monitoraggio costante dei quantitativi in transito che gli permetta di mettere in atto tempestivamente opportune azioni atte ad evitare il funzionamento del misuratore al di fuori del suo campo valido, quali il cambio del disco di misura, la modifica della pressione regolata e l’inversione dei contatori.

Per Punti di Riconsegna interconnessi con city gate, l’Impresa di distribuzione può attestare, con le modalità e i tempi di cui al paragrafo 3.5, eventuali periodi nei quali non è richiesto l’utilizzo di un Punto ai fini dell’alimentazione della rete di

distribuzione, affinché tali periodi siano esclusi nella valutazione del rispetto della rangeability del misuratore e della determinazione del livello effettivo dell'indicatore E come riportato nel Codice di Rete.

Negli Impianti di misura automatizzati di tipo venturimetrico e con elevate portate di fondo scala il Titolare potrebbe riscontrare, pur in assenza di immissione/prelievo di gas, l'elaborazione di quantità, riconducibile al fatto che i trasmettitori di pressione differenziale, seppur tarati e perfettamente funzionanti, inviano all'elaboratore un segnale minimo. In tali casi il Titolare può concordare col Trasportatore la definizione di un valore di Cut-Off per la pressione differenziale da programmare nell'elaboratore, in modo tale che quest'ultimo determini quantità nulle in corrispondenza di valori di pressione differenziale inferiori al valore di Cut-Off impostato. Il valore di Cut-Off è pari alla pressione differenziale corrispondente al massimo all'1% del fondo scala in Sm³/h, confermato sulla base della documentazione fornita dal Titolare dell'Impianto nonché in apposito Verbale di Intervento redatto a seguito di sopralluogo sull'Impianto di misura. Un nuovo sopralluogo sarà eseguito ogni qualvolta ritenuto necessario dalle parti.

2.2) Apparecchiature di analisi della qualità

In relazione agli strumenti di analisi della qualità, il Titolare dell'Impianto deve garantire che siano rispettati i requisiti e le procedure di cui all'Allegato 11/B del Codice di Rete, nonché trasmettere al Trasportatore, ove previsto, la documentazione di cui al paragrafo 3.3 con le tempistiche ivi indicate, affinché il Trasportatore possa utilizzare ai fini della determinazione dei quantitativi di gas immessi/prelevati in energia:

- il dato di PCS rilevato dallo strumento qualora lo stesso non sia collegato all'elaboratore ovvero sia collegato ad un elaboratore non conforme alla UNI 11629 (strumenti di analisi della qualità rientranti nel campo di applicazione della Deliberazione n. 185/05); ovvero
- il dato reso disponibile direttamente in energia dall'elaboratore conforme alla UNI 11629 collegato allo strumento.

In caso di mancato rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'Allegato 11/B ovvero in assenza della trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 3.3, ove prevista, il Trasportatore procederà secondo quanto rappresentato al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A.

2.3) Aggiornamento dei dati di qualità negli impianti di misura

Il presente paragrafo riporta le modalità e le frequenze di aggiornamento dei dati di qualità del gas di cui al paragrafo 1.4 dell'Allegato 10/C al Codice di Rete negli elaboratori (flow computer/data logger) installati sugli Impianti di misura ai fini della determinazione dei quantitativi di gas consegnato/riconsegnato in volume.

I dati oggetto di aggiornamento sono quelli previsti dalla norma utilizzata per il calcolo del coefficiente di compressibilità alle condizioni di riferimento Z_s e di esercizio Z_1 .

A seconda della tipologia di Impianto, sono previste le seguenti modalità, applicabili previa conformità con le disposizioni di Metrologia Legale, dettagliate nei successivi paragrafi:

- 1) aggiornamento in continuo per Impianti con collegamento diretto tra elaboratore e strumento di analisi della qualità del gas;
- 2) aggiornamento con frequenze prestabilite per impianti con misuratori volumetrici;
- 3) aggiornamento con frequenze prestabilite per impianti venturimetrici.

L'attività è effettuata a cura e carico del Titolare dell'Impianto di misura, eventualmente in presenza di personale del Trasportatore, ai fini del contraddittorio, nei casi di cui ai punti 2 e 3, nonché di cui al punto 1 laddove lo strumento di analisi della qualità sia affetto da malfunzionamento.

Ferma restando la responsabilità del Titolare dell'impianto nell'aggiornamento dei dati di qualità, il Trasportatore può effettuare, qualora ammesso dalla Metrologia Legale, l'aggiornamento da remoto dei dati di qualità del gas nell'elaboratore, nel rispetto delle frequenze sotto indicate, ove l'elaboratore sia conforme alla norma UNI 11629 e l'Impianto di misura ricada nelle tipologie di cui ai precedenti punti 2 e 3, nonché di cui al punto 1 laddove lo strumento di analisi della qualità sia affetto da malfunzionamento.

Nel caso in cui si renda necessario utilizzare una catena di misura tradizionale come riserva alla catena di misura principale automatizzata il Trasportatore provvede alla determinazione di tali parametri secondo quanto rappresentato al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A.

2.3.1 Impianti con elaboratore collegato direttamente a strumenti di analisi della qualità

Per Impianti di misura con collegamento dell'elaboratore a strumenti di analisi della qualità (gascromatografo/analizzatore di qualità), tale collegamento garantisce l'aggiornamento continuo nell'elaboratore dei dati di qualità necessari per la determinazione dei quantitativi in volume.

In tali casi il Titolare dell'impianto deve garantire che il collegamento dello strumento di misura della qualità con l'elaboratore sia previsto nell'approvazione metrologica di modello del dispositivo di conversione e che l'aggiornamento dei dati avvenga secondo le disposizioni normative applicabili.

In caso di mancato funzionamento dell'elaboratore o dello strumento di analisi della qualità, i dati di qualità nell'apparecchiatura di riserva (data logger) devono essere aggiornati con i medesimi dati e con le frequenze indicate nei successivi paragrafi 2.3.2 o 2.3.3. In ogni caso i dati di qualità nel data logger devono essere aggiornati in occasione dell'esecuzione delle verifiche periodiche dell'elaboratore.

2.3.2 Impianti con misuratore volumetrico

Per gli impianti con misuratore volumetrico i dati devono essere imputati periodicamente nell'elaboratore.

La frequenza di aggiornamento e la tipologia dei dati da impostare dipende dalla pressione di misura:

- per impianti con $p \leq 5$ bar, i valori da introdurre annualmente sono i valori medi dell'anno solare precedente, entro lo stesso giorno dell'anno in cui è stato effettuato il precedente aggiornamento.
- per impianti con $p > 5$ bar, i valori da introdurre mensilmente sono i valori medi mensili relativi all'ultima analisi disponibile ogni mese, entro lo stesso giorno del mese in cui è stato effettuato il precedente aggiornamento.

Con le stesse frequenze di cui sopra deve essere effettuato l'aggiornamento dei dati di qualità nel data logger.

2.3.3 Impianti con misuratore venturimetrico

Per gli impianti con misuratore venturimetrico, i dati di qualità devono essere imputati nell'elaboratore mensilmente utilizzando i valori medi mensili relativi all'ultima analisi disponibile, entro lo stesso giorno del mese in cui è stato effettuato il precedente aggiornamento.

Con le stesse frequenze di cui sopra deve essere effettuato l'aggiornamento dei dati di qualità nel data logger.

Per Impianti di misura muniti di densimetro, che fornisce direttamente il valore di densità relativa, è comunque necessario programmare nell'elaboratore i restanti parametri di qualità con gli stessi criteri e frequenze sopra riportati, per permettere l'elaborazione del fattore di comprimibilità Z_1 .

3. TRASMISSIONE AL TRASPORTATORE DEI DOCUMENTI ATTINENTI ALL'ATTIVITÀ DI METERING

Il Titolare dell'Impianto di misura è tenuto a fornire al Trasportatore, la documentazione di seguito indicata con la frequenza precisata.

3.1) Documentazione di progetto e tecnica relativa all'Impianto di misura

Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di avviamento di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna o potenziamento di Punto esistente ovvero di riavviamento di un Punto di Consegna/Riconsegna a seguito di modifiche ad un impianto esistente, il Titolare dell'Impianto rende disponibile al Trasportatore la documentazione indicata

Per gli impianti di nuova realizzazione o oggetto di modifica sostanziale², la documentazione prevista comprende:

- progetto esecutivo, comprensivo di dati di progetto (ivi compresa la pressione di progetto adottata), schema di impianto ed elenco apparecchiature;
- dichiarazione del progettista della conformità del progetto alle norme tecniche e legislative vigenti.

² Come definita nella norma UNI 9167 - Parte 1

Ai fini della messa in esercizio dell’Impianto di misura, il Titolare dovrà rendere disponibile la documentazione indicata dal Trasportatore, nei tempi e con le modalità indicate. La documentazione prevista comprende:

- dichiarazione da parte di professionista abilitato di rispondenza dell’Impianto di misura (ivi comprese le sezioni di filtraggio e regolazione) al progetto, dell’esecuzione con esito positivo dei collaudi previsti dalla normativa tecnica vigente nonché della pressione di progetto adottata;
- attestato di conformità;
- copia della comunicazione agli uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane dell’installazione di contatori;
- la documentazione di cui al successivo paragrafo 3.4;
- in relazione ai soli Impianti di misura asserviti ad impianti di utenza nella titolarità di Clienti finali, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018:
 - dichiarazione della categoria di utilizzo del gas, di cui al TISG, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - nei casi in cui sia stato dichiarato un uso, anche solo in parte, domestico o simile del gas, tra le categorie individuate dal TISG, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che l’impianto è stato dotato di sistemi e/o apparati atti a garantire l’utilizzo in sicurezza del gas riconsegnato;
 - la documentazione necessaria per l’accertamento documentale dell’impianto di utenza ove previsto ai sensi della deliberazione 40/2014/R/gas dell’Autorità.

In sede di sottoscrizione del Contratto di Metering come descritto nel Codice di Rete per Impianti di Misura già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, il Titolare dell’Impianto rende disponibile all’impresa di Trasporto l’attestato di conformità e la documentazione attestante le caratteristiche dell’impianto.

3.2) Documentazione relativa alla manutenzione dell’Impianto di misura

Il Titolare dell’Impianto comunica al Trasportatore:

- entro il 30 giugno di ogni anno, il Piano di Manutenzione relativo all’anno termico successivo, relativo agli Impianti di misura nella sua titolarità;
- entro 15 giorni dalla loro effettuazione, la documentazione attestante le attività manutentive, di verifica e taratura svolte.

Ai fini del monitoraggio dei requisiti minimi e ottimali previsti dalla Delibera 512/2021 descritti nel Codice di Rete l’Impresa di trasporto non terrà conto di eventuali aggiornamenti/variazioni della documentazione di cui al presente paragrafo resi disponibili dal Titolare dell’Impianto successivamente al 15 gennaio di ogni anno.

3.3) Documentazione specifica relativa alla gestione e alla manutenzione degli strumenti di analisi della qualità del gas ai sensi della Delibera n.185/05

Il Titolare dell'Impianto comunica entro il 31 ottobre di ogni anno, con riferimento agli eventuali apparati di analisi della qualità del gas di sua proprietà rientranti nell'ambito di applicazione della Deliberazione 185/05 (GC non collegato all'elaboratore ovvero collegato ad elaboratore non conforme alla norma UNI 11629), la seguente documentazione:

- la dichiarazione di avere effettuato gli opportuni controlli e tarature periodiche in modo conforme alla normativa vigente;
- i dati relativi alla disponibilità delle misure orarie relativamente all'anno termico precedente, limitatamente agli apparati di misura installati presso i Punti di Consegna;
- la documentazione attestante le cause delle eventuali indisponibilità delle misure orarie relativamente all'anno termico precedente;
- lo stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre precedente.

3.4) Documentazione funzionale all'accesso all'Impianto di misura

Ai fini dell'accesso in sicurezza del personale del Trasportatore all'impianto, il Titolare dell'Impianto, ovvero il titolare degli impianti cui l'Impianto di misura è asservito deve rendere disponibile e mantenere aggiornata la documentazione che comprende:

- informazioni relative all'ubicazione dell'Impianto di misura e dell'Impianto REMI e alle eventuali aree da attraversare per raggiungerla in assenza di un accesso indipendente alla stessa;
- layout degli impianti presenti sul sito in cui l'Impianto di misura e l'Impianto REMI sono ubicati;
- informazioni relative alle aree pericolose nonché ai rischi specifici;
- procedure di sicurezza;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che ritiene debbano essere adottati presso l'Impianto;
- riferimenti dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Tale documentazione è fornita, con le medesime modalità, in sede di prima sottoscrizione del Contratto di Metering come riportato nel Codice di Rete, nonché ad ogni variazione che interessi l'Impianto di misura o delle attività che hanno luogo sul sito in cui l'Impianto di misura è ubicato e su richiesta, nel rispetto dei termini indicati nella richiesta stessa, secondo quanto previsto alla Procedura di accesso agli Impianti di misura.

3.5) Documentazione funzionale alla verifica del rispetto della rangeability

Per un Punto di Riconsegna interconnesso con un city-gate, l'Impresa di distribuzione può attestare, mediante apposita dichiarazione da rendere disponibile al Trasportatore tramite comunicazione, eventuali periodi nei quali non è richiesto l'utilizzo di un Punto di Riconsegna ai fini dell'alimentazione della rete di distribuzione in virtù specifiche condizioni di esercizio, affinché il Trasportatore

escluda tali periodi ai fini della verifica del rispetto della rangeability in relazione all’Impianto di misura asservito al Punto di Riconsegna in oggetto e quindi nella determinazione del livello effettivo dell’indicatore E.

Ciascuna dichiarazione deve riportare il Codice REMI del Punto di Riconsegna e la data di inizio e fine periodo e riferirsi a periodi continuativi e comunque non inferiori al giorno. Le suddette date di inizio e fine periodo non potranno essere oggetto di modifica oltre il giorno 15 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’attestazione.

L’Impresa di distribuzione può altresì dichiarare l’installazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167-3, di sistemi di controllo della portata e/o di sistemi di cambio automatico tra le linee dei quali l’Impresa di Trasporto terrà conto ai fini della determinazione del livello effettivo dell’indicatore E nei termini precisati nel Codice di Rete.

ALLEGATO 10/C

FORMULE E CRITERI PER IL CALCOLO DELLE QUANTITÀ IN VOLUME E IN ENERGIA E PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI NECESSARI PER LA MISURA DEL GAS

Premessa

Il presente allegato illustra i criteri e le procedure di determinazione dei quantitativi di gas in volume - ivi compresi i criteri di utilizzo a tal fine dei dati di qualità del gas.

La corretta applicazione di tali procedure è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si pervenga ad un'esatta determinazione dei quantitativi di gas transitati all'interno dell'Impianto di misura.

In tale ottica il Titolare dell'Impianto è tenuto al rispetto degli adempimenti a proprio carico di cui al presente allegato, nonché al Capitolo 10 del Codice di Rete.

1) FORMULE E CRITERI PER IL CALCOLO DELLE QUANTITÀ IN VOLUME

La tecnologia adottata sull'Impianto di misura e le relative condizioni di funzionamento determinano la tipologia di dati resi disponibili dalle apparecchiature installate in campo e le relative modalità di acquisizione ed elaborazione, come di seguito precisato, ai fini dell'ottenimento dei dati di quantità in volume e/o in energia da sottoporre a validazione.

In particolare, i dati resi disponibili al Trasportatore sono, di norma, i quantitativi determinati direttamente dagli elaboratori presenti (flow computer/data logger) in volume e/o in energia (ove presente uno strumento di analisi della qualità collegato con l'elaboratore) nonché dati primari (quali pressione, temperatura, numero unità contatore, PCS ove sia presente lo strumento di analisi della qualità). Laddove vi sia indisponibilità degli elaboratori (flow computer/data logger), i dati resi disponibili dall'Impianto di misura sono esclusivamente primari e necessitano quindi di elaborazioni da parte dei sistemi informativi del Trasportatore al fine di ottenere i quantitativi in volume.

Le formule ed i criteri per l'elaborazione dei dati primari di misura di cui al presente allegato sono pertanto implementati nei sistemi informativi del Trasportatore, anche ai fini di cui al paragrafo 2 dell'Allegato 10/A, ovvero sono implementate negli elaboratori installati in campo a cura del Titolare dell'Impianto, secondo quanto riportato al paragrafo 2.3 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete del Trasportatore.

1.1) Determinazione dei volumi in presenza di misuratori volumetrici

1.1.1) Formula base

Per determinare le quantità in termini di volume in m³ (a 15 °C e 1,01325 bar) misurate da un contatore nell'intervallo di tempo preso a riferimento, viene usata la seguente formula:

$$\underline{V_s = (UC_f - UC_i) \cdot KTvo}$$

dove:

V_s = Volume in m³ (a 15 °C e 1,01325 bar).

UC_f = Unità contatore a fine periodo.

UC_i = Unità contatore a inizio periodo.

KTvo = Coefficiente totale per la misura volumetrica (vedi paragrafo 1.1.2).

1.1.2) Calcolo del KTvo

Il KTvo è dato dalla seguente formula:

$$\underline{KTvo = \frac{P_1 \cdot T_s \cdot Z_s}{P_s \cdot T_1 \cdot Z_1}}$$

dove:

P₁ = Pressione assoluta di esercizio (bar), nel periodo considerato:

$$\underline{P_1 = p + Pb}$$

p = Pressione relativa di esercizio (bar).

Pb_H = Pressione barometrica locale (bar) calcolata con la seguente formula:

$$\underline{Pb_H = Pb_B \cdot \frac{16000 \cdot [1 + (0,004 \cdot t_m)] - H}{16000 \cdot [1 + (0,004 \cdot t_m)] + H}}$$

dove:

Pb_B = Pressione barometrica a livello del mare (1,01325 bar).

t_m = Temperatura media dell'aria in °C fissata ai fini della misura del gas sul valore medio di 15°C.

H = Altezza sul livello del mare in metri del luogo (ai fini pratici l'altezza può risultare definita in alcuni casi con tolleranza ± 100 m).

T_1 = Temperatura di esercizio, nel periodo considerato, espressa in K:

$$\underline{T_1 = (t + 273,15)}$$

t = Temperatura di esercizio in °C.

P_s = Pressione assoluta di riferimento = 1,01325 bar.

T_s = Temperatura di riferimento = 288,15 K.

Z_1 = Coefficiente di scostamento dalla legge dei gas perfetti alle condizioni di esercizio (vedi paragrafo 1.3.1), in funzione sia del tipo di gas (vedi paragrafo 1.4)) che di P_1 e T_1 .

Z_s = Coefficiente di scostamento dalla legge dei gas perfetti alle condizioni di riferimento (15 °C e 1,01325 bar) (vedi paragrafo 1.3.2), dipendente dal tipo di gas (vedi par. 1.4).

1.1.3) Calcolo dei quantitativi in volume

Il calcolo dei volumi viene eseguito di norma dall'elaboratore presente sull'Impianto di misura utilizzando la formula di cui al paragrafo 1.1.1 e i dati forniti dall'emettitore di impulsi del contatore e dai trasmettitori di pressione e temperatura, nonché i dati di qualità di cui al paragrafo 1.4.

Laddove vi sia indisponibilità degli elaboratori (flow computer/data logger) il calcolo dei volumi viene eseguito dai sistemi informativi del Trasportatore utilizzando la formula di cui al paragrafo 1.1.1 e le letture del contatore volumetrico effettuate dal personale del Trasportatore ed i valori di pressione e temperatura determinati come indicato al paragrafo 2.2, nonché i dati di qualità di cui al paragrafo 1.4.

Per impianti di misura nei quali i quantitativi debbano essere determinati in base alla lettura di un totalizzatore, si ricorre ad una lettura ricavata da interpolazione lineare tra l'ultima lettura effettuata e la precedente utilizzata per la determinazione dei quantitativi riferiti al mese precedente. Il fine è quello di determinare il volume prelevato/immesso attribuibile al mese considerato (dalle ore 06.00 del primo giorno del mese M alle ore 06.00 del primo giorno del mese M+1).

1.2) Misura venturimetrica

1.2.1) Formula base

Per determinare la portata in Sm³/h (a 15 °C e 1,01325 bar), misurata da un tronco venturimetrico avente come elemento primario il diaframma, viene utilizzata la seguente formula:

$$Q = K \cdot \frac{d^2 \cdot \sqrt{\Delta P} \cdot KTve}{\sqrt{\rho_s}}$$

dove:

K = Coefficiente che raggruppa le costanti di conversione delle unità di misura ed i coefficienti di comprimibilità e di efflusso (calcolati secondo quanto riportato al paragrafo 1. 2.2).

d = Diametro dell'orifizio in mm.

ΔP = Pressione differenziale in mbar.

KTve = Coefficiente totale per la misura venturimetrica:

$$KTve = \sqrt{KTvo}$$

KTvo = (vedi paragrafo 1.1.2).

ρ_s = Massa volumica alle condizioni di riferimento (15 °C e 1,01325 bar) in kg/m³, dipendente dal tipo di gas (vedi paragrafo 1.4).

1.2.2) Normative di riferimento

Il calcolo delle quantità viene eseguito secondo una delle seguenti normative:

- UNI EN ISO 5167-1 e 5167-2;
- UNI EN ISO 5167 – 1: 1997 più emendamento A1;
- UNI EN ISO 5167 – 1: 1997;
- CNR UNI 10023.

1.2.3) Calcolo dei volumi

Il calcolo dei volumi viene eseguito, di norma, dall'elaboratore utilizzando la formula di cui al paragrafo 1.2.1 e i forniti dai trasmettitori delle seguenti grandezze:

p = Pressione di esercizio

t = Temperatura di esercizio

ΔP = Pressione differenziale

e ove sia presente un densimetro collegato direttamente all'elaboratore,

ρ_s = Massa volumica alle condizioni di riferimento.

Laddove vi sia indisponibilità degli elaboratori (flow computer e data logger) il calcolo dei volumi viene eseguito dai sistemi informativi del Trasportatore utilizzando la formula di cui al paragrafo 1.2.1 e i dati rilevati dal registratore, determinati come indicato nel paragrafo 2.2.

1.3) Calcolo del coefficiente di scostamento dalla legge dei gas perfetti (Z)

1.3.1) Calcolo del coefficiente alle condizioni di esercizio

Sia nella misura volumetrica che venturimetrica, per il calcolo di Z_1 , si utilizza una delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 12213-3;
- UNI EN ISO 12213-2;
- UNI EN ISO 20765-2.

L'utilizzo del metodo americano AGA NX-19 Mod. è ammesso esclusivamente in Impianti di misura esistenti in cui l'elaboratore non sia conforme alla norma UNI 11629.

1.3.2) Calcolo del coefficiente alle condizioni di riferimento (15°C e 1,01325 bar)

Sia nella misura volumetrica che venturimetrica, per il calcolo di Z_s , si utilizza la norma UNI EN ISO 6976 ovvero la stessa norma utilizzata per il calcolo di Z_1 di cui al precedente paragrafo.

1.4) Dati di qualità utilizzati per la per la determinazione dei volumi

Ai fini della determinazione dei volumi vengono utilizzati i parametri di qualità previsti nella norma di riferimento implementata.

Se presso l'Impianto di misura è disponibile un gascromatografo/analizzatore di qualità collegato all'elaboratore, ove ammesso dalle disposizioni della metrologia legale in relazione allo specifico modello di elaboratore installato, l'aggiornamento dei dati di qualità necessari per l'elaborazione delle quantità viene effettuato in continuo.

Diversamente, i valori di tali parametri necessari per l'elaborazione delle quantità sono da aggiornare con quelli determinati dagli strumenti di misura della qualità ubicati presso l'Impianto di misura e validati dal Trasportatore, ovvero nei punti di misura dell'AOP cui è abbinato il Punto di Consegna/Riconsegna e sono programmati nelle apparecchiature di campo a cura del Titolare dell'Impianto con le modalità e frequenze di cui all'allegato 10/B al Capitolo 10 del Codice di Rete.

Per le misure volumetriche automatizzate, i valori dei parametri di qualità utilizzati sono calcolati come media dei valori:

- dell'anno solare precedente quello di applicazione, ove la pressione di misura sia ≤ 5 bar;
- dell'ultimo mese disponibile precedente quello di applicazione, ove la pressione di misura sia > 5 bar.

Fa eccezione il parametro ρ_s , laddove l'Impianto di misura venturimetrico sia dotato di trasmettitore di massa volumica alle condizioni di riferimento collegato all'elaboratore, per il quale l'aggiornamento avviene in continuo.

2) CRITERI PER LA RILEVAZIONE E DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI NECESSARI PER LA MISURA

Il presente paragrafo illustra i criteri e le modalità di determinazione dei parametri necessari all'elaborazione delle quantità ad opera del personale del Trasportatore, nel caso di indisponibilità degli elaboratori (flow computer/data logger).

2.1) Modalità di rilevazione parametri

2.1.1) Misura volumetrica

In occasione delle visite presso l'Impianto di misura, il personale del Trasportatore rileva le letture dei contatori e degli elaboratori presenti.

Per gli impianti dotati di strumentazione che produce diagrammi e stampe, il personale del Trasportatore, effettua mensilmente, di norma entro 5 giorni dall'inizio del mese, oltre alla rilevazione delle letture, il ritiro di diagrammi e stampe prodotti dalle apparecchiature presenti sull'impianto ed inoltre rileva i valori istantanei da manometri e termometri.

È responsabilità del Titolare dell'impianto di metering identificare i diagrammi e le stampe prodotti dalle apparecchiature presenti con un proprio riferimento (es. timbro).

Nel caso sull'Impianto di misura siano installati data logger non conformi alla norma UNI 11629 (con la sola registrazione di pressione, temperatura ed eventuale

pressione differenziale) privi di telelettura se ne acquisiscono le registrazioni mediante raccolta in campo, quando necessario.

2.2) Determinazione dei parametri

Il presente paragrafo illustra le modalità di determinazione dei dati rilevati dal personale del Trasportatore sulle apparecchiature tradizionali nel caso di indisponibilità degli elaboratori.

Se durante la determinazione dei parametri si riscontrano anomalie il Trasportatore ne dà comunicazione al Titolare dell'Impianto, affinché questi provveda ad una migliore manutenzione degli strumenti interessati, e all'Utente.

2.2.1) Misura volumetrica

Pressione e temperatura sono rilevate direttamente da manometri e termometri una volta al mese all'atto della lettura del contatore.

La determinazione di pressione e di temperatura da manotermografo viene eseguita valutando visivamente i valori delle percentuali medie di pressione e temperatura nel periodo considerato.

2.2.2) Misura venturimetrica

Si procede preliminarmente al controllo della validità delle registrazioni e quindi alla determinazione e trascrizione su ogni diagramma:

- dei valori medi percentuali di pressione e temperatura,
- delle aree planimetricate,
- Σ delle lunghezze in mm di ascissa di permanenza delle registrazioni:
 - al fondo scala dello strumento di alta portata,
 - all'inizio scala (0%) dello strumento con più basso ΔP ,
 - relative ai periodi nei quali viene considerata la registrazione dello strumento di basso ΔP .

Dopo aver accertato la corretta taratura del planimetro, si esegue la planimetrazione dei diagrammi, seguendo la traccia anche per eventuali periodi di registrazione al di sotto del 10%.

3) CALCOLO DELLE QUANTITÀ IN ENERGIA

La determinazione dei quantitativi di gas consegnato/riconsegnato nei Punti di Consegna/Riconsegna della rete di trasporto in energia viene effettuata di norma

direttamente dall'elaboratore installato presso l'Impianto di misura asservito al Punto.

Nel caso di Impianti di misura non dotati di strumenti per la determinazione dei parametri di qualità o dotati di tali strumenti ma non connessi all'elaboratore o connessi ad elaboratore non conforme alla norma UNI 11629, il calcolo dei quantitativi in energia viene effettuato dai sistemi informativi del Trasportatore moltiplicando i volumi giornalieri per il PCS medio giornaliero rilevato:

- presso il punto di misura dell'AOP alla quale è associato il PdR cui l'Impianto di misura è asservito;
 - per i PdC, dal GC installato in campo e validato dal Trasportatore, ovvero con analisi gascromatografica di laboratorio del campione prelevato in campo, come precisato al paragrafo 4.2.1.
-

QUALITÀ DEL GAS

11.1. LA QUALITÀ DEL GAS	2
11.2. I PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS.....	2
<i>11.2.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS)</i>	<i>3</i>
<i>11.2.2 I parametri di controllo della qualità</i>	<i>3</i>
<i>11.2.3 La Specifica di Qualità</i>	<i>4</i>
<i>11.2.4 La gestione del Gas fuori specifica</i>	<i>4</i>
11.3. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA.	5
<i>11.3.1 Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia .</i>	<i>5</i>
<i>11.3.2 Punti di immissione.....</i>	<i>6</i>
<i>11.3.3 Punti di Riconsegna</i>	<i>7</i>
11.4. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ'.	9
11.5. LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ'.....	10
<i>11.5.1 Valori operativi e fiscali.....</i>	<i>11</i>
<i>11.5.2 Richiesta di verifica da parte dell'Utente.....</i>	<i>11</i>
<i>11.5.3 Informazioni pubblicate e verbale di misura</i>	<i>12</i>

11.1. LA QUALITA' DEL GAS

Al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto, il Gas transitante nella rete di trasporto operata dal Trasportatore deve essere oggetto di una specifica di qualità che indichi i valori massimi e minimi consentiti per i parametri rappresentativi della qualità del Gas, così come successivamente indicati.

Il rispetto di tale specifica di qualità da parte degli Utenti costituisce condizione necessaria per l'immissione del Gas nella rete di trasporto. La specifica di qualità è unica per tutte le reti di metanodotti delle Imprese di Trasporto, garantendo in questo modo l'intercambiabilità del Gas transitante. Infatti la rete di trasporto è un sistema unico, ad elevato grado di magliatura, in cui il Gas proveniente dalle varie fonti si miscela prima di essere riconsegnato. Inoltre, poiché il Gas immesso in rete non subisce processi di trasformazione chimica all'interno della stessa, il rispetto della specifica di qualità ai punti di immissione garantisce anche il rispetto della stessa in corrispondenza dei Punti di Riconsegna.

Questo consente inoltre di effettuare la misura dei parametri il cui controllo è garanzia di sicurezza del sistema di trasporto (quale ad esempio il contenuto di zolfo e di solfuro di idrogeno, il Punto di Rugiada dell'acqua e il Punto di Rugiada degli idrocarburi) ai soli punti di immissione e di estendere a tutti i punti della rete le misure limitatamente ai parametri funzionali alla determinazione del contenuto energetico e delle caratteristiche di combustione (Potere Calorifico Superiore ed Indice di Wobbe).

Si evidenzia che per l'odorizzazione del Gas Naturale si applica la normativa vigente.

11.2. I PARAMETRI DI QUALITA' DEL GAS

I parametri che caratterizzano la qualità del Gas possono essere suddivisi tra i parametri chimico-fisici necessari al calcolo dell'energia (Potere Calorifico Superiore) e di controllo della qualità del Gas.

11.2.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS)

Il parametro chimico-fisico fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere Calorifico Superiore (PCS), determinato, nel rispetto della norma ISO 6976, sulla base della composizione chimica del Gas Naturale o dei parametri fisici del gas, prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

- Metano – C₁
- Etano – C₂
- Propano – C₃
- IsoButano – iC₄
- NormalButano – nC₄
- IsoPentano – iC₅
- NormalPentano – nC₅
- Esani e superiori – C₆⁺
- Azoto – N₂
- Anidride Carbonica – CO₂

11.2.2 I parametri di controllo della qualità

I parametri di controllo della qualità del Gas, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del Gas Naturale, sono i seguenti:

- Potere Calorifico Superiore
- Densità relativa
- Indice di Wobbe
- Anidride Carbonica – CO₂
- Ossigeno – O₂
- Solfuro di idrogeno – H₂S
- Zolfo da mercaptani – -S_{RSH}
- Zolfo totale – S_{tot}
- Punto di rugiada acqua
- Punto di rugiada idrocarburi.

Per i medesimi fini, relativamente ai Punti di Consegna da impianti di produzione di biometano, sono previsti ad integrazione dei parametri di controllo della qualità di cui ai precedenti punti da 1. a 11. i seguenti:

- Idrogeno – H₂

- Ossido di C - CO
- Cloro - Cl
- Fluoro - F
- Ammoniaca – NH₃
- Silicio totale volatile
- Ammine

11.2.3 La Specifica di Qualità

Le caratteristiche chimico-fisiche del Gas Naturale immesso nella rete di metanodotti operata dal Trasportatore, al fine di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi gas quali gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL, devono rispettare i valori definiti nell'Allegato 11A “Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale”.

11.2.4 La gestione del Gas fuori specifica

Come precedentemente indicato, il rispetto della Specifica di Qualità di cui al presente documento rappresenta la condizione necessaria per:

- a) garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto;
- b) garantire l'integrità e la sicurezza delle reti di trasporto;
- c) consentire l'utilizzo del Gas da parte del Cliente Finale.;

Ai-Nei casi di mancato rispetto della Specifica di Qualità saranno applicate le disposizioni previste al sottoparagrafo 18.1 del Capitolo “Responsabilità delle Parti”.

Al fine di assicurare il rispetto della Delibera 64/20 in materia di biometano, il Trasportatore si riserva di effettuare controlli di conformità alla Specifica di Qualità dei dati forniti ovvero rilevati presso l'impianto di misura del Titolare dell'impianto, attraverso campionamenti istantanei e/o rilevazioni presso proprie apparecchiature poste a valle del Punto di Consegna. Qualora sia rilevato dagli strumenti di misura un mancato rispetto della Specifica di Qualità, il

Trasportatore procederà all'intercettazione del Gas sino al ripristino delle condizioni di conformità.

L'intercettazione di cui sopra è effettuata anche a seguito della rilevazione di un dato non conforme presso il proprio impianto di verifica.

Le azioni messe in atto dal Trasportatore, ivi inclusa l'eventuale intercettazione del biometano nei casi sopra descritti, sono necessarie ai fini di garantire la sicurezza del Sistema. Gli Utenti riconoscono ed accettano che in tutti i casi di intercettazione e sino all'esito positivo delle verifiche sopra descritte presso l'impianto del Titolare e/o al ripristino dei valori compresi nella specifica di qualità di cui al presente documento, il Trasportatore non risponde nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi di effetti o danni derivanti dalla mancata presa in carico del Gas/biometano.

Resta inteso che sino alla chiusura del Punto, l'Utente resta responsabile dei quantitativi di biometano immessi.

11.3. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

La rilevazione ~~delle~~ dei componenti necessari al calcolo del PCS elencate nella Specifica di Qualità avviene attualmente tramite impianti a tale scopo predisposti, costituiti dall'insieme delle apparecchiature di misura qualitativa e dei servizi accessori necessari al funzionamento delle stesse.

11.3.1 Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia

La determinazione dei parametri “energetici” è effettuata in tutti i Punti di consegna al Trasportatore e di Riconsegna, in modo continuo o discontinuo, con le modalità di seguito indicate.

Occorre distinguere tra le rilevazioni in continuo, effettuate mediante gascromatografi o analizzatori di qualità da processo a funzionamento automatico, di proprietà o di terzi, e la determinazione discontinua, che consiste nell'analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di Gas che viene prelevato “in campo” (campionamento). L'analisi gascromatografica viene

condotta in laboratori accreditati Accredia e viene eseguita a fronte di un campionamento effettuato tramite una delle seguenti modalità:

- istantaneo, consistente in un solo prelievo di Gas di breve durata;
- attraverso l'utilizzo di un prelievo puntuale.

In ciascun Punto di Consegna della rete di metanodotti del Trasportatore tale determinazione è effettuata puntualmente presso l'Impianto di misura da parte del Titolare dell'Impianto.

Per i Punti di Riconsegna, la determinazione avviene puntualmente a cura del Titolare dell'Impianto, laddove presso l'Impianto di misura sia installato uno strumento di analisi della qualità del gas; diversamente il PCS e gli altri parametri di qualità per la quantificazione in energia sono determinati in corrispondenza dei punti di misura delle Aree Omogenee di Prelievo individuate secondo la “Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo” pubblicata sul sito internet del Trasportatore.

11.3.2 Punti di immissione

I punti di immissione delle reti gestite dal Trasportatore sono i seguenti:

- a) campi di stoccaggio;
- b) produzioni nazionali e locali;
- c) immissioni da reti dell'Impresa Maggiore;
- d) immissioni da impianti di produzione biometano.

Per tutti questi casi la rilevazione del PCS viene effettuata mediante gascromatografi, ad eccezione dei punti di ingresso delle reti gestite dal Trasportatore caratterizzate da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 Sm³/g, per i quali la rilevazione del PCS viene effettuata mediante sistema di campionamento manuale istantaneo o, in alternativa, incrementale. In tali casi, la rilevazione è almeno trimestrale, con successiva analisi gascromatografica in laboratorio accreditato Accredia.

Per le immissioni da impianti di produzione biometano, la rilevazione del PCS dovrà essere effettuata esclusivamente mediante gascromatografo, nel rispetto delle disposizioni delle norme tecniche vigenti.

Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione n. 185/05, in ciascun Punto di Consegna della rete di metanodotti del Trasportatore la determinazione del

PCS viene effettuata puntualmente mediante l’installazione di apparati di misura o mediante campionamento istantaneo o puntuale.

I requisiti in termini di dotazione impiantistica previsti dal quadro normativo - regolatorio ai fini della determinazione del PCS e degli altri parametri per la determinazione delle quantità in energia per i Punti di Consegna della rete di trasporto sono riportati nel presente Codice.

Qualora l’Impianto di misura sia dotato di uno strumento per la determinazione della qualità del Gas, non di proprietà del Trasportatore, il Trasportatore considera validi il PCS e gli altri dati di qualità del Gas rilevati da tale strumento a condizione che il Titolare dell’Impianto abbia ottemperato ad acquisire l’approvazione del sistema da parte del Trasportatore.

Il valore giornaliero del PCS e degli altri parametri di qualità, laddove determinati in continuo con apparati installati in campo, è calcolato come media dei valori orari calcolati sulla base dei dati rilevati dal GC nel corso della giornata; ove la dotazione impiantistica preveda due GC, il valore giornaliero del PCS è determinato con riferimento al solo GC principale; i valori rilevati dal GC di riserva sono utilizzati nel caso si riscontrino anomalie del GC principale.

Per i soli Punti di Consegna da produzione nazionale di gas naturale con portata giornaliera inferiore a 100.000 Sm³/g, è ammessa la determinazione in discontinuo con frequenza trimestrale, mediante analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo. Qualora si rilevi il superamento dei limiti di specifica, le determinazioni dei parametri interessati verranno effettuate con frequenza mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, verrà ripristinata la frequenza trimestrale.

11.3.3 Punti di Riconsegna

Il valore del PCS del Gas Naturale riconsegnato dal Trasportatore al generico Punto di Riconsegna è individuato dal valore del PCS dell’Area Omogenea di Prelievo di appartenenza.

Tale associazione è definita applicando la “Metodologia relativa alle aree omogenee di prelievo”, approvata dall’Autorità con Delibera n. 75/07 e pubblicata sul sito internet del Trasportatore.

Tale metodologia è finalizzata a:

- individuare le AOP;
- confermare o modificare con cadenza mensile i confini delle AOP;
- aggiungere nuovi punti di misura in una AOP, a seguito di eccessiva variabilità del PCS, con conseguente individuazione di nuove AOP;
- aggregare più AOP esistenti, a seguito di prolungata assenza di modifiche dei confini delle AOP, con conseguente eliminazione di punti di misura del PCS esistenti;
- individuare un’AOP alternativa per l’attribuzione del valore giornaliero del PCS di una AOP in caso di indisponibilità del valore giornaliero della misura del PCS in una AOP.

Nel caso in cui un Cliente voglia installare direttamente un gascromatografo o analizzatore di qualità per determinare il Potere Calorifico Superiore di riconsegna è necessario che ne faccia richiesta al Trasportatore (allegando il relativo benestare da parte degli Utenti interessati).

Il Trasportatore valuterà l’adeguatezza tecnica della soluzione proposta dal Cliente, anche in relazione alle modalità di acquisizione e trasmissione dei dati misurati.

Qualora la valutazione risulti positiva, il Trasportatore – anche ai fini della trasmissione automatica dei dati – provvederà a determinare l’energia riconsegnata presso l’impianto del Cliente utilizzando i dati del suddetto gascromatografo. La misura così acquisita potrà essere utilizzata dal Trasportatore per l’individuazione di una nuova Area Omogenea di Prelievo.

Qualora la valutazione non risulti positiva, i dati rilevati presso il gascromatografo non verranno presi in considerazione dal Trasportatore, né verrà modificata l’AOP relativa al Punto di Riconsegna in oggetto e precedentemente individuata dal Trasportatore.

Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi a carico del proprietario dell’apparato di misura del PCS di cui alla Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

11.4. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ

La determinazione dei parametri di controllo della qualità del gas di cui al precedente paragrafo è effettuata a cura e carico del Titolare dell'impianto di misura.

A differenza dei parametri “energetici”, la determinazione dei parametri di controllo della qualità è effettuata solo ai punti di immissione della rete di metanodotti gestita dal Trasportatore, in modo continuo o discontinuo.

In particolare, la rilevazione in continuo dei parametri di qualità: PCS, densità relativa, indice di Wobbe, anidride carbonica, viene effettuata mediante gascromatografo / analizzatore di qualità.

I parametri di qualità non misurabili mediante gascromatografi / analizzatore di qualità sono rilevati con le seguenti modalità e frequenze:

- il contenuto di ossigeno viene determinato con frequenza trimestrale su un campione istantaneo di gas;
- i composti solforati vengono determinati con frequenza ~~mensile~~ trimestrale su un campione istantaneo di gas;
- il punto di rugiada dell'acqua viene determinato in continuo oppure con frequenza ~~mensile~~ trimestrale su determinazione istantanea;
- il punto di rugiada di idrocarburi viene determinato in continuo oppure con frequenza ~~mensile~~ trimestrale su determinazione istantanea.

Qualora si rilevi il superamento dei limiti di specifica, le determinazioni dei parametri interessati verranno effettuate con frequenza mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, verrà ripristinata la frequenza trimestrale.

Il campione istantaneo di gas si riferisce alla norma UNI EN ISO 10715 “Gas naturale - Linee guida per il campionamento” per quanto riguarda la linea di campionamento, il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilità della

bombola. Tale campione gas subisce successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato Accredia.

Nel caso in cui gli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale non siano di proprietà del Trasportatore, il proprietario di tali apparati è tenuto al rispetto degli obblighi di cui alla Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il proprietario degli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas non assicuri, mediante accordi sottoscritti con il Trasportatore, il rispetto di tali obblighi, l'impresa di trasporto dota il punto di ingresso interessato con propri apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale.

Nel caso di punti di ingresso delle reti gestite dal Trasportatore caratterizzate da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 Sm³/g:

- la rilevazione dei parametri di qualità viene effettuata mediante sistema di campionamento manuale istantaneo o, in alternativa, incrementale. In tali casi, la rilevazione è almeno trimestrale, con successiva analisi gascromatografica effettuata in un laboratorio accreditato Accredia;
- la determinazione del punto di rugiada viene effettuata mediante campionamenti istantanei e con frequenza mensile;
- la misura di quei parametri di qualità per i quali si sia riscontrato, anche solo una volta, il superamento dei limiti di specifica viene effettuata con frequenza mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui i suddetti parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, la misura viene effettuata con frequenza almeno trimestrale.

11.5. LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITA'

I dati di composizione e qualità del Gas provenienti da gascromatografi, analizzatori di qualità e/o campionatori vengono ritenuti validi ai fini del calcolo del PCS in base alle disposizioni della Delibera n° 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in base ai seguenti criteri:

- a) acquisizione ed esame dei dati provenienti automaticamente da ciascun gascromatografo e da quelli relativi all'analisi chimica compiuta in laboratorio sui campioni di Gas precedentemente prelevati;
- b) segnalazioni codificate di errori provenienti direttamente dai gascromatografi;
- c) congruenza dei dati di analisi;

d) valori limite di concentrazione desunti dal campo dei valori storici.

Qualora non si disponga di un dato valido, il Trasportatore applica quanto contenuto nella “Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo”.

11.5.1 Valori operativi e fiscali

Dall’elaborazione dei dati validati il Trasportatore ottiene i valori operativi e fiscali, archiviati in due archivi dedicati: nel primo, “Archivio dei valori operativi”, vengono conservati tutti i valori che risultano accettabili alle verifiche e ai controlli automatici di sistema; nel secondo, “Archivio dei valori fiscali”, vengono conservati i valori validati.

Ai fini fiscali di fatturazione, il dato valido è quello acquisito, elaborato e validato dal Trasportatore.

11.5.2 Richiesta di verifica da parte dell’Utente

L’Utente può richiedere al Trasportatore una verifica dei dati in oggetto. Nella richiesta devono essere indicati:

- il codice REMI dell’impianto interessato;
- il dato da verificare e il periodo di riferimento;
- altri elementi tecnici a supporto della richiesta.

Il Trasportatore, sulla base degli elementi sopra riportati e/o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al presente capitolo, le verifiche e le valutazioni del caso nei tempi tecnici strettamente necessari per l’esecuzione di tali attività.

Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

Qualora le verifiche dimostrino la correttezza dei dati verbalizzati, il Trasportatore provvederà a riaddebitare al richiedente i costi sostenuti per la verifica in oggetto.

11.5.3 Informazioni pubblicate e verbale di misura

Sul sito internet del Trasportatore vengono pubblicati, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese:

- i valori degli ultimi dodici mesi del valore medio mensile del PCS del Gas Naturale per ogni punto di ingresso della rete gestita;
- per il mese precedente a quello in corso, l’elenco dei Punti di Riconsegna con indicazione della AOP di appartenenza e del PCS medio del Gas Naturale per ogni AOP.

Copia del verbale di qualità viene inviata mensilmente all’Operatore Allacciato. All’Utente viene inviato il valore di PCS contestualmente al verbale di misura.

In particolare, il Trasportatore evidenzia nel verbale di misura:

- i Giorni-gas per i quali la misura giornaliera del PCS del Gas Naturale è risultata indisponibile;
- le modalità con le quali la misura è stata stimata.

ALLEGATO 11A

SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE E NEL BIOMETANO

11A.1 COMPONENTI DEL PCS	2
11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA’	<u>32</u>
11A.3 ALTRE PROPRIETA’	4
11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	<u>54</u>
11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO	<u>65</u>
11A.6 CASI PARTICOLARI	<u>65</u>

11A.1 COMPONENTI DEL PCS

Di seguito vengono elencate le componenti del Gas Naturale utilizzate ai fini della misura del PCS.

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
<u>Ossigeno</u>	<u>≤ 0,6</u>	<u>% mol</u>
Anidride Carbonica	≤ <u>32,5</u>	% mol
<u>Idrogeno</u>	<u>≤ 2</u>	<u>% Vol</u>

(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	$\leq \underline{6,65}$	mg/ Sm ³
Zolfo da mercaptani <u>(a)</u>	$\leq \underline{15,56}$	mg/ Sm ³
Zolfo Totale <u>(a)</u>	$\leq \underline{15020}$	mg/ Sm ³
Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ <u>45,28</u>	MJ/Sm ³
Indice di Wobbe	47,31 ÷ <u>52,33</u>	MJ/Sm ³
Densità relativa	0,55 <u>548</u> ÷ <u>0,80,7</u>	
<u>Ossigene</u>	$\leq \underline{0,6}$	<u>% mol</u>
Punto di Rugiada dell'acqua <u>(ab)</u>	≤ -5	°C
Punto di Rugiada degli idrocarburi <u>(bc)</u>	≤ 0	°C
Temperatura max	$< \underline{50}$	°C
<u>Temperatura min</u>	$\geq \underline{3}$	<u>°C</u>

a) Escluso lo zolfo da odorizzante.

a)b) Alla pressione di 7.000 kPa relativi.

c) Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa relativi.

b) —

Per rendere sicura l'accettazione in rete del biometano, di seguito si riportano gli ulteriori limiti per alcuni composti/elementi, che hanno effetti negativi sulle infrastrutture di trasporto e sulle apparecchiature di utilizzo, nonché sulla salute e sull'ambiente:

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Ossido di Carbonio (CO)	$\leq 0,1$	% mol
Silicio (Si) <u>totale volatile</u>	$\leq 50,3 \div 1$	<u>mg/Sm³ppm</u>
Ammoniaca (NH ₃)	≤ 310	mg/Sm ³
Idrogeno (H ₂)	$\leq 0,51$	% Vol.
Mercurio (Hg)	≤ 1	µg/Sm³
Fluoro (F)	< 3	mg/Sm ³
Cloro (Cl)	< 1	mg/Sm ³

Inoltre in conformità alla legislazione vigente, per consentire l'immissione di biometano nella rete di trasporto, lo stesso deve essere odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non deve presentare condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla legislazione e normativa tecnica vigente ed in particolare al rapporto tecnico UNI/TR 11537.

11A.3 ALTRE PROPRIETA'

- Il Gas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:
- - a) acqua ed idrocarburi in forma liquida;
 - b) particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del Gas;

- c) altri elementi che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- CNR-UNI 10003 “Sistema internazionale di unità (SI)”
- Legge 6 dicembre 1971 n.1083 – Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile
- Decreto Ministeriale 17 ~~aprile~~ Aprile 2008 – Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
- UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”
- UNI EN ISO 6974 – Gas naturale – Determinazione della composizione con un’incertezza definita per mezzo di gascromatografia
- UNI EN ISO 6976 – Gas naturale – Calcolo del potere calorifico, della densità relativa e dell’indice di Wobbe, partendo dalla composizione
- UNI EN ISO 13443 – Gas naturale – Condizioni di riferimento normalizzate
- UNI EN ISO 13686 – Gas naturale – Designazione della qualità
- UNI EN ISO 18453 – Gas naturale – Correlazione tra il contenuto di acqua e il punto di rugiada dell’acqua
- UNI EN ISO 19739 – Gas naturale – Determinazione dei composti solforosi per gascromatografia
- Decreto 22 Dicembre 2000 “Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164”.
- Decreto 19 ~~febbraio~~ Febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare” e s.m.i.
- Rapporto tecnico UNI/TR 11537 – Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale
- UNI 7133 - Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 Maggio 2018, Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare e s.m.i.-
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 3 Giugno 2022, Aggiornamento al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018, recante: “Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile”.

11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

- Le condizioni di riferimento dell'unità di volume qui adottate sono quelle standard, ovvero (vedere ISO 13443):

<i>Pressione</i>	<i>101,325 kPa</i>
<i>Temperatura</i>	<i>288,15 K (= 15°C)</i>

- Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell'Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C) ; 101,325 kPa

11A.6 CASI PARTICOLARI

- Nei casi di Punti di consegna relativi a produzioni nazionali non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al presente Allegato, il Trasportatore accetta l'immissione di Gas con composizione difforme dalla Specifica di Qualità qualora siano verificate le seguenti condizioni:
 - siano realizzabili condizioni di miscelazione tali da ottenere un Gas miscelato che rientri nella Specifica di Qualità;
 - tali condizioni di miscelazione sussistano nel tempo.
- Il soggetto richiedente è tenuto a fornire al Trasportatore – così come indicato al paragrafo dell'Allegato 6A.2 le caratteristiche chimico – fisiche del Gas immesso presso tale Punto, così da consentire al Trasportatore di definire e comunicare all'Utente il campo di variabilità dei parametri di qualità presso tale Punto di consegna: tale campo di variabilità individua i limiti di massima variazione dei parametri per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 18.1.2.2 del capitolo “Responsabilità delle Parti”.
- L'accettazione di immissioni di Gas presso tali Punti di consegna relativi a produzioni nazionali con composizione difforme dalla Specifica di Qualità verrà sospesa nei periodi in cui:
 - la composizione del Gas da miscelare sia peggiorativamente difforme da quella definita;
 - il Gas in transito nel tratto di rete in cui si immette l'allacciamento non sia disponibile nelle quantità necessarie alla miscelazione.

ALLEGATO 11/B

REQUISITI E PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS

PARTE I – GASCROMATOGRAFI

1) REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE

Le apparecchiature utilizzate devono essere conformi alla norma UNI 11885¹ e rispondere almeno ai seguenti requisiti:

- o certificazione di conformità alla Classe A di cui alla raccomandazione OIML R140;
- o determinazione dei componenti: metano, etano, propano, iso-butano, n- butano, iso-pentano, n-pentano, esani e superiori, idrogeno, azoto, anidride carbonica;
- o rilevatore con linearità di risposta in tutto il campo di variazione delle concentrazioni ammissibili per i singoli componenti;
- o calcolo della composizione del gas normalizzata al 100% con indicazione del totale non normalizzato;
- o possibilità di inserire nella composizione valori % di elio come previsto al par. 5.1.1 della norma UNI 11885;
- o effettuazione di almeno 4 analisi per ora;
- o rimessa in funzione automatica dopo mancanza di alimentazione elettrica con sequenza ciclica predeterminata;
- o riconoscimento ed indicazione dei guasti strumentali;
- o mantenimento del programma operativo in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
- o porte di comunicazione come da par. 7 della norma UNI 11885;
- o possibilità di interfacciarsi con un dispositivo in grado di visualizzare in loco i valori misurati;
- o prestazioni non influenzate dalle condizioni climatiche esterne dei luoghi di installazione;
- o esito positivo dei test di comunicazione effettuati da SGI.

2) CARATTERIZZAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

¹ L'implementazione del protocollo di comunicazione previsto dalla norma è necessaria solo per i gascromatografi che devono comunicare direttamente con i sistemi di acquisizione del Trasportatore. I gascromatografi che non devono comunicare direttamente con i sistemi di acquisizione del Trasportatore devono comunque rendere disponibili al flow computer tutti i dati e le informazioni previsti dalla norma UNI 11629.

L'apparecchiatura, prima dell'utilizzo in campo, deve essere sottoposta alla caratterizzazione che consiste in:

- verifica della ripetibilità secondo la tabella sotto riportata effettuando almeno 7 analisi consecutive di un campione di gas che contenga tutti i componenti da determinare, con scarto delle prime due analisi; per questa prova può essere utilizzata la miscela di gas di auto-taratura;

<u>C1 – C2</u>	<u>0,1</u>	<u>% molare</u>
<u>C3 – N2 – CO2</u>	<u>0,05</u>	<u>% molare</u>
<u>PCS – PCI</u>	<u>50</u>	<u>kJ/Sm3</u>
<u>Dr</u>	<u>0,001</u>	
<u>Z</u>	<u>0,001</u>	

- verifica della accuratezza per PCS-PCI-dr-Z-CO2-N2, utilizzando due campioni di gas di prova che contengano tutti i componenti da determinare, con PCS compreso tra 37.3 e 38.1 MJ/Sm3 e 38.9 e 40.2 MJ/Sm3 e con CO2 e N2 superiori al 1% molare; per ogni campione di prova sono effettuate 5 analisi con scarto delle prime due; sulle ultime tre analisi viene calcolata la composizione media e i relativi parametri chimico fisici verificando che l'errore relativo calcolato per confronto con il certificato di analisi del gas di prova sia compreso nei limiti sotto riportati.

<u>PCS – PCI</u>	<u>± 0,5</u>	<u>%</u>
<u>dr</u>	<u>± 0,5</u>	<u>%</u>
<u>Z</u>	<u>± 0,1</u>	<u>%</u>
<u>$\chi_{CO2} > 0,2$</u>	<u>$0,1\chi_{CO2}$</u>	
<u>$\chi_{CO2} \leq 0,2$</u>	<u>$0,5\chi_{CO2}$</u>	
<u>$\chi_{N2} > 0,5$</u>	<u>$0,1\chi_{N2}$</u>	
<u>$\chi_{N2} \leq 0,5$</u>	<u>$0,5\chi_{N2}$</u>	

3) MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'analizzatore del gascromatografo deve essere alloggiato in un locale idoneo ad assicurarne la protezione dalle intemperie;

- nel locale deve essere previsto almeno un sistema di ventilazione aria comandato da termostato per contenere le alte temperature e, se del caso, un sistema di riscaldamento per evitare temperature inferiori a 0°C;
- il locale deve essere ubicato nelle vicinanze del punto prelievo del gas;
- le bombole di gas di servizio e di taratura possono essere installate esternamente al locale;
- per il gas di taratura deve essere previsto un idoneo riscaldamento per evitare condensazioni;
- il gas di trasporto e di servizio, nel rispetto di quanto riportato al par. 6.1 della norma UNI 11885, del tipo "per cromatografia" con purezza garantita 99,998%;
- il prelievo del gas deve essere effettuato in un punto rappresentativo del gas transitante o consegnato, preferibilmente con idonea sonda nella direttrice mediana della tubazione; in alternativa può essere impiegata una presa manometro, purché ubicata direttamente sulla tubazione;
- sulla sonda o sulla presa manometro deve essere installato un riduttore di pressione in modo da ridurre al minimo il volume di gas della linea di campionamento e minimizzare il ritardo d'analisi;
- la linea di adduzione gas dal punto prelievo al gascromatografo deve essere realizzata in acciaio inox con diametro esterno massimo (De max) di 6 mm.

4) GESTIONE

4.1) Esercizio del gascromatografo

Il gascromatografo deve essere programmato, conformemente a quanto previsto al par. 5 della norma UNI 11885, per effettuare almeno 4 analisi per ora. Le concentrazioni dei componenti delle analisi singole, in conformità con il par. 5.1.1 della medesima norma UNI, devono essere normalizzate a 100 ed arrotondate alla 3a cifra decimale (per l'arrotondamento il valore del metano è calcolato per differenza a 100).

4.2) Taratura

La taratura del gascromatografo deve essere eseguita conformemente al par. 5.3 della norma UNI 11885; vengono di seguito riportate le principali indicazioni.

Il gascromatografo deve poter essere configurato in modo da eseguire la taratura in modo automatico. Lo strumento deve garantire una stabilità tale da non richiedere di dover essere ritarato per un periodo inferiore a

una settimana; l'intervallo temporale tra le due tarature successive è quello indicato nella certificazione dello strumento e, se non presente, una settimana.

Per la taratura deve essere utilizzata una miscela di gas contenente tutti i componenti oggetto di analisi e certificata da laboratorio accreditato appartenente al circuito EA o Istituto Metrologico Primario, ovvero fornita da un produttore di materiali di riferimento.

Ogni ciclo di taratura deve essere impostato per comprendere un numero di analisi almeno pari a quello raccomandato dal costruttore e comunque non inferiore a cinque. In esito a ciascun ciclo di taratura, i fattori di risposta ed i tempi di ritenzione di ogni componente saranno determinati come media aritmetica dei valori utili ottenuti durante il ciclo di taratura, avendo scartato i valori delle prime due analisi.

In caso di esito positivo della taratura ovverosia nel caso in cui i valori determinati rientrino nei limiti di tolleranza dei fattori di risposta riportati nella tabella sottostante, tali valori devono essere memorizzati e utilizzati per l'elaborazione delle analisi successive; nel caso in cui, a seguito della taratura sia superato anche uno solo dei limiti di tolleranza dei fattori di risposta lo strumento deve generare e registrare una segnalazione per consentire al proprietario, o al soggetto da questi incaricato, di valutare la necessità di interventi correttivi. In questo caso per l'elaborazione delle analisi successive devono essere utilizzati i fattori di risposta relativi all'ultima taratura valida.

Limiti di tolleranza dei fattori di risposta

<u>Parametri</u>	<u>Limite di tolleranza</u>	<u>Unità di misura</u>
<u>C1</u>	<u>± 2</u>	<u>%</u>
<u>C2, C3</u>	<u>± 5</u>	<u>%</u>
<u>C4, CO₂, N₂, H₂</u>	<u>± 10</u>	<u>%</u>
<u>C5, C6</u>	<u>± 100</u>	<u>%</u>

4.3) Controlli periodici

Il proprietario dell'apparecchiatura, deve prevedere, con frequenza almeno biennale, una verifica della accuratezza del gascromatografo da effettuarsi con una miscela di gas di prova contenente tutti i componenti determinati e avente PCS compreso tra 37,3 - 40,2 MJ/Sm³, con modalità di prova e errori consentiti analoghi a quelli previsti come per le prove di accuratezza

di cui paragrafo 2.

I rapporti di prova sono trasmessi al Trasportatore, secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 dell'allegato 10/B.

Qualora la verifica di cui sopra abbia esito negativo nel corso dell'intervento in atto deve essere anche ripristinata l'accuratezza dello strumento; laddove ciò non avvenga, nel periodo intercorrente tra la data di verifica e la risoluzione del problema, i valori determinati dal gascromatografo non sono considerati validi.

4.4) Manutenzione

La manutenzione del gascromatografo sia di tipo ordinario sia di tipo straordinario è effettuata a cura e carico del Titolare dell'Impianto in quanto soggetto responsabile dell'attività di metering, secondo le prescrizioni del costruttore e secondo quanto previsto dalla normativa tecnica applicabile

5) TRASMISSIONE DATI

Per le apparecchiature soggette alla Deliberazione n.185/05, il proprietario deve rendere disponibile una porta di comunicazione di tipologia da concordare con il Trasportatore per la trasmissione dei dati ai sistemi informativi del Trasportatore per la successiva elaborazione e validazione secondo quanto rappresentato ai paragrafi 4.2 e 4.3 dell'Allegato 10/A. La fornitura e -la -posa in opera del modem e quant'altro necessario alla trasmissione sono a cura e carico del Trasportatore.

Il personale del Trasportatore o operante per conto del Trasportatore, previ accordi con il proprietario dell'apparecchiatura ha il diritto di intervenire per qualsiasi problema connesso alla trasmissione.

Il gascromatografo deve implementare un protocollo di trasmissione compatibile con i sistemi di trasmissione telelettura del Trasportatore.

Nel caso di gascromatografi che non rientrano nel campo di applicazione della Deliberazione n.185/05, la trasmissione dati deve essere effettuata in conformità al par. 7 della norma UNI 11885 ed in coerenza con quanto concordato in fase di approvazione impianto come previsto nel Protocollo dei Flussi Informativi pubblicato sul sito Internet di SGI.

PARTE II – ANALIZZATORI DI QUALITÀ

6) REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE

Le apparecchiature utilizzate devono avere almeno i seguenti requisiti

- certificazione di conformità alla Classe A di cui alla raccomandazione OIML R140;
 - determinazione almeno dei seguenti valori: potere calorifico superiore ed inferiore, densità relativa, anidride carbonica, indice di Wobbe, e fattore di comprimibilità;
- effettuazione di almeno 1 analisi al minuto;
- rimessa in funzione automatica dopo mancanza di alimentazione elettrica conseguenza ciclica predeterminata;
- riconoscimento ed indicazione dei guasti strumentali;
- mantenimento del programma operativo in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
- porta di comunicazione con protocollo di trasmissione compatibile con i sistemi di trasmissione del Trasportatore;
- porta di comunicazione per il collegamento al flow computer;
- possibilità di interfacciarsi con un dispositivo in grado di visualizzare in loco i valori misurati;
- prestazioni non influenzate dalle condizioni climatiche esterne dei luoghi di installazione;
- esito positivo dei test di comunicazione effettuati dal Trasportatore.

7) CARATTERIZZAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

L'apparecchiatura, prima dell'utilizzo in campo, deve essere sottoposta alla caratterizzazione che consiste in:

- verifica della ripetibilità secondo la tabella sotto riportata, effettuando almeno 10 minuti di analisi consecutive di un campione di gas che contenga tutti i componenti, con scarto dei primi cinque minuti di analisi;

<u>CO₂</u>	<u>0,05</u>	<u>% molare</u>
<u>PCS – PCI</u>	<u>50</u>	<u>kJ/Sm³</u>
<u>dr</u>	<u>0,001</u>	
<u>Z</u>	<u>0,001</u>	

- verifica dell'accuratezza per PCS-PCI-dr-Z-CO₂, utilizzando due campioni di gas di prova che contengano tutti i componenti, con PCS compreso tra 37.3 e 38.1 MJ/Sm³ e 38.9 e 40.2 MJ/Sm³ e CO₂ superiore al 1% molare; per ogni campione di prova sono effettuate un numero di analisi per un totale di 10 minuti con scarto dei primi 5 minuti; sulle restanti analisi sono calcolati i parametri sopracitati, verificando che l'errore relativo calcolato per confronto con il certificato di analisi del gas di prova sia compreso nei limiti sotto riportati.

<u>PCS – PCI</u>	<u>±0,5</u>	<u>%</u>
<u>dr</u>	<u>±0,5</u>	<u>%</u>
<u>Z</u>	<u>±0,1</u>	<u>%</u>
<u>□CO₂</u>	<u>0,1□C</u> <u>O₂</u>	

8) MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

- L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità:
- l'analizzatore di qualità deve essere alloggiato in un opportuno contenitore
- idoneo alla protezione dalle intemperie;
- il contenitore deve essere provvisto, se del caso, di un sistema di ventilazione aria per contenere le alte temperature e un sistema di riscaldamento per evitare temperature inferiori a 0°C;
- l'analizzatore di qualità deve essere ubicato nelle vicinanze del punto prelievo
- del gas;
- la bombola del gas di taratura, se prevista, deve essere collocata in un apposito alloggiamento e deve essere previsto un idoneo riscaldatore onde evitare la formazione di condensati;
- il prelievo del gas deve essere effettuato in un punto rappresentativo del gas transitante o consegnato, preferibilmente con idonea sonda nella direttrice mediana della tubazione; in alternativa può essere impiegata una presa manometro, purché ubicata direttamente sulla tubazione;
- sulla sonda o sulla presa manometro deve essere installato un riduttore di pressione in modo da ridurre al minimo il volume di gas della linea di campionamento e minimizzare il

ritardo d'analisi;

- la linea di adduzione gas dal punto prelievo all'analizzatore di qualità deve essere realizzata in acciaio inox con diametro esterno massimo (De max) di 6 mm.

9) GESTIONE

9.1) Esercizio dell'analizzatore di qualità

L'analizzatore di qualità deve essere programmato per effettuare almeno 1 analisi al minuto.

Taratura automatica

La taratura deve essere effettuata con la frequenza definita dal costruttore e riportata nel certificato metrologico dell'apparecchiatura.

Laddove l'analizzatore di qualità disponga della funzione di taratura automatica, l'intervallo temporale tra le due tarature successive deve essere almeno pari a quello indicato nell'approvazione metrologica dello strumento e, ove non indicato o programmabile, almeno settimanale.

In assenza di taratura automatica, l'intervallo temporale tra due tarature successive deve essere almeno pari a quello indicato nell'approvazione metrologica dello strumento.

9.2) Controlli periodici

Il proprietario dell'apparecchiatura, deve prevedere, con frequenza almeno biennale, una verifica della accuratezza dell'analizzatore di qualità da effettuarsi con una miscela di gas di prova contenente tutti i componenti determinati e avente PCS compreso tra 37,3 e 40,2 MJ/Sm³ e CO₂ superiore al 1% molare, con modalità di prova e errori consentiti analoghi a quelli previsti per le prove di accuratezza di cui al paragrafo 7 I rapporti di prova sono trasmessi al Trasportatore secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 dell'allegato 10/B. Sono consentiti controlli periodici diversi qualora il proprietario possa effettuare analisi comparative tra più analizzatori di qualità e/o gascromatografi. Quest'ultima tipologia di controlli periodici deve essere coerente a quanto riportato sul certificato metrologico e comunque concordata con il Trasportatore.

Qualora la verifica di cui sopra abbia esito negativo nel corso dell'intervento in atto deve essere anche ripristinata l'accuratezza dello strumento; laddove ciò non avvenga, nel periodo intercorrente tra la data di verifica e la risoluzione del problema, i valori determinati dall'analizzatore non sono considerati validi.

9.3) Manutenzione

La manutenzione dell'analizzatore di qualità sia di tipo ordinario sia di tipo straordinario è effettuata a cura e carico del Titolare dell'Impianto in quanto soggetto responsabile dell'attività di metering, secondo le prescrizioni del costruttore e secondo quanto previsto dalla normativa tecnica applicabile.

10) TRASMISSIONE DATI

I dati determinati dall'analizzatore di qualità laddove debba comunicare direttamente con i sistemi di acquisizione del Trasportatore sono trasmessi ai sistemi informativi del Trasportatore per l'elaborazione e la conseguente successiva validazione secondo quanto rappresentato ai paragrafi 4.2 e 4.3 dell'Allegato 10/A.

L'analizzatore di qualità laddove debba comunicare direttamente con i sistemi di acquisizione del Trasportatore deve implementare un protocollo di trasmissione compatibile con gli stessi², nonché aver ottenuto un esito positivo nei test di comunicazione effettuati da SGI.

La trasmissione dati deve essere effettuata in coerenza con quanto previsto nel Protocollo dei Flussi Informativi pubblicato sul sito Internet di concordato in fase di approvazione impianto con SGI.

² Per gli analizzatori di qualità che non devono comunicare direttamente con i sistemi di acquisizione del Trasportatore non è necessaria l'implementazione di un tale protocollo di comunicazione purché rendano disponibili al flow computer tutti i dati e le informazioni previsti dalla norma UNI 11629.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

13.1 PREMESSA	2
13.2 PRINCIPI FONDAMENTALI	2
13.2.1 Flessibilità	2
13.2.2 Imparzialità di trattamento	2
13.2.3 Efficienza nel servizio	2
13.2.4 Continuità	3
13.2.5 Salute, sicurezza ed ambiente	3
13.2.6 Partecipazione	3
13.2.7 Informazione	3
13.3 AREE DI INTERVENTO	4
13.3.1 Livelli e indicatori di qualità commerciale	4
<i>13.3.1.1 Tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il</i> <i>trasferimento di capacità</i>	<i>54</i>
<i>13.3.1.2 Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas</i> <i>trasportato;</i>	<i>54</i>
<i>13.3.1.3 Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas</i> <i>trasportato relative a sessioni di aggiustamento;</i>	<i>5</i>
<i>13.3.1.4 Tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un</i> <i>malfunzionamento;</i>	<i>5</i>
<i>13.3.1.5 Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il</i> <i>potenziamento di punti esistenti;</i>	<i>5</i>
<i>13.3.1.6 Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;</i>	<i>65</i>
<i>13.3.1.7 Tempo di risposta motivata a richieste scritte;</i>	<i>76</i>
<i>13.3.1.8 Tempo di risposta motivata a reclami scritti</i>	<i>76</i>
<i>13.3.1.9 Mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale</i>	<i>76</i>
<i>13.3.1.10 Indicatori di qualità del servizio per l'attività di meter reading</i>	<i>87</i>
13.3.2 Livelli specifici di continuità	98
13.3.3 Standard generale di qualità tecnica	1140
<i>13.3.3.1 Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del</i> <i>Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.</i>	<i>1240</i>
13.3.4 Indennizzi in caso di ritardo nell'emissione dell'offerta per l'allacciamento delle produzioni di biometano alla rete di trasporto	1314
13.3.5 Indennizzi in caso di ritardo nella realizzazione della connessione di impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto	1342

13.1 PREMESSA

Il Trasportatore si prefigge di fornire un elevato standard qualitativo nello svolgimento del servizio di trasporto sulla rete gestita, garantendo agli Utenti un adeguato livello di sicurezza, di affidabilità e di rispetto dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

13.2 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Trasportatore, nello svolgere la sua attività caratteristica, si ispira ai seguenti principi fondamentali:

13.2.1 Flessibilità

Il Trasportatore intende ispirare la propria attività nei confronti degli Utenti al principio della massima flessibilità disponibile, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai principi espressi dal Codice di Rete e, in particolare, dell'equo e non discriminatorio trattamento di tutti gli Utenti.

Un esempio concreto di flessibilità è la possibilità per i soggetti autorizzati di avanzare proposte di aggiornamento del Codice di Rete in qualunque periodo dell'Anno Termico, così come descritto al sottoparagrafo 22.4.

13.2.2 Imparzialità di trattamento

Il Trasportatore agisce nei confronti degli Utenti, assicurando loro pari trattamento e non discriminazione. Il Codice di Rete è uno dei principali strumenti per assicurare tali obiettivi.

13.2.3 Efficienza nel servizio

Il Trasportatore identifica le soluzioni tecnologiche, organizzative e funzionali che assicurano che il servizio di trasporto sia il più adeguato possibile alle esigenze del mercato.

13.2.4 Continuità

L'impegno che il Trasportatore ha nei confronti dell'Utente è di fornire un servizio continuo e regolare e pertanto tende a minimizzare le interruzioni di servizio, comunicandole prontamente agli Utenti interessati e adoperandosi per il più celere ripristino delle normali condizioni di esercizio.

13.2.5 Salute, sicurezza ed ambiente

Il Trasportatore è costantemente impegnato a migliorare sia la sicurezza dei suoi impianti e delle persone che il rispetto e la tutela dell'ambiente. Tale impegno si esplicita non solo nell'applicazione di idonei programmi di manutenzione ma anche nell'adozione di una attività di sorveglianza periodica delle reti gestite.

13.2.6 Partecipazione

Gli Utenti sono invitati a partecipare al processo di definizione e di aggiornamento delle regole contenute nel Codice di Rete, nelle modalità e nei tempi stabiliti dal capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

13.2.7 Informazione

Il Trasportatore è costantemente impegnato a fornire all'Utente il miglior supporto nella comprensione delle attività regolate dal Contratto di Trasporto e quindi dal Codice di Rete; in tal senso predispone le comunicazioni all'Utente in modo da esplicitarne al meglio ipotesi, obiettivi e risultati. Inoltre, l'Utente, in qualità di controparte, ha il diritto di richiedere informazioni inerenti il proprio Contratto di Trasporto (a titolo di esempio: la propria situazione amministrativo-contabile, le modalità di calcolo dei propri bilanci gas, lo scambio di informazioni di propria pertinenza con l'Impresa Maggiore e gli altri operatori, ecc.).

13.3 AREE DI INTERVENTO

Il Trasportatore ha definito, ottemperando alle disposizioni previste in materia di qualità del servizio di trasporto, degli indicatori specifici e generali di qualità, al fine di garantire agli Utenti un servizio sicuro ed affidabile, ispirato ai principi descritti.

13.3.1 Livelli e indicatori di qualità commerciale

Nella definizione dei livelli specifici di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- ~~a. Tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità;~~
- ~~b. Tempo per la risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato;~~
- ~~c. Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;~~
- ~~d. Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna;~~
- ~~e. Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;~~
- ~~f. Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi;~~
- ~~g. Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto, diverse da quelle di cui sopra.~~
- a. tempo di comunicazione agli utenti dell'irricevibilità della richiesta di trasferimento di capacità;
- b. tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato;
- c. tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento;
- d. tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento;
- e. tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;
- f. tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;
- g. tempo di risposta motivata a richieste scritte;
- h. tempo di risposta motivata a reclami scritti.

13.3.1.1 Tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità

Il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Trasportatore della richiesta dell'utente di trasferimento di capacità presso un punto di riconsegna e la data di comunicazione all'utente di richiesta considerata irricevibile.

13.3.1.2 Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato;

Il tempo di risposta motivata alla richiesta della revisione della contabilità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Trasportatore della richiesta dell'utente e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

13.3.1.3 Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento;

Il tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta dell'utente di revisione della contabilità relativa a sessioni di aggiustamento e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

13.3.1.4 Tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento;

Il tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra l'ora di inizio del disservizio dell'applicativo informatico messo a disposizione dell'utente dall'impresa di trasporto, a causa del quale le funzionalità dello stesso risultano indisponibili, e l'ora di termine del disservizio.

~~13.3.1.3~~ *13.3.1.5 Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;*

Il tempo per l'invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti per l'accesso alla rete di trasporto del gas

naturale è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente fra la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna o di riconsegna e la data di comunicazione del preventivo al richiedente.

~~13.3.1.4 Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna;~~

~~Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Trasportatore della richiesta scritta di discatura da parte dell'Utente e la data di comunicazione all'Utente della risposta motivata.~~

~~13.3.1.5~~ 13.3.1.6 *Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;*

Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di verifica dei verbali di misura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Trasportatore della richiesta scritta dell'Utente di verifica del verbale di misura e la data di comunicazione all'Utente della risposta motivata.

~~13.3.1.6 Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi;~~

~~Il tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Trasportatore della richiesta scritta dell'Utente e la data di comunicazione all'Utente della risposta motivata.~~

~~13.3.1.7 Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto, diverse da quelle di cui sopra.~~

~~Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto, diverse da quelle indicate ai precedenti punti, è il tempo misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'Utente e la data di comunicazione all'Utente della risposta motivata.~~

13.3.1.7 Tempo di risposta motivata a richieste scritte:

Il tempo di risposta motivata a richieste scritte, diverse da quelle indicate ai precedenti paragrafi, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'utente e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

13.3.1.8 Tempo di risposta motivata a reclami scritti

Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo scritto e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata

~~13.3.1.8~~ 13.3.1.9 Mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale

Il Trasportatore registra le cause di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale con riferimento a:

a. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'Autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b. cause esterne, intese come danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto;

c. cause di mancata copertura del fabbisogno di gas e/o dei livelli di pressione per mancato approvvigionamento di gas nei punti di entrata causato da terzi;

ed. _____ cause imputabili al Trasportatore intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b) e c), comprese le cause non accertate.

~~In caso di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità per le classi riportate alla lettera a) e b) del precedente elenco, il Trasportatore deve documentare la causa del mancato rispetto.~~

~~In presenza del mancato rispetto dei livelli specifici di qualità riconducibili a cause di cui alla lettera c), il Trasportatore corrisponde all'Utente del servizio di trasporto un indennizzo automatico base pari a 2.500 euro tramite la prima fatturazione utile.~~

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti nell'allegato 13A, riconducibile alle cause di cui alla lettera d), l'impresa di trasporto corrisponde all'utente del servizio di trasporto un indennizzo automatico base pari a 2.500,00 euro tramite i meccanismi ordinari di fatturazione.

I livelli di qualità previsti per gli indicatori di cui alle lettere da a) a ~~g)~~ h) sono contenuti nell'allegato 13A del Codice di Rete, fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 13.3.4

L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come indicato di seguito:

- a. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Il Trasportatore è tenuto comunque a:

- a. corrispondere l'indennizzo automatico all'Utente che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
- b. effettuare la prestazione richiesta entro 180 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

13.3.1.10 Indicatori di qualità del servizio per l'attività di meter reading

Nel rispetto del quadro normativo vigente, il livello di qualità del servizio per l'attività di meter reading è monitorato attraverso i seguenti indicatori specifici:

a) tempo di risposta a richieste scritte relative al Verbale di Misura presentate dall'Utente o dall'Impresa di Distribuzione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'Impresa di Trasporto della richiesta scritta di verifica del Verbale di Misura e la data di comunicazione della risposta motivata secondo quanto rappresentato al paragrafo 6 dell'Allegato 10/A;

b) tempo di riemissione del Verbale di Misura per errori/anomalie è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'Impresa di Trasporto della richiesta scritta di verifica del verbale di misura presentata dall'Utente o dall'Impresa di Distribuzione e la data entro cui è reso disponibile il Verbale di Misura corretto degli errori

c) disponibilità dei dati oggetto di pubblicazione a favore dell'Utente/Cliente finale da parte dell'Impresa di Trasporto in coerenza con il Regolamento 312/2014 è la percentuale minima di disponibilità mensile delle misure infragiornaliere di

competenza di ciascun Utente/Cliente Finale entro la seconda ora successiva a quella di riferimento per due volte nel corso del Giorno-gas in coerenza con il Regolamento 312/2014 e Allegato 10/A, paragrafo 5, e per una terza volta relativamente all'intero Giorno-gas da rendere disponibile nel Giorno-gas successivo secondo la tempistica di messa a disposizione del bilancio di trasporto provvisorio di cui al TISG e al Capitolo 9, paragrafo e 4.3.

d) disponibilità del dato di qualità del gas nelle AOP è la percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa individuata ai sensi della "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito Internet di SGI. Il computo del livello di servizio viene effettuato, su base mensile, distintamente per ogni AOP, considerando le misure orarie del PCS determinate nel punto di misura dell'AOP disponibili di ciascun Giorno-gas. La misura oraria del PCS in un punto di misura verrà considerata disponibile dal Trasportatore se almeno la metà delle misure effettuate nell'ora risultano validate.

13.3.2 Livelli specifici di continuità

Nella definizione dei livelli specifici di continuità del servizio, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a) Numero massimo di interruzioni, diverse da quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità nelle quali, nell'anno di riferimento, un punto di riconsegna è stato coinvolto;
- b) Numero massimo di giorni, su base annua, di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, su un punto di riconsegna, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio.

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di continuità di cui alle lettere a) e b), i cui valori sono riportati all'interno dell'Allegato 13-A, l'Impresa di Trasporto deve corrispondere un indennizzo in euro pari a:

$$I_I = n * C_{med} * CPU * C_P \quad I_I = n * C_{med} * CR_r * C_P$$

in caso di mancato rispetto del livello specifico di cui alla lettera a)

dove:

- n è il numero di interruzioni eccedenti il livello specifico individuale sino al massimo di 3 interruzioni;
- C_{med} è la media aritmetica delle capacità conferite nelle interruzioni di cui sopra (espressa in Smc/g);
- C_{Pu} è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto su Rete Regionale per il trasporto relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete, riproporzionato su base giornaliera, espresso in Euro/anno/Smc/g;
- C_P è un coefficiente pari a $(0,1 - 6 * 10^{-9} * C_{med})$;

e pari a:

$$I_C = C_{non_disp} * CPU \quad I_C = C_{non_disp} * CR_r$$

in caso di mancato rispetto del livello specifico di cui alla lettera b)

dove:

- C_{non_disp} è la capacità conferita all'Utente non resa disponibile, espressa in Smc/g, riferita ai giorni compresi tra il quarto e il sesto giorno di interruzione della capacità, al netto dei giorni di interruzione/riduzione della capacità eventualmente previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità.
- I_C , espresso in Euro (€) non può essere:
 - o Inferiore a $n * 2.500,00€$;
 - o Superiore a $n * C_{med} * CR_r * CPU * 0,01€$

Mancato rispetto degli standard specifici di qualità per l'attività di meter reading

Ai fini del monitoraggio degli standard di qualità di cui alla RMTG, eventuali casi di mancato rispetto degli standard specifici o livelli specifici di qualità per l'attività di meter reading di cui all'allegato 13/A in relazione agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente **paragrafo 13.3.1.10**, ove applicabili, sono classificati dal Trasportatore con riferimento a:

a) cause di forza maggiore come definite all'articolo 11, comma 1, lettera a), della RMTG ai soli fini del presente paragrafo; b) cause esterne come definite all'articolo 11, comma 1, lettera b), della RMTG; c) cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate nelle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate sino all'accertamento definitivo.

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici per cause imputabili all'Impresa di Trasporto di cui al precedente punto c), il Trasportatore riconosce:

> in relazione agli indicatori di cui al paragrafo 3.4 lettere a) e b), a titolo di indennizzo, un ammontare Il espresso in Euro è pari a:

> l_b se $t_s < t \leq 2 \cdot t_s$;

> $2 \cdot l_b$ se $2 \cdot t_s < t \leq 3 \cdot t_s$;

> $3 \cdot l_b$ se $t > 3 \cdot t_s$

e dove: - l_b è pari a 2.500 Euro - t è il tempo di esecuzione della prestazione; - t_s è lo standard previsto per la prestazione.

Tale indennizzo sarà corrisposto dal Trasportatore all'Utente o all'Impresa di distribuzione che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto dello standard, ed in ogni caso previa verifica ed accertamento definitivo delle cause sopra descritte, tramite emissione della relativa nota di credito secondo le modalità di cui al Capitolo 17. Fermo restando quanto previsto al Capitolo 18, paragrafo 1.1.3, ai sensi della RMTG la prestazione è effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

> in relazione all'indicatore di cui al paragrafo 3.4 lettera c), a titolo di indennizzo, un ammontare Il espresso in Euro, pari a:

$Il = (100 \cdot n)$;

e dove n è il numero di mesi in cui il livello generale di cui all'allegato 13/A non è stato rispettato

⇨ Tale indennizzo sarà corrisposto dal Trasportatore all'Utente che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto dello standard, ed in ogni caso previa verifica ed accertamento definitivo delle cause sopra descritte, tramite emissione della relativa nota di credito secondo le modalità di cui al Capitolo 17.

13.3.3 Standard generale di qualità tecnica

Nella definizione degli standard garantiti di qualità del servizio relativi ai fattori tecnici, si fa riferimento al seguente indicatore:

- a. percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.

13.3.3.1 Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.

La percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa – $DISP_{PCS}$ – viene calcolata tramite la seguente formula:

$$DISP_{PCS} = \frac{N_{PCS} + N_{PCSFSab}}{N_{PCS} + N_{PCSFSc} + N_{PCSFSab}} \times 100$$

dove:

- a. N_{PCS} è il numero delle misure orarie disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa.
- b. $N_{PCSFSab}$ è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa per le seguenti cause:
 - cause di Forza Maggiore;
 - cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili al Trasportatore..
- c. N_{PCSFSc} è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa per altre cause diverse da quelle indicate al punto precedente, comprese le cause non accertate.

Gli standard garantiti di qualità per gli indicatori descritti sono riportati nell'allegato 13 A.2.

Il Trasportatore provvede a monitorare gli standard definiti ed a comunicare all'Autorità ~~l'energia elettrica e il gas~~, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni ed i dati relativi all'andamento degli standard stessi nel corso dell'Anno Termico precedente.

13.3.4 Indennizzi in caso di ritardo nell'emissione dell'offerta per l'allacciamento delle produzioni di biometano alla rete di trasporto

Per quanto concerne l'accesso delle produzioni di biometano alla rete di trasporto, in materia di qualità commerciale valgono le seguenti disposizioni:

Qualora l'emissione del preventivo per la connessione da parte del Trasportatore avvenga oltre i termini di cui al Capitolo 6B paragrafo 3, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, lo stesso Trasportatore è tenuto a corrispondere al richiedente l'accesso un indennizzo automatico pari a 35 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

13.3.5 Indennizzi in caso di ritardo nella realizzazione della connessione di impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto

Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal preventivo, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 35 euro al giorno e il 5% dell'importo complessivo richiesto per la realizzazione della connessione delle produzioni di biometano alla rete di trasporto per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il Richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

ALLEGATO 13A

STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

<u>13A.1 LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE</u>	<u>2</u>
<u>13A.2 LIVELLI SPECIFICI DI CONTINUITÀ'</u>	<u>3</u>
<u>13A.3 STANDARD DI QUALITÀ TECNICA</u>	<u>3</u>
<u>13A.4 LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ PER L'ATTIVITÀ DI METER READING</u>	<u>4</u>
<u>13A.1 LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE</u>	<u>2</u>
<u>13A.2 LIVELLI SPECIFICI DI CONTINUITÀ'</u>	<u>2</u>
<u>13A.3 STANDARD DI QUALITÀ TECNICA</u>	<u>3</u>

13A.1 LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE

Livelli specifici di qualità commerciale:

INDICATORE	STANDARD GARANTITO
Tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità	1 giorno lavorativo
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato	2 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relativo a sessioni <u>Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relativo a sessioni di aggiustamento</u>	<u>5 giorni lavorativi</u>
<u>Tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento</u>	<u>6 ore</u>
Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti	40 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna	3-5+15 <u>giorni lavorativi</u>
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura	15 <u>giorni lavorativi</u>
Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi	5 <u>giorni lavorativi</u>
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto di cui al paragrafo 13.3.1.7	20 <u>giorni lavorativi</u>
<u>Tempo di risposta motivata a reclami scritti</u>	<u>20 giorni lavorativi</u>

13A.2 LIVELLI SPECIFICI DI CONTINUITA'

Livelli specifici di continuità:

INDICATORE	LIVELLO SPECIFICO
Numero massimo annuo di giorni equivalenti a capacità intera di interruzione/riduzione della capacità a seguito di interventi manutentivi che coinvolgono un medesimo Punto di Riconsegna di cui al paragrafo 13.3.2 lettera b)	3 giorni
Numero massimo annuo di interruzioni, che coinvolgono un medesimo Punto di Riconsegna di cui al paragrafo 13.3.2 lettera a)	0 interruzioni

13A.3 STANDARD DI QUALITA' TECNICA

Standard garantiti di qualità tecnica:

INDICATORE	STANDARD GARANTITO
Durata massima degli interventi manutentivi che impattano sulla capacità dei Punti di Riconsegna su RR	3 giorni equivalenti a capacità intera all'anno

INDICATORE	STANDARD GENERALE
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa	96%

13A.4 LIVELLI DI QUALITÀ PER L'ATTIVITÀ DI METER READING

<u>Area</u>	<u>Termini soggetti a standard garantiti</u>	<u>Standard specifici</u>
<u>Verifica del verbale di misura</u> <u>(allegato 10/A)</u>	<u>Termine entro il quale SGI risponde a richieste scritte di verifica del verbale di misura.</u>	<u>Entro 10 giorni lavorativi</u>
<u>Rimissione del verbale di misura per errori/anomalie</u> <u>(allegato 10/A)</u>	<u>Termine entro il quale SGI rende disponibile il verbale di misura corretto a seguito di una richiesta scritta di verifica del verbale.</u>	<u>Entro 15 giorni lavorativi</u>
<u>Disponibilità dei dati pubblicati a favore dell'Utente/Cliente finale</u> <u>(capitolo 9)</u>	<u>Percentuale minima di disponibilità mensile dei dati oggetto di pubblicazione a favore dell'Utente/Cliente finale da parte dell'Impresa di Trasporto in coerenza con il Regolamento 312/2014 nelle tempistiche previste.</u>	<u>96%</u>
<u>Determinazione della qualità del gas trasportato (capitoli 11)</u>	<u>Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa individuata ai sensi della "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo".</u>	<u>96%</u>

COORDINAMENTO OPERATIVO

15.1	PREMESSA.....	2
15.2	COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE	2
15.2.1	<i>Condizioni operative alle interconnessioni</i>	3
15.2.2	<i>Conferimenti di capacità</i>	3
15.2.3	<i>Programmi degli interventi manutentivi</i>	3
15.2.4	<i>Bilancio giornaliero provvisorio</i>	3
15.2.5	<i>Bilancio consuntivo mensile.....</i>	4
15.2.6	<i>Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione</i>	5
15.3	COORDINAMENTO CON L'IMPRESA DI STOCCAGGIO.....	5
15.4	COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE	5
15.5	COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI PRODUZIONE	6

15.1 PREMESSA

L’art. 8 comma 5 del Decreto stabilisce che le imprese che svolgono le attività di trasporto e di dispacciamento si coordinino tra loro e con le altre imprese del gas al fine di “garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità dei sistemi interconnessi”.

Il capitolo descrive le procedure di coordinamento che il Trasportatore ha adottato con l’Impresa Maggiore, con i distributori a valle e con altre imprese operanti sistemi interconnessi. Tale flusso informativo, che comporta uno scambio biunivoco giornaliero e mensile di dati, ha lo scopo di coordinare ed ottimizzare le reciproche attività (in particolare la verifica della congruenza delle allocazioni effettuate).

Le procedure di coordinamento riguardano principalmente la relazione tra il Trasportatore e l’Impresa Maggiore e, in misura marginale, la relazione tra il Trasportatore e:

- l’Impresa di Stoccaggio;
- le Imprese di Distribuzione;
- le Imprese di Produzione.

Nell’Allegato 15A si riportano le principali interrelazioni tra gli operatori sopra citati.

In forza dell’adesione al Codice di Rete, gli Utenti delegano il Trasportatore a stabilire gli opportuni contatti operativi con gli operatori interconnessi, nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento di dette attività.

15.2 COORDINAMENTO CON L’IMPRESA MAGGIORE

Il flusso informativo tra il Trasportatore e l’Impresa Maggiore impatta principalmente sulle seguenti attività:

- a) Condizioni operative alle interconnessioni
- b) Conferimenti di capacità
- c) Programmi di manutenzioni
- d) Bilancio giornaliero provvisorio
- e) Bilancio consuntivo mensile
- f) Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione

15.2.1 Condizioni operative alle interconnessioni

L’Impresa Maggiore ed il Trasportatore collaborano nella definizione delle condizioni operative per gestire il trasporto di Gas alle interconnessioni tra le rispettive reti, nel rispetto delle prenotazioni degli Utenti.

15.2.2 Conferimenti di capacità

Il Trasportatore definisce e comunica annualmente all’Impresa Maggiore le capacità sui Punti di Entrata RN insistenti sulla sua rete al fine di predisporre le informazioni necessarie all’Utente per il ciclo di conferimento.

L’Impresa Maggiore ed il Trasportatore verificano congiuntamente la congruenza tra la capacità conferita in uscita dall’Impresa Maggiore e la capacità conferita dal Trasportatore in riconsegna sulla Rete Regionale da questi gestita.

Inoltre, al fine di consentire all’Impresa Maggiore di implementare la procedura definita nel suo codice di rete in relazione alle variazioni di capacità in uscita dalla RN in seguito a trasferimenti di capacità, il Trasportatore comunica mensilmente le transazioni di capacità valide, sulla RR gestita, a partire dal mese successivo.

Tale flusso informativo permette inoltre al Trasportatore ed all’Impresa Maggiore di verificare che tutti gli Utenti che operano sulla rete gestita dal Trasportatore abbiano capacità di trasporto in uscita dalla RN sulle Aree di Prelievo raggiunte dalla Rete Regionale operata dal Trasportatore, e quindi possiedano uno dei requisiti per l’accesso al sistema.

15.2.3 Programmi degli interventi manutentivi

L’Impresa Maggiore ed il Trasportatore, con l’obiettivo di minimizzare i periodi di disservizio e coordinare gli eventuali interventi che prevedono la presenza contemporanea delle due Imprese di Trasporto, si scambiano informazioni relative ai programmi degli interventi manutentivi sui tratti di metanodotti in prossimità dei punti di interconnessione tra le rispettive reti.

15.2.4 Bilancio giornaliero provvisorio

Il Trasportatore, al fine di fornire all’Impresa Maggiore il bilancio giornaliero della rete gestita, ha la necessità di conoscere con accuratezza e tempestività

dall'Impresa Maggiore stessa una serie di informazioni (relative alle quantità di Gas transitate alle interconnessioni, alle prenotazioni degli Utenti, ai valori provvisori del PCS).

L'adeguata conoscenza di tali dati permetterà al Trasportatore di fornire i valori, espressi in energia, delle allocazioni provvisorie suddivise per ciascun Utente e relative a ciascun Punto di Interconnessione Virtuale, nonché i quantitativi delle produzioni nazionali appartenenti ad un Punto di Consegna ~~da Produzione Locale, ripartite tra immesse in RR ed in RN, che insistono su tale rete~~. Tale flusso ha lo scopo di permettere all'Impresa Maggiore di definire, a sua volta, il bilancio complessivo giornaliero provvisorio di ciascun Utente.

15.2.5 Bilancio consuntivo mensile

Il Trasportatore, al fine di definire il bilancio consuntivo mensile della rete gestita e fornire all'Impresa Maggiore le informazioni ad essa necessarie, ha la necessità di conoscere con adeguato anticipo dall'Impresa Maggiore stessa:

1. i valori definitivi dei PCS mensili relativi al Gas fluito attraverso il Punto di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore;
2. i quantitativi di Gas consuntivi, espressi in Sm³, transitati attraverso il Punto di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore;
3. il valore delle produzioni nazionali immesse nella rete gestita dal Trasportatore.

In tal modo il Trasportatore potrà fornire entro i termini concordati con l'Impresa Maggiore, al fine di consentirle la chiusura mensile delle equazioni di bilancio definite nel proprio codice di rete, il bilancio consuntivo mensile di ciascun Utente e della rete gestita.

In particolare, il Trasportatore fornisce all'Impresa Maggiore i seguenti valori giornalieri:

1. l'energia ed i volumi di Gas allocati ad ogni Utente in corrispondenza di ciascun Punto di Interconnessione Virtuale, tenendo già conto delle regole di allocazione di cui al paragrafo 9.5.5.3 del capitolo “Bilanciamento”;
2. l'energia ed i volumi di Gas immessi complessivamente sulla rete per ogni PCT;
3. l'energia immessa in RN dalle produzioni appartenenti ad un Punto di Consegna ~~da Produzione Locale~~;
4. ~~l'energia ed i volumi allocati a ciascun Utente sul Punto di Entrata dall'Hub stoccaggio~~;
- 5.4. l'energia di svaso/invaso di rete;

~~6.5.~~ il valore in energia del GNC, dei consumi e delle perdite di cui al paragrafo 9.3.2.4 del capitolo “Bilanciamento”.

15.2.6 Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione

Al fine di garantire la programmazione e di ottimizzare i flussi di Gas sulla rete di metanodotti gestita, il Trasportatore ha la necessità di conoscere giornalmente le prenotazioni giornaliere sui Punti di Interconnessione Virtuale che i suoi Utenti trasmettono giorno per giorno all’Impresa Maggiore, nonché le prenotazioni giornaliere relative alle produzioni nazionali e al Punto di Entrata RN da stoccaggio che insistono sulla rete operata dal Trasportatore. Lo scambio di informazioni è effettuato sulla base di accordi in continua evoluzione tra le due Imprese di Trasporto.

Tale flusso informativo permette inoltre al Trasportatore ed all’Impresa Maggiore di verificare che tutti gli Utenti che operano sulla rete gestita dal Trasportatore stiano effettuando delle prenotazioni coerenti sulle reti operate dalle due Imprese di Trasporto.

15.3 COORDINAMENTO CON L’IMPRESA DI STOCCAGGIO

~~Gli stoccaggi sono un indispensabile strumento di bilanciamento fisico per il Trasportatore, infatti al fine di ottimizzare la gestione tecnica del sistema, sopperire ad eventi di emergenza e gestire il normale bilanciamento giornaliero ed orario, il Trasportatore acquista annualmente capacità di stoccaggio.~~

~~In tal senso il~~ Trasportatore ha il diritto, in caso di necessità tecniche, di intervenire sulla programmazione degli stoccaggi al fine di equilibrare ed ottimizzare il sistema.

15.4 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE

Pur non essendo direttamente coinvolti all’interno degli obblighi del Codice di Rete, i Distributori svolgono un ruolo essenziale per l’operatività del Trasportatore.

I principali ambiti di tale collaborazione sono i seguenti:

- ~~➤ a fronte di una richiesta di trasferimento di capacità per subentro di un Utente sulla fornitura di un Cliente Finale allacciato ad una rete di distribuzione, viene attivato uno scambio di informazioni con il Distributore per verificare la congruenza della situazione a monte e a valle del Punto di Riconsegna su RR;~~
- ~~➤ l'Impresa di Distribuzione trasmette al Trasportatore i dati di consumo funzionali all'allocazione del gas ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione nelle modalità e con le tempistiche riportate al sottoparagrafo 9.5.5.6 del capitolo 9 "Bilanciamento".~~
- il Distributore fornisce al Trasportatore le informazioni riguardanti la magliatura degli impianti a valle del sistema di trasporto; tali informazioni sono essenziali nella definizione dei Punti di Riconsegna su RR aggregati;
- al fine di consentire al Trasportatore di effettuare appropriate previsioni dei carichi sul sistema di trasporto e di pianificare con gli adeguati tempi eventuali potenziamenti, il Trasportatore richiede periodicamente al Distributore di fornirgli informazione circa i nuovi allacciamenti previsti sulla rete a valle ed una stima degli incrementi di volumi prelevati dal Punto di Riconsegna su RR;
- il Trasportatore normalmente si coordina con i Distributori nella pianificazione dei cicli di manutenzione per minimizzare i periodi di disservizio.

15.5 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI PRODUZIONE

La rete gestita dal Trasportatore è caratterizzata dalla presenza di numerosi punti di immissione da campi di produzione dislocati sul territorio italiano. Il Trasportatore si coordina con gli operatori dei campi di produzione ai fini della gestione delle allocazioni di Gas presso i Punti di Entrata RN da campi di produzione nazionale e di Consegna da Produzione Locale, secondo quanto riportato nel capitolo "Bilanciamento".

Inoltre, il Trasportatore e le Imprese di Produzione, al fine di ridurre i periodi di disservizio per gli Utenti, definiscono congiuntamente, ove possibile, i programmi degli interventi manutentivi.

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI	2
18.1.1 Inadempienza del Trasportatore	2
18.1.1.1 Specifiche di pressione	2
18.1.1.2 Specifiche di qualità	2
18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione	3
18.1.2 Inadempienza dell'Utente	3
18.1.2.1 Specifiche di pressione	3
18.1.2.2 Specifiche di qualità	3
18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione	4
18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura	4
18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	5
18.2.1 Dolo/colpa grave	5
18.2.2 Esclusione di responsabilità	5
18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	6
18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore	6
18.3.2 Importi maturati	7
18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente	7
18.3.4 Sospensione del servizio	7
18.4 FORZA MAGGIORE	8
18.4.1 Definizione	8
18.4.2 Cause	8
18.4.3 Effetti	9
18.4.4 Notifica	9
18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto	10
18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	10
18.5.1 Competenze dell'Autorità	10
18.5.2 Disposizioni transitorie	10
18.5.2.1 Esame preventivo	10
18.5.2.2 Risoluzione giudiziale	11
18.5.2.3 Applicazione.....	11
18.5.2.4 Arbitrato tecnico	11
18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO	11
18.7 LEGGE APPLICABILE	12

18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

18.1.1 Inadempienza del Trasportatore

18.1.1.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più Punti di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima conferita dal Trasportatore all'Utente per gli stessi Punti di Riconsegna.

18.1.1.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale Gas; inoltre, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) l'Utente avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2, fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il Gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di Gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di Gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

18.1.2 Inadempienza dell'Utente

18.1.2.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque PCT risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di trasportare i quantitativi di Gas programmati dall'Utente al Punto di Consegna per il periodo in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione del Gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

18.1.2.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente, all'operatore di monte responsabile dell'immissione del Gas Naturale fuori specifica ed all'Autorità, ed avrà il diritto di rifiutare l'immissione in rete di tale Gas.

Il Trasportatore può continuare ad accettare l'immissione ai PCT di Gas Naturale per il quale sia stata rilevata un'oscillazione di uno o più parametri di qualità del Gas al di fuori della Specifica di Qualità, ove sia possibile assorbire tale variazione (ad esempio, modificando opportunamente gli assetti della rete di trasporto in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica).

Il Trasportatore effettua l'intercettazione del Gas fuori specifica nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione per garantire il bilanciamento qualitativo della rete di trasporto.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione

Nel caso in cui la proprietà dell'impianto in cui vengono rilevati i dati in base ai quali, ai sensi del Codice di Rete, viene effettuata la verifica di conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione:

- a) sia del Trasportatore, quest'ultimo sarà responsabile della correttezza degli stessi; o
- b) non sia del Trasportatore, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale sarà responsabile sia della tempestività della comunicazione sia della correttezza degli stessi.

18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

Nel caso di apparecchiature di misura non di proprietà del Trasportatore e in stato di avaria, verranno applicate le disposizioni di cui al [paragrafo precedente capitolo 10.6.3.4 del capitolo](#): "Misura del Gas".

~~Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce al Trasportatore, o a persone incaricate da quest'ultimo, la possibilità di accedere~~

~~in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura per il rilevamento dei dati – qualora le stesse non siano di proprietà del Trasportatore – nonché per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura.~~

~~Il Trasportatore non assume responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.~~

18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

18.2.1 Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di Gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

18.2.2 Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 18.2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna Parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore

- a) Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:
- i. l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento, da parte dell'Utente, di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso; e/o
 - ii. il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti.
- b)** Il Contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora l'Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di sette giorni; il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.
- b)c)** La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, pur non costituendo causa di risoluzione del Contratto di Trasporto, comporta l'inefficacia parziale e sopravvenuta del Contratto di Trasporto limitatamente al Punto / ai Punti interessato/i.
- e)d)** Si conviene espressamente che è attribuita al Trasportatore la facoltà di recedere dal Contratto senza la prestazione di alcun corrispettivo al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
- i. l'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

- ii. cessazione dell'effettiva attività dell'Utente.

18.3.2 Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione/recesso previsti nei precedenti punti a), b), c), l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione/recesso del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e al tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto. Va esclusa dal calcolo dell'ammontare di cui sopra la parte del corrispettivo di capacità eventualmente coperta da garanzia finanziaria, così come previsto nei requisiti per l'accesso di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere Gas nella rete di metanodotti gestita dal Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto, fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 18.3.2. Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita dal Trasportatore – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

18.3.4 Sospensione del servizio

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, il Trasportatore attiverà un'apposita procedura di sospensione del servizio.

18.4 FORZA MAGGIORE

18.4.1 Definizione

Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte Interessata"), al di fuori del controllo delle Parti, e che non poteva essere previsto e/o evitato usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata, ma esclusivamente quando tale evento o circostanza colpisca la rete di metanodotti gestita dal Trasportatore (qui di seguito "Forza Maggiore" o "evento di Forza Maggiore")

18.4.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- vizi, avarie o cedimenti degli impianti, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del Gas sulla rete di metanodotti gestita dal

Trasportatore, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.

18.4.3 Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dagli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

18.4.4 Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- i. il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte in Contratto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- ii. lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- iii. l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato:

- pro rata temporis, nel caso di interruzione totale della prestazione di trasporto;
- in proporzione alla riduzione effettiva delle quantità di Gas riconsegnate all'Utente ai Punti di Riconsegna, nel caso di riduzione parziale delle prestazioni di trasporto.

18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.5.1 Competenze dell'Autorità

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

18.5.2 Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione, da parte dell'Autorità, del regolamento con cui verranno definite le modalità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

18.5.2.1 Esame preventivo

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

18.5.2.2 Risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 18.5.2.1 - e fatte salve le competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità di regolazione energia reti e ambiente dalla legge ed ai sensi dell'Articolo 18 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità - ciascuna delle parti avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione della controversia.

Per tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

18.5.2.3 Applicazione

La presente disposizione si applicherà anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da contratti di trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

18.5.2.4 Arbitrato tecnico

Tutte le controversie di natura tecnica, che non siano risolte in via amichevole entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento in cui una Parte abbia comunicato all'altra l'esistenza della controversia, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento Nazionale di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico, che sarà nominato, procederà e deciderà in conformità a detto regolamento. L'Arbitro dovrà avere adeguate competenze tecniche nel settore del Gas e più specificamente con riguardo al trasporto, scarico, rigassificazione, stoccaggio e vendita di Gas. L'arbitrato sarà tenuto in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Milano. L'arbitro deciderà secondo diritto in via irrituale. L'Arbitro renderà la propria decisione per iscritto, indicandone le motivazioni, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione della nomina. La decisione dell'arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti. Le Parti rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione salvo il caso di conflitto di interessi, dolo o errore manifesto dell'arbitro.

18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO

Nessuna delle Parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che

non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possenga i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.

18.7 LEGGE APPLICABILE

Il presente documento è regolato dalla legge italiana.